

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 23 giugno 2016

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Decisione (PESC) 2016/602 del Consiglio, del 23 marzo 2016, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (16CE1193).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/603 del Consiglio, del 18 aprile 2016, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (16CE1194).....</u>	Pag. 8
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/604 della Commissione, del 6 aprile 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rosée des Pyrénées Catalanes (IGP)] (16CE1195).....</u>	Pag. 10
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/605 della Commissione, del 19 aprile 2016, recante apertura e gestione di un contingente tariffario temporaneo di olio d'oliva originario della Tunisia e che modifica il regolamento (CE) n. 1918/2006 (16CE1196).....</u>	Pag. 11
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/606 della Commissione, del 19 aprile 2016, che chiude la procedura di gara di acquisto all'intervento pubblico di latte scremato in polvere aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/482 (16CE1197).....</u>	Pag. 14
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/607 della Commissione, del 19 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili (16CE1198).....</u>	Pag. 16
<u>Decisione (PESC) 2016/608 del Consiglio, del 18 aprile 2016, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea (16CE1199).....</u>	Pag. 18
<u>Decisione (PESC) 2016/609 del Consiglio, del 18 aprile 2016, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (16CE1200).....</u>	Pag. 19
<u>Decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio, del 19 aprile 2016, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (16CE1201).....</u>	Pag. 21



Decisione della Commissione (UE) 2016/611, del 15 aprile 2016, relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del turismo a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) [notificata con il numero C(2016) 2137] (16CE1202)..... Pag. 27

Pubblicati nel n. L 104 del 20 aprile 2016

Decisione (PESC) 2016/612 del Consiglio, del 23 marzo 2016, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (16CE1203)..... Pag. 70

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/613 della Commissione, del 19 aprile 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (16CE1204)..... Pag. 77

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/614 della Commissione, del 19 aprile 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (16CE1205)..... Pag. 80

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/615 della Commissione, del 19 aprile 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (16CE1206)..... Pag. 83

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/616 della Commissione, del 20 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1207)..... Pag. 85

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/617 della Commissione, del 20 aprile 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio (16CE1208)..... Pag. 87

Decisione (UE) 2016/618 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, presentata dalla Svezia) (16CE1209)..... Pag. 89

Decisione (UE) 2016/619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2016/000 TA 2016 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (16CE1210)..... Pag. 91

Pubblicati nel n. L 105 del 21 aprile 2016


Regolamento di esecuzione (UE) 2016/620 del Consiglio, del 21 aprile 2016, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 (16CE1211)..... Pag. 93

Regolamento (UE) 2016/621 della Commissione, del 21 aprile 2016, che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (16CE1212)..... Pag. 96

Regolamento (UE) 2016/622 della Commissione, del 21 aprile 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (16CE1213)..... Pag. 99


Regolamento di esecuzione (UE) 2016/623 della Commissione, del 21 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea (16CE1214)..... Pag. 103

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/624 della Commissione, del 21 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1215)..... Pag. 108




Regolamento di esecuzione (UE) 2016/625 della Commissione, del 21 aprile 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame (16CE1216).....	Pag. 110
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/626 della Commissione, del 21 aprile 2016, recante fissazione del prezzo massimo di acquisto di latte scremato in polvere per la prima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/482 (16CE1217).....	Pag. 114
Decisione (PESC) 2016/627 del Consiglio, del 21 aprile 2016, recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (16CE1218).....	Pag. 115
Decisione (PESC) 2016/628 del Consiglio, del 21 aprile 2016, che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che modifica la decisione (PESC) 2015/2430 (16CE1219).....	Pag. 116
Decisione di esecuzione (UE) 2016/629 della Commissione, del 20 aprile 2016, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose [notificata con il numero C(2016) 2229] (16CE1220).....	Pag. 118

Publicati nel n. L 106 del 22 aprile 2016



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (PESC) 2016/602 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2016

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10, paragrafo 4, della decisione 2014/486/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce che le modalità particolareggiate relative alla partecipazione di Stati terzi devono essere oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea.
- (2) Il 7 dicembre 2015 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) («accordo»).
- (3) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42).



Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3


Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS



TRADUZIONE

ACCORDO DI PARTECIPAZIONE**tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)**

L'UNIONE EUROPEA («UE» o «Unione»),

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

dall'altra,

in seguito denominate «parti»,

TENUTO CONTO:

della decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) ⁽¹⁾,della decisione (PESC) 2015/956 del Comitato politico e di sicurezza, del 17 giugno 2015, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/1/2015) ⁽²⁾,della decisione (PESC) 2015/1965 del Comitato politico e di sicurezza, del 27 ottobre 2015, relativa all'accettazione del contributo della Svizzera alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/4/2015) ⁽³⁾,dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sullo status della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) ⁽⁴⁾ («accordo sullo status della missione»),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Partecipazione alla missione**

1. La Confederazione svizzera partecipa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina («EUAM Ucraina») conformemente alla decisione 2014/486/PESC e a ogni altra decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decida di prorogare l'EUAM Ucraina, nonché al presente accordo e alle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie a norma dell'articolo 6 del presente accordo.

2. Il contributo della Confederazione svizzera all'EUAM Ucraina lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione. L'Unione informa a tempo debito la Confederazione svizzera di qualsiasi cambiamento o modifica dell'EUAM Ucraina e, in particolare, dei documenti di cui al paragrafo 3.

3. La Confederazione svizzera garantisce che il personale svizzero che partecipa all'EUAM Ucraina effettui la propria missione conformemente:


— alla decisione 2014/486/PESC e ogni successiva modifica,

⁽¹⁾ GU UE L 217 del 23.7.2014, pag. 42.

⁽²⁾ GU UE L 156 del 20.6.2015, pag. 21.

⁽³⁾ GU UE L 287 del 31.10.2015, pag. 67.

⁽⁴⁾ GU UE L 334 del 21.11.2014, pag. 3.



- al piano della missione,
 - alle misure di attuazione.
4. Il personale distaccato dalla Confederazione svizzera presso la missione conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'EUAM Ucraina.
 5. La Confederazione svizzera informa a tempo debito il capomissione di qualsiasi modifica della propria partecipazione e del proprio contributo alla missione.

Articolo 2

Status del personale

1. Lo status del personale messo a disposizione dell'EUAM Ucraina dalla Confederazione svizzera è disciplinato dall'accordo sullo status della missione.
2. Fatto salvo l'accordo sullo status della missione, la Confederazione svizzera esercita la giurisdizione sul suo personale che partecipa all'EUAM Ucraina.
3. La Confederazione svizzera è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all'EUAM Ucraina, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. La Confederazione svizzera è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
4. Le parti convengono di rinunciare a tutte le richieste di indennizzo nei confronti l'una dell'altra, diverse da quelle aventi natura contrattuale, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà o da esse gestiti, causati nello svolgimento delle loro funzioni nel quadro delle attività ai sensi del presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o comportamento doloso.
5. La Confederazione svizzera si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all'EUAM Ucraina e a farlo all'atto della firma del presente accordo.
6. L'Unione si impegna ad assicurare che gli Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per la partecipazione della Confederazione svizzera all'EUAM Ucraina e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

Articolo 3

Informazioni classificate


L'accordo tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate (*) si applica nel contesto dell'EUAM Ucraina.

Articolo 4

Catena di comando

1. Il personale svizzero partecipante all'EUAM Ucraina resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
2. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile delle operazioni dell'UE il comando operativo e tattico del rispettivo personale.
3. Il comandante civile delle operazioni dell'UE assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUAM Ucraina a livello strategico.
4. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUAM Ucraina.

(*) GU UEL 181 del 10.7.2008, pag. 58.



5. Il capomissione dirige l'EUAM Ucraina e ne assume la gestione quotidiana.
6. La Confederazione svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana della missione, degli Stati membri dell'UE partecipanti, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 1.
7. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale dell'EUAM Ucraina. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dalle autorità nazionali svizzere competenti.
8. La Confederazione svizzera nomina un punto di contatto del contingente nazionale («NPC») per rappresentare il suo contingente nazionale in seno all'EUAM Ucraina. L'NPC riferisce al capomissione su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.
9. La decisione di terminare l'EUAM Ucraina è adottata dall'Unione previa consultazione della Confederazione svizzera, purché la Confederazione svizzera contribuisca ancora all'EUAM Ucraina alla data di conclusione dell'EUAM Ucraina.
10. Il comandante della missione dell'UE può, previa consultazione della Confederazione svizzera, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Confederazione svizzera.

Articolo 5

Aspetti finanziari

1. Fatto salvo il paragrafo 3, la Confederazione svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'EUAM Ucraina.
2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta la missione, la Confederazione svizzera, una volta accertata la sua responsabilità, paga gli indennizzi alle condizioni previste dall'accordo sullo status della missione.
3. L'Unione esonera la Confederazione svizzera dal contributo finanziario al bilancio operativo dell'EUAM Ucraina.

Articolo 6

Disposizioni di attuazione dell'accordo

Eventuali intese tecniche e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione del presente accordo sono concluse tra le autorità competenti delle parti.

Articolo 7


Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi derivanti dal presente accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso di un mese.

Articolo 8

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.




*Articolo 9***Entrata in vigore e denuncia**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.
3. Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Confederazione svizzera alla missione.
4. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte. La denuncia ha effetto tre mesi dopo la data di tale notifica.

Fatto a Bruxelles, in duplice copia in lingua inglese il 13 aprile 2016

Per l'Unione europea

Per la Confederazione svizzera



TESTO DELLE DICHIARAZIONI

Testo per gli Stati membri dell'UE:

Nell'applicare la decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) gli Stati membri dell'UE cercheranno, per quanto lo consenta il loro ordinamento giuridico interno, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti della Confederazione svizzera per le lesioni riportate da membri del proprio personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'EUAM Ucraina, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:


- siano stati causati da membri del personale della Confederazione svizzera nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'EUAM Ucraina, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o
- risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Confederazione svizzera, purché l'uso di tali mezzi sia connesso alla missione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale della Confederazione svizzera che partecipa alla missione dell'UE nell'utilizzare detti mezzi.

Testo per la Confederazione svizzera:

Nell'applicare la decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) la Confederazione svizzera cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualunque altro Stato partecipante all'EUAM Ucraina per le lesioni riportate da membri del proprio personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nella missione dell'UE, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'EUAM Ucraina, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o
- risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano alla missione dell'UE, purché l'uso di tali mezzi sia connesso alla missione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale della missione dell'UE nell'utilizzare detti mezzi.

16CE1193



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/603 DEL CONSIGLIO**del 18 aprile 2016****che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.
- (2) Il 14 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo con l'Iran per una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. L'efficace attuazione del piano d'azione congiunto globale (PACG) garantirà la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e comporterà la revoca complessiva di tutte le sanzioni relative al nucleare.
- (3) Il 20 luglio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2231 (2015) che approva il PACG, sollecita la sua piena attuazione secondo il calendario deciso nel PACG e stabilisce le azioni da mettere in atto conformemente al PACG.
- (4) Il PACG, come approvato dall'UNSCR 2231 (2015), stabilisce in particolare che l'Unione debba rimuovere le misure restrittive in essere contro talune persone ed entità alla «data di transizione» (18 ottobre 2023), vale a dire otto anni dopo la «data di adozione» (18 ottobre 2015) o prima, sulla base di una relazione del direttore generale dell'AIEA indirizzata al consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e, parallelamente, al Consiglio di sicurezza dell'ONU, che attesti che l'AIEA è giunta alla conclusione («Broader Conclusion») che tutto il materiale nucleare in Iran rimane impiegato in attività pacifiche.
- (5) Il Consiglio ha riesaminato la motivazione relativa a un'entità che deve essere soggetta a misure restrittive fino alla data di transizione e ha stabilito la necessità di integrarla.
- (6) La voce di cui all'allegato del presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 22 ottobre 2016.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

¹⁾ GUL 88 del 24.3.2012, pag. 1.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 18 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

ALLEGATO

La seguente voce è inserita nella parte I.B dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 fino al 22 ottobre 2016:

I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran.

B Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«7 bis (*)»	Banca Saderat Iran (tutte le filiali comprese) e sue controllate:	Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran.	Con la gestione di lettere di credito dell'Organizzazione delle industrie della difesa (DIO) nel marzo 2009, la Banca Saderat ha violato le disposizioni dell'UNSCR 1737, che ha designato la DIO e pertanto ha richiesto il congelamento dei suoi fondi nonché delle sue attività finanziarie e risorse economiche e ha vietato che gliene fossero messi a disposizione altri. Con la gestione di tali lettere di credito, la Banca Saderat ha anche aiutato la DIO a violare il divieto di cui all'UNSCR 1747 relativo all'acquisto e all'approvvigionamento da parte dell'Iran di armi e materiale connesso.	
	a) Bank Saderat PLC (London)	5 Lothbury, Londra, EC2R 7 HD, Regno Unito	Controllata al 100 % dalla Banca Saderat.	

(*) In conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/603 del Consiglio, la presente voce si applica fino al 22 ottobre 2016»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/604 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rosée des Pyrénées Catalanes (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Rosée des Pyrénées Catalanes» presentata dalla Spagna e dalla Francia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Rosée des Pyrénées Catalanes» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


La denominazione «Rosée des Pyrénées Catalanes» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 347 del 20.10.2015, pag. 19.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/605 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2016

recante apertura e gestione di un contingente tariffario temporaneo di olio d'oliva originario della Tunisia e che modifica il regolamento (CE) n. 1918/2006

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, lettere da a) a e),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (UE) 2016/580 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ apre, per il 2016 e il 2017, un contingente tariffario annuale pari a 35 000 tonnellate per le importazioni nell'Unione di olio d'oliva vergine originario della Tunisia di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90.
- (2) L'articolo 3 del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra ⁽³⁾, modificato dall'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea ⁽⁴⁾, approvato con decisione del Consiglio 2005/720/CE ⁽⁵⁾, apre un contingente tariffario di 56 700 tonnellate a dazio zero per le importazioni di olio d'oliva dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nell'Unione. L'apertura e la gestione di tale contingente tariffario sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (3) Per motivi di coerenza, è opportuno gestire il contingente tariffario temporaneo di 35 000 tonnellate nello stesso modo del contingente tariffario permanente di 56 700 tonnellate.
- (4) I regolamenti della Commissione (CE) n. 1345/2005 ⁽⁷⁾, (CE) n. 1301/2006 ⁽⁸⁾ e (CE) n. 376/2008 ⁽⁹⁾ dovrebbero applicarsi fatte salve le condizioni supplementari e le deroghe previste dal presente regolamento.
- (5) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1918/2006, che stabilisce le condizioni riguardanti le notifiche e il rilascio dei titoli, il periodo di validità dei titoli di importazione e l'importo della cauzione, dovrebbe applicarsi salvo disposizione contraria del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/580 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina (GU L 102 del 18.4.2016, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2006/612/CE del Consiglio (GU L 260 del 21.9.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 278 del 21.10.2005, pag. 3.

⁽⁵⁾ Decisione 2005/720/CE del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (GU L 278 del 21.10.2005, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore dell'olio d'oliva (GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).



- (6) Per dare maggiore flessibilità agli operatori per quanto concerne l'uso dei contingenti per l'importazione di olio d'oliva vergine originario della Tunisia, è opportuno abolire l'obbligo di ripartire la notifica per codice NC. È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1918/2006.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008 e l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1918/2006.

Articolo 2

1. Per il 2016 e il 2017 è aperto un contingente tariffario annuale a dazio zero recante il numero d'ordine 09.4033 («il contingente temporaneo») per l'importazione nell'Unione di olio d'oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente nell'Unione da tale paese, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Il volume del contingente temporaneo è pari a 35 000 tonnellate all'anno.
2. Il contingente temporaneo è messo a disposizione unicamente dopo che sia stato assegnato l'intero contingente annuale recante il numero d'ordine 09.4032, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1918/2006.
3. Il contingente temporaneo è aperto il 1° gennaio di ogni anno. Tuttavia, per il 2016, il contingente temporaneo è aperto a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2016.

Articolo 3

Le domande di titolo per il contingente temporaneo sono ricevibili a partire dal primo lunedì o dal primo martedì successivo all'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che sospende la presentazione delle domande per il contingente recante il numero d'ordine 09.4032.

Per l'anno 2016, le domande di titolo per il contingente temporaneo sono ricevibili a partire dal primo lunedì o dal primo martedì successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006, la seconda frase è soppressa.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

16CE1196



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/606 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2016****che chiude la procedura di gara di acquisto all'intervento pubblico di latte scremato in polvere
aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/482**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/482 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto una procedura di gara per l'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere, essendo stata superata la limitazione quantitativa di 109 000 tonnellate fissata dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1370/2013 per l'acquisto all'intervento pubblico di latte scremato in polvere a prezzo fisso.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1370/2013, inserito dal regolamento (UE) 2016/591 del Consiglio ⁽³⁾, ha aumentato le limitazioni quantitative per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso per il 2016 a decorrere dal 20 aprile 2016.
- (3) È quindi opportuno chiudere la procedura di gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/482 e riprendere gli acquisti all'intervento pubblico di latte scremato in polvere a prezzo fisso fino al raggiungimento delle limitazioni quantitative aumentate.
- (4) Poiché gli organismi di intervento devono comunicare agli offerenti la chiusura della procedura di gara in tempi rapidi dopo la pubblicazione del presente regolamento, è opportuno che quest'ultimo entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Chiusura della procedura di gara**

La procedura di gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/482 è chiusa.

*Articolo 2***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/482 della Commissione, del 1° aprile 2016, che sospende gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016 e recante apertura di una gara di acquisto (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 26).⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/591 del Consiglio, del 15 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda le limitazioni quantitative applicabili all'acquisto all'intervento di burro e latte scremato in polvere (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 3).


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

16CE1197



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/607 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA


Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	279,2
	MA	95,7
	SN	175,5
	TR	108,9
	ZZ	164,8
0707 00 05	MA	80,7
	TR	112,8
	ZZ	96,8
0709 93 10	MA	91,2
	TR	134,3
	ZZ	112,8
0805 10 20	CR	66,6
	EG	47,6
	IL	79,1
	MA	57,5
	TR	38,9
0805 50 10	ZZ	57,9
	MA	132,7
	ZZ	132,7
0808 10 80	AR	107,0
	BR	106,3
	CL	112,5
	CN	131,9
	US	153,7
	ZA	85,7
	ZZ	116,2
0808 30 90	AR	101,3
	CL	134,3
	CN	86,4
	ZA	117,7
	ZZ	109,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (PESC) 2016/608 DEL CONSIGLIO**del 18 aprile 2016****sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29 e l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/363 ⁽¹⁾ sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d'ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC ⁽²⁾, per un ulteriore periodo di 24 mesi.
- (2) Sulla base di una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori 24 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell'articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori 24 mesi a decorrere dal 31 gennaio 2016.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Lussemburgo, il 18 aprile 2016

*Per il Consiglio**Il presidente*

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/363 del Consiglio, del 5 marzo 2015, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea (GU L 62 del 6.3.2015, pag. 24).

⁽²⁾ Posizione comune 2002/400/PESC del Consiglio, del 21 maggio 2002, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea (GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33).



DECISIONE (PESC) 2016/609 DEL CONSIGLIO**del 18 aprile 2016****che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC.
- (2) Il 14 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo con l'Iran per una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. L'efficace attuazione del piano d'azione congiunto globale (PACG) garantirà la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e comporterà la revoca complessiva di tutte le sanzioni relative al nucleare.
- (3) Il 20 luglio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2231 (2015), che approva il PACG, sollecita la sua piena attuazione secondo il calendario deciso nel PACG e stabilisce le azioni da mettere in atto conformemente al PACG.
- (4) Il PACG, come approvato dall'UNSCR 2231 (2015), stabilisce in particolare che l'Unione debba rimuovere le misure restrittive in essere contro talune persone ed entità alla «data di transizione» (18 ottobre 2023), vale a dire otto anni dopo la «data di adozione» (18 ottobre 2015) o prima, sulla base di una relazione del direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) indirizzata al consiglio dei governatori dell'AIEA e, parallelamente, al Consiglio di sicurezza dell'ONU, che attesti che l'AIEA è giunta alla conclusione («Broader Conclusion») che tutto il materiale nucleare in Iran rimane impiegato in attività pacifiche.
- (5) Il Consiglio ha riesaminato la motivazione relativa a un'entità che deve essere soggetta a misure restrittive fino alla data di transizione e ha stabilito la necessità di integrarla.
- (6) La voce di cui all'allegato della presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 22 ottobre 2016.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 18 aprile 2016

*Per il Consiglio**Il presidente*

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 195 del 27.7.2010, pag. 39.



ALLEGATO

La seguente voce è inserita nella parte I.B dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC fino al 22 ottobre 2016:

I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran

B. Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«7 bis (*)»	Banca Saderat Iran (tutte le filiali comprese) e sue controllate:	Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran.	Con la gestione di lettere di credito dell'Organizzazione delle industrie della difesa (DIO) nel marzo 2009, la Banca Saderat ha violato le disposizioni dell'UNSCR 1737, che ha designato la DIO e pertanto ha richiesto il congelamento dei suoi fondi nonché delle sue attività finanziarie e risorse economiche e ha vietato che gliene fossero messi a disposizione altri. Con la gestione di tali lettere di credito, la Banca Saderat ha anche aiutato la DIO a violare il divieto di cui all'UNSCR 1747 relativo all'acquisto e all'approvvigionamento da parte dell'Iran di armi e materiale connesso.	
	a) Bank Saderat PLC (London)	5 Lothbury, Londra, EC2R 7 HD, Regno Unito	Controllata al 100 % dalla Banca Saderat.	

(*) In conformità della decisione (PESC) 2016/609 del Consiglio, la presente voce si applica fino al 22 ottobre 2016.»

16CE1200



DECISIONE (PESC) 2016/610 DEL CONSIGLIO**del 19 aprile 2016****relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Nelle conclusioni del 17 e 18 novembre 2014 il Consiglio ha riconosciuto la necessità di adottare un approccio comune con le Nazioni Unite (ONU) nella Repubblica centrafricana (RCA) per la riforma delle forze di sicurezza, comprese le forze armate, al fine di stabilizzare la situazione a sostegno del processo politico. Al riguardo ha riconosciuto il valore aggiunto di un potenziale ulteriore ruolo dell'Unione nella riforma del settore della sicurezza a sostegno degli sforzi dell'ONU, garantendo nel contempo l'adesione a livello locale.
- (2) Il 19 gennaio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/78 ⁽¹⁾ relativa a una missione militare consultiva dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA). Il mandato dell'EUMAM RCA finisce il 16 luglio 2016.
- (3) Con lettera dell'8 ottobre 2015 lo «*Chef de l'État de Transition*» della RCA ha invitato l'Unione a fornire ulteriore sostegno alle forze armate centrafricane (FACA) attraverso una struttura di formazione operativa rafforzata in piena collaborazione con la missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica centrafricana (Minusca).
- (4) Il 17 novembre 2015 il Consiglio ha lodato il lavoro dell'EUMAM RCA a sostegno della ristrutturazione delle FACA e ha invitato l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) a iniziare i preparativi per una missione che fornisca consulenza strategica e formazioni operative, da avviare dopo l'insediamento di autorità democraticamente elette e in tempo utile prima della fine del mandato dell'EUMAM RCA.
- (5) Il 14 marzo 2016 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi per una possibile missione militare di formazione dell'Unione in ambito PSDC nella RCA.
- (6) Con lettera del 30 marzo 2016 il presidente dell'RCA ha invitato l'Unione a inviare una missione militare di formazione dell'Unione in ambito PSDC nell'RCA (EUTM RCA).
- (7) L'EUTM RCA dovrebbe schierare il più rapidamente possibile la piena capacità operativa (*Full Operating Capability* — FOC).
- (8) Il comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, il controllo politico sull'EUTM RCA, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti conformemente all'articolo 38, terzo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE).

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/78 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, relativa a una missione militare consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA) (GU L 13 del 20.1.2015, pag. 8).



- (9) È necessario negoziare e concludere accordi internazionali relativi allo status delle unità e del personale diretti dall'UE e alla partecipazione di Stati terzi alle missioni dell'Unione.
- (10) A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE e della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio ⁽¹⁾, le spese operative derivanti dalla presente decisione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa sono a carico degli Stati membri.
- (11) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione e non partecipa al finanziamento della presente missione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

1. L'Unione conduce una missione militare di formazione in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) al fine di contribuire alla riforma del settore della difesa nella RCA nell'ambito del processo di riforma del settore della sicurezza centrafricana coordinato da Minusca.
2. Lavorando allo scopo di ottenere Forze armate centrafricane (FACA) moderne, efficaci e democraticamente responsabili, l'EUTM RCA assicura:
 - a) consulenza strategica al ministero della difesa della RCA, allo Stato maggiore e alle forze armate;
 - b) istruzione per gli ufficiali e i sottufficiali delle FACA;
 - c) formazione per le FACA.
3. Nell'ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, l'EUTM RCA fornisce alla delegazione dell'Unione nella Repubblica centrafricana competenze nei settori militare, della sicurezza e dello stato di diritto.
4. L'EUTM RCA coopera con Minusca al fine di garantire la coerenza tra il processo di riforma del settore della sicurezza e lo schieramento di elementi formati delle FACA.
5. L'EUTM RCA opera secondo gli obiettivi politici e strategici figuranti nel concetto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 14 marzo 2016.

Articolo 2

Nomina del comandante della missione dell'UE

1. Il Generale di brigata Eric HAUTECLOQUE-RAYSZ è nominato comandante della missione dell'UE EUTM RCA («comandante della missione dell'UE»).
2. Il comandante della missione dell'UE esercita le funzioni di comandante dell'operazione dell'UE e di comandante della forza dell'UE.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39).



*Articolo 3***Designazione della sede del comando della missione**

1. Il comando della missione EUTM RCA ha sede a Bangui, RCA. Esso svolge le funzioni di comando operativo e di comando della forza.
2. Il comando dell'EUMAM RCA comprende una cellula di sostegno a Bruxelles.

*Articolo 4***Pianificazione e avvio dell'EUTM RCA**

1. Le regole di ingaggio applicabili all'EUMAM RCA sono applicabili all'EUTM RCA nella sua fase di pianificazione nella provincia di Bangui.
2. L'EUMAM RCA prende avvio con una decisione del Consiglio riguardante la data raccomandata dal comandante della missione dell'UE successivamente all'approvazione del piano della missione e delle regole di ingaggio.

*Articolo 5***Controllo politico e direzione strategica**


1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUTM RCA. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38 TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione, compresi il piano della missione e le regole di ingaggio. Essa include inoltre le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina dei comandanti successivi della missione dell'UE. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi, l'ambito e la conclusione dell'EUTM RCA, nonché le condizioni generali per l'attuazione dei suoi compiti, restano attribuite al Consiglio.
2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
3. Il CPS riceve periodicamente dal presidente del comitato militare dell'UE (*EU Military Committee — EUMC*) relazioni sulla condotta dell'EUTM RCA. Il CPS può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell'UE, ove opportuno.

*Articolo 6***Direzione militare**

1. L'EUMC sorveglia la corretta esecuzione dell'EUTM RCA condotta sotto la responsabilità del comandante della missione dell'UE.
2. L'EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante della missione dell'UE. Esso può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell'UE, ove opportuno.
3. Il presidente dell'EUMC agisce in qualità di referente principale con il comandante della missione dell'UE.

*Articolo 7***Coerenza della risposta dell'Unione e coordinamento**

1. L'AR garantisce l'attuazione della presente decisione e ne assicura altresì la coerenza con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell'Unione e la sua assistenza umanitaria.
2. Fatta salva la catena di comando, il comandante della missione dell'UE riceve orientamenti politici a livello locale dal capo della delegazione dell'Unione nella Repubblica centrafricana.



3. L'AR, assistito dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), agisce in qualità di referente principale con l'ONU, le autorità della RCA e i paesi limitrofi, l'Unione africana (UA), la Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale (CEEAC), nonché con altri pertinenti attori internazionali e bilaterali.
4. Le modalità di coordinamento pertinenti all'operazione tra il comandante della missione dell'UE, gli attori dell'Unione e i partner strategici chiave a livello locale sono definite nel piano della missione.

Articolo 8

Partecipazione di Stati terzi

1. Fatta salva l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all'EUTM RCA.
2. Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante della missione dell'UE e dell'EUMC, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.
3. Le modalità per la partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 TFUE. Quando l'Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest'ultimo alle missioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUTM RCA.
4. Gli Stati terzi che forniscono contributi militari significativi all'EUTM RCA hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'EUTM RCA, degli Stati membri che vi partecipano.
5. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.

Articolo 9

Status del personale diretto dall'UE

Lo status delle unità e del personale diretti dall'UE, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l'espletamento e il corretto svolgimento della loro missione, è oggetto di un accordo concluso a norma dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 TFUE.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1. I costi comuni dell'EUTM RCA sono gestiti a norma della decisione (PESC) 2015/528.
2. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUTM RCA è pari a 18 180 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari al 15 % e la percentuale di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari al 60 % per l'impegno e al 15 % per il pagamento.



Articolo 11

Cellula di progetto

1. L'EUTM RCA dispone di una cellula di progetto per identificare e attuare i progetti, finanziati dall'Unione, dagli Stati membri o da Stati terzi, che sono coerenti con i suoi obiettivi e contribuiscono alla realizzazione del mandato.
2. Athena può gestire i contributi finanziari legati ai progetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a norma dell'articolo 30 della decisione (PESC) 2015/528.
3. Né l'Unione né l'AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EUTM RCA nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.

Articolo 12

Comunicazione di informazioni

1. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione delle esigenze dell'EUTM RCA, le informazioni classificate UE che sono prodotte ai fini dell'EUTM RCA, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾, come segue:
 - a) fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l'Unione e lo Stato terzo in questione; o
 - b) fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi.
2. L'AR è altresì autorizzato a comunicare all'ONU e all'UA, in funzione delle necessità operative dell'EUTM RCA, le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'EUTM RCA, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l'AR e le autorità competenti dell'ONU e dell'UA.
3. Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'EUTM RCA, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l'AR e le autorità competenti dello Stato ospitante.
4. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUTM RCA, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ⁽²⁾.
5. L'AR può delegare tali autorizzazioni, nonché la capacità di concludere le disposizioni di cui al presente articolo, ai funzionari del SEAE e/o al comandante della missione dell'UE.

Articolo 13

Entrata in vigore e conclusione

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. L'EUTM RCA cessa di produrre effetti 24 mesi dopo aver raggiunto la piena FOC.

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1º dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).



3. La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando dell'EUTM RCA, conformemente alla pianificazione approvata per la conclusione dell'EUTM RCA e fatte salve le procedure per la verifica e la presentazione dei conti dell'EUTM RCA, di cui alla decisione (PESC) 2015/528.


Fatto a Lussemburgo, il 19 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

16CE1201



DECISIONE DELLA COMMISSIONE (UE) 2016/611

del 15 aprile 2016

relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del turismo a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

[notificata con il numero C(2016) 2137]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1221/2009 impone alla Commissione di elaborare documenti di riferimento per specifici settori economici in consultazione con gli Stati membri e altre parti interessate. Tali documenti di riferimento settoriali sono necessari per aiutare le organizzazioni a concentrarsi maggiormente sugli aspetti ambientali più importanti per un dato settore e permettono di valutare, comunicare e migliorare le proprie prestazioni ambientali. Tali documenti devono includere la migliore pratica di gestione ambientale, indicatori di prestazione ambientale e, ove opportuno, esempi di eccellenza nonché sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali nei settori considerati.
- (2) La comunicazione della Commissione dal titolo «Elaborazione del piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori per l'adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)» ⁽²⁾ stabilisce un piano di lavoro e un elenco indicativo dei settori prioritari ai fini dell'adozione di documenti di riferimento settoriali e transettoriali, compreso il settore del turismo.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il documento di riferimento settoriale sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del turismo è riportato nell'allegato.

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 358 dell'8.12.2011, pag. 2.



Articolo 2

Le organizzazioni del settore del turismo che aderiscono ad EMAS tengono conto del documento di riferimento settoriale e sono invitate pertanto a:

- avvalersi dei pertinenti elementi del documento di riferimento settoriale, quando sviluppano ed applicano il loro sistema di gestione ambientale alla luce delle analisi ambientali;
- dimostrare, nella loro dichiarazione ambientale, come sono stati applicati gli indicatori di prestazione ambientale per lo specifico settore, le migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza descritti nel documento di riferimento settoriale per identificare misure e azioni ed eventualmente stabilire le priorità per migliorare la prestazione ambientale.

Articolo 3

Le organizzazioni che aderiscono ad EMAS non sono obbligate a conformarsi agli esempi di eccellenza di cui al documento di riferimento settoriale, considerato che la natura facoltativa dell'adesione ad EMAS lascia alle organizzazioni stesse la valutazione della fattibilità degli esempi in termini di costi e benefici.


Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione



ALLEGATO

INDICE

1.	Introduzione	
2.	Campo di applicazione	
3.	Migliori pratiche di gestione ambientale, indicatori di prestazione ambientale settoriale ed esempi di eccellenza per il settore del turismo	
3.1.	Questioni trasversali	
3.1.1.	Attuazione del sistema di gestione ambientale	
3.1.2.	Gestione della catena di approvvigionamento	
3.2.	Gestione delle destinazioni turistiche	
3.2.1.	Piani di sviluppo strategico della destinazione	
3.2.2.	Conservazione e gestione della biodiversità	
3.2.3.	Infrastrutture e prestazione di servizi	
3.3.	Attività dei tour operator e delle agenzie di viaggio	
3.3.1.	Ridurre e attenuare l'impatto ambientale delle operazioni di trasporto	
3.3.2.	Incoraggiare il miglioramento ambientale dei prestatori di servizi di ricettività	
3.3.3.	Favorire il miglioramento del luogo di destinazione	
3.3.4.	Sviluppare e promuovere adeguati pacchetti turistici e incoraggiare comportamenti più sostenibili da parte dei turisti	
3.3.5.	Operazioni amministrative e commerciali efficienti	
3.4.	Ridurre al minimo il consumo di acqua nelle strutture ricettive	
3.4.1.	Monitoraggio, manutenzione e ottimizzazione del sistema idrico	
3.4.2.	Dispositivi idraulici efficienti (Sanitari ad efficiente uso d'acqua) nelle località ricettive	
3.4.3.	Gestione interna efficiente	
3.4.4.	Ottimizzare le operazioni di lavanderia su piccola scala	
3.4.5.	Ottimizzare le operazioni di lavanderia su vasta scala o esternalizzate	
3.4.6.	Gestione ottimale delle piscine	
3.4.7.	Riciclaggio dell'acqua piovana e delle acque grigie	
3.5.	Gestione dei rifiuti e delle acque reflue nelle strutture ricettive	
3.5.1.	Prevenzione dei rifiuti	
3.5.2.	Raccolta differenziata dei rifiuti e avvio al riciclaggio	
3.5.3.	Trattamento delle acque reflue	
3.6.	Ridurre al minimo il consumo energetico nelle strutture ricettive	
3.6.1.	Sistemi di monitoraggio e di gestione dell'energia	
3.6.2.	Miglioramento dell'involucro edilizio	



3.6.3.	Ottimizzare i sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria
3.6.4.	Sistemi efficienti di pompe di calore e di riscaldamento/raffreddamento geotermici
3.6.5.	Apparecchi elettrici e di illuminazione efficienti
3.6.6.	Fonti energetiche rinnovabili
3.7.	Cucine di ristoranti e alberghi
3.7.1.	Approvvigionamento «verde» di prodotti alimentari e bevande
3.7.2.	Gestione dei rifiuti organici
3.7.3.	Ottimizzazione delle lavastoviglie, della pulizia e della preparazione dei pasti
3.7.4.	Ottimizzazione della cucina, della ventilazione e del raffreddamento
3.8.	Campeggi
3.8.1.	Educazione ambientale dei campeggiatori
3.8.2.	Gestione ambientale delle zone all'aperto
3.8.3.	Efficienza energetica dei campeggi e generazione di energia rinnovabile
3.8.4.	Efficienza idrica del campeggio
3.8.5.	Riduzione al minimo dei rifiuti campeggi
3.8.6.	Piscine naturali
4.	Principali indicatori di prestazione ambientale per settore specifico raccomandati

1. INTRODUZIONE

Il presente documento è un documento di riferimento settoriale elaborato a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ⁽¹⁾. Al fine di agevolare la comprensione del documento, l'introduzione illustra brevemente la base giuridica del sistema e la sua applicazione.

Il documento è basato su una dettagliata relazione scientifica e strategica ⁽²⁾ (la «relazione sulle migliori pratiche») elaborata dall'Istituto per gli studi sulle prospettive tecnologiche (IPTS), uno dei sette istituti del Centro di ricerca (JRC) della Commissione europea.

Contesto normativo

Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) è stato introdotto nel 1993 con il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio al fine di favorire l'adesione volontaria delle organizzazioni ⁽³⁾. Da allora EMAS ha subito due importanti revisioni:


- il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,
- il regolamento (CE) n. 1221/2009.

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ La relazione scientifica e strategica è pubblicata sul sito del JRC/IPTS al seguente indirizzo: <http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/TourismBEMP.pdf> Le conclusioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale e la relativa applicabilità nonché gli specifici indicatori di prestazione ambientale e gli esempi di eccellenza contenuti nel presente documento di riferimento settoriale sono basati su quanto documentato nella suddetta relazione. Le informazioni generali e i dettagli tecnici sono reperibili al menzionato indirizzo.

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (GUL 168 del 10.7.1993, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GUL 114 del 24.4.2001, pag. 1).



Un nuovo elemento importante dell'ultima revisione, entrata in vigore l'11 gennaio 2010, è l'articolo 46 che verte sull'elaborazione di documenti di riferimento settoriali. Tali documenti includono le migliori pratiche di gestione ambientale (BEMP, *Best Environmental Management Practices*), gli indicatori di prestazione ambientale per settori specifici e, ove opportuno, esempi di eccellenza, oltre a sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni.

Come intendere e usare il presente documento

Il sistema di ecogestione e audit (EMAS) è un sistema di adesione volontaria destinato alle organizzazioni che si impegnano a favore di un costante miglioramento ambientale. All'interno di tale quadro di riferimento, il presente documento di riferimento settoriale fornisce orientamenti specifici per il settore del turismo e illustra alcune possibilità di miglioramento e le migliori pratiche in questo ambito.

Il documento è stato redatto dal Centro comune di ricerca della Commissione europea, con il contributo delle parti interessate. Un gruppo tecnico di lavoro, composto da esperti e da portatori d'interessi del settore e guidato dal Centro comune di ricerca della Commissione europea, ha discusso e infine concordato le migliori pratiche di gestione ambientale, gli indicatori di prestazione ambientale settoriale e gli esempi di eccellenza descritti nel presente documento. In particolare, tali parametri di riferimento sono stati ritenuti rappresentativi dei livelli di prestazione ambientale raggiunti dalle organizzazioni più efficienti del settore.

Il presente documento mira ad aiutare e sostenere tutte le organizzazioni desiderose di migliorare le loro prestazioni ambientali proponendo idee e suggerimenti nonché orientamenti di natura pratica e tecnica.

Esso è rivolto in primo luogo alle organizzazioni che sono già registrate a EMAS e in secondo luogo alle organizzazioni che stanno considerando l'adesione ad EMAS in futuro; infine il documento si rivolge a tutte le organizzazioni che desiderano acquisire informazioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali. Di conseguenza l'obiettivo del presente documento è aiutare tutte le organizzazioni e gli operatori del settore del turismo a concentrarsi sugli aspetti ambientali pertinenti, diretti e indiretti, e a reperire informazioni sulle migliori pratiche e sugli adeguati indicatori di prestazione ambientale specifici del settore al fine di misurare la propria prestazione ambientale, tenendo conto anche degli esempi di eccellenza.

In che modo le organizzazioni aderenti a EMAS devono tener conto dei documenti di riferimento:

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, le organizzazioni che aderiscono a EMAS devono tener conto dei documenti di riferimento a due diversi livelli:

- 1) quando sviluppano e applicano un sistema di gestione ambientale, alla luce delle analisi ambientali (articolo 4, paragrafo 1, lettera b);


Ciò significa che le organizzazioni dovrebbero avvalersi dei pertinenti elementi descritti nel documento di riferimento all'atto di definire e riesaminare i propri traguardi e obiettivi ambientali rispetto ai pertinenti aspetti ambientali individuati nell'analisi ambientale e politica, così come al momento di decidere le azioni da attuare per migliorare le proprie prestazioni ambientali;

- 2) quando predispongono una dichiarazione ambientale [articolo 4, paragrafo 1, lettera d) e articolo 4, paragrafo 4].

Ciò implica che:

- a) le organizzazioni dovrebbero tener conto dei pertinenti indicatori di prestazione ambientale settoriale descritti nel documento di riferimento settoriale al momento della scelta degli indicatori ⁽¹⁾ da utilizzare ai fini della loro relazione sulle prestazioni ambientali.

⁽¹⁾ Ai sensi dell'allegato IV (sezione B, lettera e) del regolamento EMAS, la dichiarazione ambientale deve contenere «una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell'organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi ambientali per quanto riguarda i suoi impatti ambientali significativi. La relazione riporta gli indicatori chiave e gli altri pertinenti indicatori esistenti delle prestazioni ambientali di cui alla sezione C». L'allegato IV — sezione C dispone che «Ogni anno ciascuna organizzazione riferisce inoltre sulle proprie prestazioni attinenti agli aspetti ambientali più specifici indicati nella dichiarazione ambientale e, se disponibili, tiene conto dei documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46».



Quando scelgono la serie di indicatori ai fini della relazione, dovrebbero tenere in considerazione gli indicatori proposti nel corrispondente documento di riferimento settoriale e la loro pertinenza per quanto riguarda gli aspetti ambientali significativi individuati dall'organizzazione nell'analisi ambientale. Gli indicatori vanno presi in considerazione solo se pertinenti per gli aspetti ambientali ritenuti più significativi nell'analisi ambientale;

- b) le organizzazioni dovrebbero indicare nella dichiarazione ambientale in che modo le migliori pratiche di gestione ambientale e, se disponibili, gli esempi di eccellenza, sono stati presi in considerazione.

Esse dovrebbero descrivere in che modo le migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza (che forniscono un'indicazione del livello di prestazione ambientale conseguito dalle organizzazioni più efficienti) sono stati utilizzati per individuare le misure e le azioni, ed eventualmente per stabilire priorità, volte a migliorare (ulteriormente) la loro prestazione ambientale. Tuttavia, non vige l'obbligo di realizzare le migliori pratiche di gestione ambientale o gli esempi di eccellenza individuati, considerato che la natura volontaria di EMAS lascia che siano le organizzazioni stesse a valutare la fattibilità degli esempi e l'attuazione delle migliori pratiche in termini di costi e benefici.

Analogamente agli indicatori di prestazione ambientale, la pertinenza e l'applicabilità delle migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza dovrebbero essere valutati dall'organizzazione sulla base degli aspetti ambientali significativi che essa stessa ha individuato nell'analisi ambientale, nonché degli aspetti tecnici e finanziari.

Elementi dei documenti di riferimento (indicatori, migliori pratiche di gestione ambientale, esempi di eccellenza) non ritenuti pertinenti per quanto riguarda gli aspetti ambientali significativi identificati dall'organizzazione nell'analisi ambientale non dovrebbero essere riportati o descritti nella dichiarazione ambientale.

La partecipazione a EMAS è un processo continuo, il che significa che un'organizzazione, ogniqualvolta intenda migliorare (e riesaminare) la propria prestazione ambientale, consulta il documento su argomenti specifici per trovare ispirazione in merito alle questioni da affrontare man mano nell'ambito di un approccio graduale.


I verificatori ambientali EMAS controllano se e come l'organizzazione abbia tenuto conto del documento di riferimento settoriale nella preparazione della dichiarazione ambientale [articolo 18, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (CE) n. 1221/2009].

Ciò significa che, all'atto del controllo, l'organizzazione dovrà fornire ai verificatori ambientali accreditati le prove di come gli elementi pertinenti del documento di riferimento settoriale sono stati selezionati alla luce delle analisi ambientali e sono stati presi in considerazione. I verificatori non hanno il compito di accertare la conformità agli esempi di eccellenza descritti, bensì devono verificare gli elementi che comprovano in che modo il documento è stato usato come orientamento per individuare gli indicatori e le opportune misure facoltative che l'organizzazione può attuare per migliorare la propria prestazione ambientale.

Data la natura volontaria di EMAS e dei documenti di riferimento, l'onere che grava sull'organizzazione per fornire tali prove non deve essere sproporzionato. In particolare, i verificatori non richiedono una giustificazione per ciascuna delle migliori pratiche, e ciascuno degli indicatori di prestazione ambientale specifici per settore e degli esempi di eccellenza di cui al documento di riferimento settoriale e non considerati pertinenti dall'organizzazione alla luce della sua analisi ambientale. Tuttavia, potrebbero invitare l'organizzazione a tener conto in futuro di ulteriori elementi pertinenti a riprova del suo impegno a favore del costante miglioramento delle prestazioni.

Struttura del documento di riferimento settoriale

Il presente documento consta di quattro capitoli. Il capitolo 1 presenta il contesto giuridico EMAS e illustra le modalità d'uso del presente documento, mentre il capitolo 2 ne definisce l'ambito d'applicazione. Il capitolo 3 descrive in modo conciso le diverse migliori pratiche di gestione ambientale (BEMP, *Best Environmental Management Practices*) corredate di informazioni relative alla loro applicabilità, in generale e a livello di PMI. Quando per una particolare BEMP possono essere formulati specifici indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza, sono indicati anch'essi. Alcuni indicatori ed esempi sono pertinenti per più BEMP e sono quindi ripetuti ogniqualvolta sia opportuno.




Infine il capitolo 4 presenta una tabella esaustiva con una selezione degli indicatori di prestazione ambientale più pertinenti nonché le spiegazioni e gli esempi di eccellenza connessi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento verte su alcune delle attività specificate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ (NACE Rev. 2), e precisamente: la sezione I 55-56 «Servizi di alloggio e di ristorazione», la sezione N 79 «Servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse» e la sezione O 84.11 «Attività generali di amministrazione pubblica».


Il presente documento di riferimento settoriale contempla principalmente le migliori pratiche di gestione ambientale applicate all'interno delle organizzazioni che forniscono ricettività, ristorazione, gestiscono destinazioni turistiche oppure offrono e prenotano viaggi, ricettività o altre attività a scopo turistico (agenzie di viaggio e tour operator) ⁽²⁾. Le società che forniscono servizi di ricettività turistica e servizi di campeggio sono inoltre invitate a consultare le pertinenti disposizioni del marchio UE di qualità ecologica ⁽³⁾. I gestori di destinazioni turistiche possono fare anche riferimento ad altre iniziative dell'UE che promuovono una gestione sostenibile del turismo, quali, tra gli altri, il sistema europeo di indicatori per il turismo (ETIS) ⁽⁴⁾.

I soggetti summenzionati interagiscono con molti altri settori, come si evince dal seguente grafico della catena di valore del turismo. In termini di turismo come prodotto, anche le attività cui partecipa un turista in vacanza costituiscono una parte importante della catena di valore del turismo, e rivestono un possibile interesse ambientale. Tuttavia, esse sono riportate nel presente documento di riferimento settoriale solo nella misura in cui possono essere influenzate dai gestori di destinazioni turistiche e dai tour operator.



Catena del valore nel settore del turismo


⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
⁽²⁾ Il presente documento non si applica direttamente al settore delle crociere. Tuttavia, alcune delle migliori pratiche descritte possono, in certa misura, essere applicabili anche alle crociere.
⁽³⁾ <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>
⁽⁴⁾ ETIS è un insieme di strumenti di gestione e informazione, concepiti per assistere le destinazioni turistiche a monitorare e misurare le loro prestazioni in termini di turismo sostenibile, rispetto ai propri obiettivi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators/index_en.htm



I principali aspetti ambientali e le pressioni che i servizi turistici esercitano sull'ambiente sono presentati nella tabella seguente. Questi aspetti sono stati scelti in quanto maggiormente pertinenti per gli operatori del settore; tuttavia gli aspetti ambientali di cui ciascuna organizzazione dovrebbe tener conto andrebbero valutati caso per caso.

Attività condotte da organizzazioni turistiche (alberghi, campeggi, ristoranti e tour operator) e aspetti e pressioni ambientali associati

Servizio/Attività	Principali aspetti ambientali	Principali pressioni ambientali
Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> — Gestione amministrativa — Accoglienza clienti 	<ul style="list-style-type: none"> — Consumo di energia, acqua e materiali (principalmente carta) — Produzione di rifiuti urbani (grandi quantità di carta) e di rifiuti pericolosi (ad esempio le cartucce di toner)
Servizi tecnici	<ul style="list-style-type: none"> — Produzione di acqua calda e riscaldamento/climatizzazione dei locali — Illuminazione — Ascensori — Piscine — Spazi verdi — Disinfestazioni e derattizzazioni — Riparazioni e manutenzione 	<ul style="list-style-type: none"> — Consumo di energia e di acqua — Consumo di una gamma di prodotti pericolosi — In alcuni casi l'uso di refrigeranti a base di CFC e HCFC (!). — Emissioni nell'atmosfera (gas a effetto serra, inquinanti atmosferici) — Produzione di diversi tipi di rifiuti potenzialmente pericolosi, ad esempio i contenitori di sostanze chimiche vuoti — Produzione di acque reflue
Ristoranti/bar	<ul style="list-style-type: none"> — Prima colazione, cena e pranzo — Bevande e snack 	<ul style="list-style-type: none"> — Pressioni sulla catena di approvvigionamento (cfr. «acquisti») — Consumo di energia, acqua e materie prime — Produzione di rifiuti urbani (in particolare rifiuti alimentari e gli imballaggi)
Cucina	<ul style="list-style-type: none"> — Conservazione degli alimenti — Preparazione degli alimenti — Rigovernatura 	<ul style="list-style-type: none"> — Pressioni sulla catena di approvvigionamento (cfr. «acquisti») — Ingente consumo energetico e idrico — Produzione di rifiuti urbani (in particolare rifiuti alimentari e imballaggi) — Produzione di rifiuti di olio vegetale — Produzione di odori
Uso di camere	<ul style="list-style-type: none"> — Pernottamenti di clienti — Prodotti ad uso dei clienti — Servizi domestici 	<ul style="list-style-type: none"> — Consumo di energia, acqua e materie prime — Uso di prodotti pericolosi — Produzione di rifiuti di imballaggi e piccole quantità di rifiuti urbani — Produzione di acque reflue
Lavanderia	<ul style="list-style-type: none"> — Lavaggio e stiratura abiti dei clienti — Lavaggio e stiratura di biancheria da letto, asciugamani ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> — Ingente consumo energetico e idrico — Uso di prodotti pericolosi — Produzione di acque reflue



Servizio/Attività	Principali aspetti ambientali	Principali pressioni ambientali
Acquisti	<ul style="list-style-type: none"> — Selezione di prodotti e di fornitori — Magazzinaggio dei prodotti 	<ul style="list-style-type: none"> — Pressioni generate dalla catena di approvvigionamento (occupazione del suolo, degrado o distruzione di ecosistemi, disturbo della fauna selvatica, consumo di energia e di acqua, emissioni nell'atmosfera — inquinanti atmosferici e gas a effetto serra -, scarichi in acqua, produzione di rifiuti) — Produzione di rifiuti di imballaggi — Perdite di sostanze pericolose
Attività	<ul style="list-style-type: none"> — Attività al coperto — Attività all'aperto 	<ul style="list-style-type: none"> — Consumo di energia, acqua e materie prime — Impatto sugli ecosistemi locali — Rumore — Produzione di rifiuti urbani — Pressioni generate dalle infrastrutture (cfr. «Edilizia e costruzioni»)
Trasporti	<ul style="list-style-type: none"> — Trasporto di clienti — Trasporto di dipendenti — Trasporto da parte dei fornitori 	<ul style="list-style-type: none"> — Consumo di energia (carburante) — Emissioni atmosferiche — Pressioni generate dalle infrastrutture (cfr. «Edilizia e costruzioni»)
Servizi complementari	<ul style="list-style-type: none"> — Servizi medici, supermercati, negozi di souvenir, terme e centri-benessere, parrucchieri ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> — Consumo di energia, acqua e materie prime — Produzione di rifiuti urbani, e alcuni tipi specifici di rifiuti pericolosi (ad esempio, rifiuti sanitari)
Edilizia e costruzioni	<ul style="list-style-type: none"> — Costruzione di nuove zone o servizi — Manutenzione di zone o servizi esistenti 	<ul style="list-style-type: none"> — Occupazione del suolo — Degrado o distruzione di ecosistemi — Disturbo della fauna selvatica — Consumo di energia e di acqua — Ingente consumo di materie prime e di prodotti pericolosi — Consistente produzione di rifiuti da costruzione — Produzione di rifiuti pericolosi

(¹) CFC e HCFC indicano, rispettivamente, i clorofluorocarburi e gli idroclorofluorocarburi.

Le migliori pratiche di gestione ambientale (BEMP) presentate nel presente documento di riferimento settoriale sono raggruppate come segue:

- BEMP volte a migliorare le questioni trasversali nel settore del turismo,
- BEMP volte a migliorare la gestione di destinazioni turistiche (¹),
- BEMP volte a migliorare le attività dei tour operator e delle agenzie di viaggio,
- BEMP volte a ridurre al minimo il consumo di acqua nelle strutture ricettive,

(¹) La gestione di destinazioni turistiche è il coordinamento di tutti i pertinenti operatori pubblici e privati, svolto solitamente da un ente pubblico con o senza partecipazione privata, inteso a sostenere lo sviluppo del turismo in una destinazione prendendo decisioni strategiche, attuando azioni politiche, mantenendo e promuovendo il patrimonio culturale e naturale e i luoghi di attrazione, coordinando eventi/festival, raccogliendo risorse per i progetti connessi al turismo, facilitando la cooperazione tra le imprese, garantendo infrastrutture e servizi.



- BEMP volte a ridurre al minimo la produzione di rifiuti nelle strutture ricettive,
- BEMP volte a ridurre al minimo il consumo di energia nelle strutture ricettive,
- BEMP volte a migliorare le cucine di ristoranti e alberghi,
- BEMP volte a migliorare i campeggi.

Le BEMP contemplano gli aspetti ambientali più importanti del settore.

3. MIGLIORI PRATICHE DI GESTIONE AMBIENTALE, INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE SETTORIALE ED ESEMPI DI ECCELLENZA PER IL SETTORE DEL TURISMO

3.1. Questioni trasversali

3.1.1. Attuazione del sistema di gestione ambientale

La BEMP consiste nel procedere a una valutazione dei principali aspetti ambientali diretti e indiretti associati all'organizzazione, e nell'applicare i pertinenti indicatori di prestazione e confrontarli con i relativi esempi di eccellenza.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti gli operatori del turismo, compresi i gestori di destinazioni turistiche, i tour operator, i prestatori di servizi di ricettività, di ristorazione, di attività turistiche e gli operatori dei trasporti. Questa BEMP è anche pienamente applicabile alle **piccole imprese** ⁽¹⁾.


Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatore di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i1) Attuazione di un sistema di gestione ambientale (sì/no)	<p>(e1) Adeguati indicatori sono utilizzati per monitorare costantemente tutti gli aspetti pertinenti delle prestazioni ambientali, compresi gli aspetti meno facilmente misurabili e quelli indiretti, quali gli effetti sulla biodiversità.</p> <p>(e2) A tutto il personale sono fornite informazioni sugli obiettivi ambientali e attività di formazione sulle pertinenti misure di gestione ambientale.</p> <p>(e3) Ove possibile, sono applicate le migliori pratiche di gestione ambientale.</p>

3.1.2. Gestione della catena di approvvigionamento

La BEMP consiste nel passare al vaglio le catene di approvvigionamento dei prodotti e dei servizi utilizzati dall'organizzazione al fine di individuare i punti critici sotto il profilo ambientale della catena di approvvigionamento, tenendo conto dell'intera catena del valore, e nell'individuare i pertinenti punti di controllo (ad esempio, la selezione dei prodotti, la prevenzione dei rifiuti, gli appalti ecocompatibili, i criteri di scelta dei fornitori) che possono essere utilizzati per ridurre al minimo l'impatto ambientale lungo l'intera catena del valore.

⁽¹⁾ Si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR (raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).



Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti gli operatori del turismo, compresi i gestori di destinazioni turistiche, i tour operator, i prestatori di servizi di ricettività, di ristorazione e di attività turistiche e gli operatori dei trasporti. Questa BEMP è anche pienamente applicabile alle **piccole imprese**.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatore di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i2) Percentuale di prodotti e servizi conformi a specifici criteri ambientali (%)	<p>(e4) L'organizzazione ha applicato il concetto del ciclo di vita per individuare le opzioni di miglioramento in tutte le principali catene di approvvigionamento interessate da criticità ambientali.</p> <p>(e5) ≥ 97 % delle sostanze chimiche (in peso del principio attivo o in volume acquistato) utilizzato nelle strutture ricettive e di ristorazione è certificato da un marchio di qualità ecologica ISO tipo I ⁽¹⁾ (o si può dimostrare che corrisponde alla soluzione disponibile più rispettosa dell'ambiente).</p> <p>(e6) ≥ 97 % di tutto il legno, la carta e il cartone acquistati dalle strutture ricettive e dai ristoranti è prodotto con materiali riciclati o ecocertificati (Ecolabel, FSC, PEFC).</p>

(1) Nell'ambito della serie di norme ambientali ISO 14000, l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione ha redatto una specifica sottoserie (ISO 14020) per l'etichettatura ambientale, che contempla tre tipi di regimi di etichettatura. In questo contesto, il marchio di qualità ecologica «Tipo I» è un marchio basato su più criteri, sviluppato da terzi. Ad esempio, a livello dell'UE, si tratta del «marchio UE di qualità ecologica» o, a livello nazionale o multilaterale, del «Blaue Engel», del «marchio di qualità austriaco» e del «Nordic Swan».

3.2. Gestione delle destinazioni turistiche

3.2.1. Piani di sviluppo strategico della destinazione

La BEMP consiste nell'istituire un'unità o organizzazione responsabile della strategia di sviluppo sostenibile della destinazione turistica, che coordina i dipartimenti competenti e i soggetti portatori d'interessi per attuare azioni specifiche nel quadro di un piano per la destinazione turistica.

Applicabilità


Questa BEMP è applicabile a tutte le destinazioni turistiche, da parte delle unità nell'ambito delle strutture pubbliche responsabili per la gestione di destinazioni turistiche o delle organizzazioni pubbliche o private di gestione di destinazioni turistiche. Questa BEMP è applicabile anche alle piccole amministrazioni pubbliche e alle **piccole imprese** che partecipano alla gestione di destinazioni turistiche.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
(i3) Attuazione di un piano di destinazione turistica sostenibile (sì/no)	(e7) Attuazione di un piano di destinazione turistica che: i) copre l'intera zona di destinazione; ii) include il coordinamento di tutti i pertinenti operatori pubblici e privati; iii) affronta le principali sfide ambientali all'interno della destinazione.

3.2.2. Conservazione e gestione della biodiversità

La BEMP consiste nel monitorare lo stato della biodiversità nella destinazione turistica, e nell'attuare un piano di conservazione e gestione della biodiversità che protegga e migliori l'insieme della biodiversità esistente nella destinazione attraverso, ad esempio, restrizioni allo sviluppo edilizio e misure compensative.



Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutte le destinazioni turistiche. Destinazioni ad alto valore naturalistico dovrebbero conservare la loro biodiversità mentre le destinazioni a basso valore naturalistico dovrebbero adottare misure per accrescerla. Questa BEMP è applicabile anche alle **piccole imprese** che partecipano alla gestione di destinazioni turistiche.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
(i4) Attuazione di un piano di gestione della biodiversità (sì/no)	(e8) Ridurre al minimo e compensare eventuali dislocazioni della biodiversità causate dallo sviluppo del turismo in modo da preservare o aumentare il livello di biodiversità nelle zone ad alto valore naturalistico, e da aumentare quello delle zone degradate.
(i5) Abbondanza delle specie nella zona di destinazione turistica	
(i6) Zona protetta (ettari o percentuale della superficie totale della zona di destinazione turistica)	

3.2.3. Infrastrutture e prestazione di servizi

La BEMP consiste nel garantire che nella destinazione turistica i servizi legati all'ambiente, in particolare l'approvvigionamento idrico, il trattamento delle acque reflue, la gestione dei rifiuti (in particolare le misure adottate in materia di riciclaggio) e la gestione del trasporto pubblico/del traffico, siano sufficienti per far fronte ai picchi di domanda durante l'alta stagione turistica in modo sostenibile.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutte le destinazioni turistiche. Corrisponde, in generale, a una buona gestione da parte delle amministrazioni pubbliche, ma è particolarmente rilevante laddove il turismo genera una grande domanda di servizi stagionali supplementari. Questa BEMP è applicabile anche alle piccole amministrazioni pubbliche locali e alle **piccole imprese** che partecipano alla gestione di destinazioni turistiche o che forniscono servizi legati all'ambiente nella zona di destinazione turistica.


Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i7) Consumo giornaliero di acqua per ospite (l/ospite per giorno)	(e9) I servizi, tra cui i trasporti pubblici, l'approvvigionamento idrico, il trattamento delle acque reflue e il riciclaggio dei rifiuti, sono intesi a far fronte ai picchi di domanda e garantire la sostenibilità del turismo nella destinazione turistica.
(i8) Percentuale di acque reflue avviate a trattamento secondario o terziario (%)	
(i9) Percentuale di rifiuti solidi urbani avviate al riciclaggio o alla digestione anaerobica (%)	(e10) ≥ 95 % delle acque reflue prodotte nella destinazione riceve almeno un trattamento secondario o un trattamento terziario per lo scarico verso acque riceventi sensibili, anche in alta stagione turistica.
(i10) Percentuale di viaggi effettuati con i trasporti pubblici, gli spostamenti a piedi e in bicicletta nella destinazione da parte dei turisti (%)	(e11) ≥ 95 % dei rifiuti solidi urbani viene smaltito in discarica e avviato al riciclaggio o alla digestione anaerobica.
(i11) Percentuale della domanda finale di energia soddisfatta mediante energia rinnovabile prodotta in loco (%)	(e12) Il consumo idrico medio per turista è ≤ 200 l per ospite al giorno.
	(e13) I trasporti pubblici, gli spostamenti a piedi e in bicicletta rappresentano ≥ 80 % dei viaggi effettuati dai turisti nella città di destinazione.

3.3. Attività dei tour operator e delle agenzie di viaggio

3.3.1. Ridurre e attenuare l'impatto ambientale delle operazioni di trasporto

La BEMP consiste nel rivedere l'offerta dei pacchetti turistici proposti al fine di evitare voli inutili (vale a dire i voli che possono essere adeguatamente sostituiti con trasporti terrestri o fluviali), selezionare prestatori di servizi di trasporto ad elevata efficienza energetica (compagnie aeree, autobus/pullman, traghetti, navi, imbarcazioni) e compensare tutte le emissioni di gas a effetto serra derivanti dai trasporti utilizzando sistemi di compensazione certificati. Per le società che



gestiscono le proprie operazioni di trasporto, la BEMP consiste nell'attuare misure di efficienza energetica per le flotte di trasporto (proprie o noleggiate), compresi appalti ecocompatibili dei veicoli più efficienti e a basse emissioni, dotare gli aeromobili e gli autobus/pullman di dispositivi di risparmio energetico quali alette, e ottimizzare le operazioni (ad esempio massimizzare i fattori di carico).

Applicabilità

La revisione dell'offerta dei pacchetti turistici e la riduzione del trasporto aereo sono applicabili a tutti i tour operator e le agenzie di viaggio, comprese le piccole imprese.

Le misure intese a migliorare l'efficienza energetica nel settore dei trasporti e ridurre le sue emissioni nell'atmosfera sono direttamente applicabili ai tour operator che hanno il controllo sulle proprie flotte di trasporto, ed applicabili come criteri di selezione e criteri contrattuali per i tour operator che stipulano contratti di servizi di trasporto. Questa BEMP è applicabile anche, con alcune limitazioni, alle **piccole imprese** poiché la loro influenza sugli aeromobili è in genere molto limitata ma possono essere proprietarie o gestire un proprio servizio di trasporti stradali o fluviali.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i12) Evitare voli inutili (sì/no)	(e14) I tour operator non offrono voli per: i) destinazioni che distano meno di 700 km; ii) destinazioni che distano fino a 2 000 km per un soggiorno inferiore a 8 giorni, o; iii) destinazioni che distano più di 2 000 km per un soggiorno inferiore a 14 giorni.
(i13) Emissioni di gas a effetto serra specifiche dei trasporti (kg di CO ₂ /passeggero-km)	
(i14) Percentuale di emissioni di gas a effetto serra dovute ai trasporti compensata con crediti di carbonio certificati (%)	
	(e15) Il consumo medio specifico di carburante delle flotte aeree del tour operator è di $\leq 2,7$ litri per 100 passeggeri-km.
	(e16) Il consumo medio di carburante della flotta di autobus/pullman $\leq 0,75$ litri per 100 passeggeri-km e almeno il 90 % della flotta è conforme a EURO V o dotato di sistemi di carburanti alternativi.
	(e17) Le emissioni di gas serra prodotte dal trasporto di tutti i pacchetti venduti sono automaticamente compensate dall'investimento diretto in progetti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o dall'acquisto di crediti di carbonio certificati.

3.3.2. Incoraggiare il miglioramento ambientale dei prestatori di servizi di ricettività

La BEMP consiste nell'obbligare o incoraggiare la certificazione ambientale delle strutture alberghiere, o nell'imporre il rispetto di criteri ambientali specifici, o nel richiedere una rendicontazione delle prestazioni ambientali che può essere utilizzata per conseguire gli obiettivi di riferimento.

Applicabilità

Tutti i tour operator possono applicare questa BEMP. Può essere più facile per piccoli tour operator scegliere i propri fornitori sulla base di una certificazione ambientale rilasciata da terzi e per i grandi tour operator applicare i propri criteri e/o un processo di valutazione comparativa. Questa BEMP è applicabile alle **piccole imprese** con alcune limitazioni, in quanto può essere difficile per loro stabilire criteri per i fornitori. Tuttavia, le **piccole imprese** possono ricorrere alle certificazioni ambientali esistenti per selezionare i loro fornitori (si deve dare la preferenza alla certificazione verificata da terzi, ad esempio, il marchio Ecolabel UE).

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatore di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
(i15) Percentuale di fornitori di servizi ricettivi (per ospiti per notte o in valore venduto) rispondente a criteri ambientali specifici (%)	(e18) ≥ 90 % di fornitori di servizi ricettivi, sulla base del valore delle vendite o dei pernottamenti, è conforme a una serie di requisiti ambientali (preferibilmente riconosciuti da certificazione da parte di terzi).



3.3.3. Favorire il miglioramento del luogo di destinazione

La BEMP consiste nel favorire il miglioramento ambientale delle destinazioni turistiche facendo leva su migliori prestazioni ambientali da parte delle organizzazioni dei fornitori locali e delle organizzazioni e delle autorità di gestione di destinazioni turistiche, nonché intraprendendo direttamente programmi di miglioramento quali il ripristino degli habitat nelle principali destinazioni turistiche.

Applicabilità

Questa BEMP è direttamente applicabile ai grandi tour operator. Le **piccole imprese** possono coordinare le loro azioni mediante raggruppamenti o consorzi o in partenariato pubblico/privato con le autorità locali o regionali.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
(i16) Percentuale di servizi sottoposti a miglioramento ambientale nella destinazione turistica (%)	(e19) Il tour operator favorisce il miglioramento ambientale nella destinazione turistica: i) migliorando la prestazione della catena di approvvigionamento; ii) condizionando la gestione delle destinazioni turistiche; iii) mediante programmi diretti di miglioramento.
(i17) Partecipazione a progetti di miglioramento ambientale nella destinazione turistica (sì/no)	

3.3.4. Sviluppare e promuovere adeguati pacchetti turistici e incoraggiare comportamenti più sostenibili da parte dei turisti

La BEMP consiste nello sviluppare e promuovere pacchetti turistici che escludono le opzioni più dannose per l'ambiente, e nell'includere opzioni favorevoli all'ambiente in materia di trasporti, servizi ricettivi e attività turistiche. Inoltre, i tour operator e gli agenti di viaggio dovrebbero fornire ai clienti informazioni sull'impatto ambientale dei pacchetti turistici e trasmettere loro messaggi positivi sulle decisioni sostenibili e responsabili che i clienti possono adottare per ridurre al minimo il loro impatto ambientale al momento della scelta della loro vacanza e nel corso del soggiorno.

Applicabilità

Tutti i tour operator, comprese le **piccole imprese**, possono adottare misure basate su questa BEMP.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i18) Percentuale di tour ad elevata sostenibilità venduti (ad esempio ecocertificati) (in termini di valore) (%)	(e20) Il tour operator promuove pacchetti turistici sostenibili nel suo materiale pubblicitario generale.
	(e21) I pacchetti di offerta turistica sostenibile di punta (ad esempio, pacchetti di viaggio con marchio di qualità austriaco) rappresentano una quota delle vendite ≥ 10 %.
	(e22) Il tour operator utilizza metodi di marketing e di comunicazione efficaci per incoraggiare scelte più sostenibili nell'offerta dei pacchetti turistici.
	(e23) Il tour operator fornisce a tutti i suoi clienti informazioni sulle destinazioni e di sensibilizzazione al fine di incoraggiare un comportamento sostenibile nella destinazione turistica.



3.3.5. Operazioni amministrative e commerciali efficienti

La BEMP consiste nel ridurre al minimo l'impiego di risorse, in particolare carta e inchiostro, nelle operazioni pubblicitarie e amministrative, nel selezionare materiali e servizi ecocertificati (ad esempio servizi di stampa), e nell'assicurare l'efficienza energetica ⁽¹⁾ e idrica in tutte le operazioni amministrative e commerciali.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti i tour operator.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i19) Consumo di carta per cliente (g/cliente)	(e24) La stampa di documenti amministrativi e di materiale promozionale: i) viene evitata quando possibile; ii) è effettuata su carta riciclata al 100 % o dotata di certificazione ambientale (e.g. ecocertificata, FSC, PEFC); iii) è effettuata da servizi di copisteria dotati di certificazione ambientale (ad esempio EMAS, ISO14001). (e25) Sono attuati piani di gestione dell'energia e delle emissioni di gas a effetto serra e il consumo di energia e le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività commerciali e amministrative sono registrati e espressi in m ² di spazio commerciale e amministrativo per anno e per cliente. (e26) Il consumo di acqua è ≤ 2,0 m ³ per dipendente e per anno.
(i20) Certificazione ambientale della carta e della stampa (sì/no)	
(i21) Le emissioni specifiche di CO ₂ derivanti dalle attività amministrative e commerciali (kg CO ₂ /cliente o kg CO ₂ /m ² anno)	
(i22) Consumo annuo di acqua negli edifici adibiti a uffici per dipendente (l/dipendente-anno)	

3.4. Ridurre al minimo il consumo di acqua nelle strutture ricettive

3.4.1. Monitoraggio, manutenzione e ottimizzazione del sistema idrico

La BEMP consiste nell'effettuare una verifica del consumo di acqua e nel monitorarlo nei principali processi e nelle principali zone ad elevato consumo idrico (mediante contatori individuali) al fine di individuare le possibilità di miglioramento dell'efficienza, e nel prevedere la manutenzione di tutte le attrezzature grazie a adeguate ispezioni periodiche, anche durante i servizi di pulizia.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile alle strutture ricettive di ogni tipo e dimensione, comprese le **piccole imprese**. Tuttavia, non è indispensabile dotare di contatori individuali i piccoli impianti.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatore di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i23) Consumo d'acqua per ospite-notte (l/ospite-notte)	(e27) Attuazione di piani di gestione idrica specifici per sito, comprendenti: i) l'installazione di contatori individuali in tutti i processi e tutte le zone ad elevato consumo idrico, e relativo confronto con i valori di riferimento; ii) l'ispezione e la manutenzione periodica dei «punti soggetti a perdite» delle reti e degli apparecchi idrici. (e28) Il consumo totale di acqua è di ≤ 140 l per ospite-notte negli alberghi con servizi completi e ≤ 100 l per ospite-notte nelle strutture in cui la maggioranza dei bagni sono condivisi (ad esempio, ostelli).

⁽¹⁾ La BEMP può essere attuata nel quadro di un sistema di gestione dell'energia conformemente alla norma ISO 50001.



3.4.2. Dispositivi idraulici efficienti (Sanitari ad efficiente uso d'acqua) nelle località ricettive

La BEMP consiste nell'installare dispositivi idraulici efficienti, compresi riduttori di flusso nei rubinetti e docce termostatiche con riduttori di flusso, WC a doppio scarico e flusso ridotto, e orinatoi senz'acqua; nel frattempo, possono essere montati aeratori nelle strutture sanitarie esistenti.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile alle strutture ricettive di ogni tipo e dimensione, comprese le **piccole imprese**. In caso di ristrutturazione recente, le misure quali l'installazione di aeratori sono tuttora applicabili.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatore di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i23) Consumo d'acqua per ospite-notte (l/ospite-notte)	(e29) Il consumo di acqua e il relativo consumo energetico per il riscaldamento dell'acqua sono rispettivamente di ≤ 100 l e 3,0 kWh/ospite-notte per le camere con bagno.
(i24) Consumo di energia per il riscaldamento dell'acqua (kWh/ospite-notte)	
(i25) Portata di docce e servizi igienici, orinatoi e scarico dei wc (l/min o l/scarico)	
	(e30) La portata delle docce è di ≤ 7 l/min, la portata dei rubinetti del bagno è di ≤ 6 l/min (≤ 4 l/min per rubinetti nuovi), lo scarico medio effettivo dell'acqua del wc è di $\leq 4,5$ l; sono installati orinatoi senz'acqua.

3.4.3. Gestione interna efficiente

La BEMP consiste nel minimizzare i requisiti di lavanderia ricorrendo ad appalti «verdi» per l'acquisto di biancheria da letto e asciugamani (in termini di dimensioni, densità, colore, materiali), e nell'invitare o incoraggiare gli ospiti al riutilizzo della biancheria da letto e degli asciugamani. Le migliori pratiche prevedono inoltre di formare il personale ai metodi di pulizia che all'insegna dell'uso efficiente dell'acqua e dei prodotti chimici, e di acquistare forniture dotate di certificazione ambientale per le camere e i bagni.


Applicabilità

Questa BEMP è applicabile alle strutture ricettive di ogni tipo e dimensione, comprese le **piccole imprese**. Al fine di ridurre le operazioni di lavanderia, è applicabile ovunque la selezione di tessuti più efficienti per la biancheria da letto; per contro, per le strutture ricettive con un'elevata percentuale di pernottamenti di una sola notte, non è molto importante incoraggiare gli ospiti a riutilizzare la biancheria.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i26) Massa di biancheria da lavare per pernottamento (kg/notte)	(e31) Almeno l'80 % della biancheria da letto è costituito da una miscela cotone-poliestere ⁽¹⁾ o di lino.
(i27) Percentuale di riutilizzo di asciugamani e lenzuola (%)	(e32) Almeno l'80 % di tessuti da camera ha ottenuto un marchio di qualità ecologica ISO tipo I (ad esempio, il marchio Ecolabel UE) o sono ottenuti dall'agricoltura biologica.
(i28) Consumo di prodotti chimici per la pulizia e la rigovernatura in termini di ingredienti chimici attivi per ospite-notte (g/ospite-notte)	(e33) Il consumo di prodotti chimici per la pulizia e la rigovernatura (esclusi i detersivi e i detersivi per bucato, i prodotti speciali di pulizia e i prodotti chimici per piscine) è di ≤ 10 g di ingredienti chimici attivi per ospite-notte.
(i29) Percentuale di prodotti chimici e tessuti dotati di marchio di qualità ecologica ISO tipo I (%)	(e34) Il riutilizzo di asciugamani e biancheria da letto permette di ridurre di almeno il 30 % il quantitativo di biancheria da lavare. (e35) Almeno l'80 % (in peso di ingrediente attivo o volume acquistato) dei detersivi multiuso, detersivi per sanitari, saponi e shampoo utilizzati dalla struttura ricettiva deve avere ottenuto un marchio di qualità ecologica ISO tipo I (per esempio, il marchio UE di qualità ecologica).

⁽¹⁾ La biancheria da letto costituita da una miscela cotone-poliestere presenta una maggiore sostenibilità e richiede meno energia per il lavaggio rispetto alla biancheria di puro cotone.



3.4.4. Ottimizzare le operazioni di lavanderia su piccola scala

La BEMP consiste nell'acquistare le lavatrici più efficienti in termini di consumo idrico (e quindi più efficienti sul piano energetico), nonché le asciugabiancheria e le stiratrici più efficienti sul piano energetico (ad esempio, asciugatrici a pompa di calore) e nel riutilizzare l'acqua di risciacquo e, nelle regioni che presentano gravi problemi di approvvigionamento idrico, l'acqua di lavaggio previa microfiltrazione. Le migliori prassi consistono anche nel recuperare il calore dalle acque reflue e dall'aria di ventilazione evacuata.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile alle strutture ricettive di ogni tipo e dimensione che provvedono in loco alle operazioni di lavanderia, comprese le **piccole imprese**.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i30) Consumo di acqua per kg di biancheria (l/kg)	(e36) Per le operazioni di lavanderia su piccola scala, tutte le nuove lavatrici per uso domestico sono di classe A + + + secondo il sistema di etichettatura energetica dell'UE, e il consumo medio di acqua delle lavatrici commerciali è ≤ 7 l per kg di biancheria lavata.
(i30) Consumo di energia per kg di biancheria (kWh/kg)	
(i32) Percentuale di detersivi per bucato contrassegnati dal marchio di qualità ecologica (%)	
	(e37) Il consumo energetico totale delle operazioni di lavanderia su piccola scala in loco è ≤ 2,0 kWh/kg di tessuto (articoli di lavanderia asciutti e finiti).
	(e38) Almeno l'80 % dei detersivi per le operazioni di lavanderia su piccola scala (in peso di principi attivi o in volume acquistato) ha ottenuto un marchio di qualità ecologica ISO tipo I (Ecolabel UE, Nordic Swan, Blaue Engel).

3.4.5. Ottimizzare le operazioni di lavanderia su vasta scala o esternalizzate

La BEMP consiste nel selezionare un fornitore di servizi di lavanderia efficiente che sia certificato da un marchio di qualità ecologica ISO tipo I o che rispetti tali criteri, o nell'assicurare che le operazioni di lavanderia su vasta scala effettuate in loco rispettino tali criteri.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile alle grandi strutture ricettive che effettuano operazioni di lavanderia su larga scala in loco, nonché ai gestori di lavanderie commerciali. Questa BEMP è applicabile anche ad altre strutture ricettive di ogni dimensione, comprese le **piccole imprese**, nella misura in cui i criteri sono applicabili all'acquisto di servizi di lavanderia mediante appalti pubblici ecologici.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i33) Servizi di lavanderia con marchio di qualità ecologica (sì/no)	(e39) Tutte le operazioni di lavanderia esternalizzate sono effettuate da un fornitore cui è stato assegnato un marchio di qualità ecologica ISO tipo I (ad esempio Nordic Swan), e tutte le operazioni di lavanderia su larga scala effettuate internamente o quelle subappaltate a prestatori di servizi non certificati rispettano i parametri di riferimento applicabili.
(i30) Consumo di acqua per kg di biancheria (l/kg)	
(i30) Consumo di energia per kg di biancheria (kWh/kg)	
(i32) Percentuale di detersivi per bucato contrassegnati dal marchio di qualità ecologica (%)	
	(e40) Il consumo totale di acqua per l'intero ciclo di lavaggio durante le operazioni di lavanderia su grande scala è di ≤ 5 l/kg di biancheria per le strutture ricettive e di ≤ 9 l/kg per i ristoranti.



Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
	(e41) Il consumo totale di energia per il trattamento su larga scala di articoli di lavanderia asciutti e finiti è di $\leq 0,90$ kWh/kg di biancheria per le strutture ricettive e di $\leq 1,45$ kWh/kg per i ristoranti.
	(e42) Per le operazioni di lavanderia su larga scala, uso esclusivo di detergenti per uso professionale e conformi ad un marchio di qualità ecologica ISO tipo I (ad esempio, il marchio Ecolabel UE, Nordic Swan), utilizzati in dosi appropriate.

3.4.6. Gestione ottimale delle piscine

La BEMP consiste nell'ottimizzare la frequenza e il calendario del controlavaggio in funzione del calo di pressione anziché ad intervalli regolari, ricorrere all'ozonizzazione o al trattamento con raggi UV e controllare attentamente i dosaggi per ridurre al minimo l'impiego di cloro e recuperare il calore dell'aria di ventilazione evacuato.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile alle strutture ricettive dotate di piscina, comprese le **piccole imprese**.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
(i34) Attuazione di un piano di gestione ambientale per le piscine (sì/no)	(e43) Attuazione di un piano di efficienza per le piscine e le aree termali, comprendente: i) il confronto, rispetto a un livello di riferimento, del consumo specifico di acqua, energia e sostanze chimiche nelle piscine e nelle aree termali, espresso in m ² di superficie per ospite-notte; ii) la riduzione del consumo di cloro mediante un dosaggio ottimizzato e l'applicazione di metodi di disinfezione complementari quali ozonizzazione e trattamento UV.
(i35) Applicazione di ozonizzazione o trattamento UV (sì/no)	

3.4.7. Riciclaggio dell'acqua piovana e delle acque grigie


La BEMP consiste nell'installare un sistema di recupero delle acque grigie destinato ad essere utilizzato all'interno dei locali (ad esempio lo scarico dei wc) previo trattamento o all'esterno (ad esempio, i sistemi di irrigazione), o un sistema di raccolta dell'acqua piovana per l'uso all'interno degli edifici.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutte le strutture ricettive. I sistemi di riciclaggio dell'acqua possono essere installati durante la costruzione degli edifici o in occasione di una ristrutturazione importante. L'applicabilità alle **piccole imprese** può essere limitata a causa degli alti costi di investimento.

Indicatore di prestazione ambientale ed esempio di eccellenza associato

Indicatore di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
(i36) Attuazione del riciclaggio di acqua piovana e delle acque grigie	(e44) Installazione di un sistema di riciclaggio dell'acqua piovana che risponde alla domanda di acqua interna e/o di un sistema di riciclaggio delle acque grigie che risponde alla domanda interna o esterna



3.5. Gestione dei rifiuti e delle acque reflue nelle strutture ricettive

3.5.1. Prevenzione dei rifiuti

La BEMP consiste nel prevenire la produzione di rifiuti ricorrendo agli appalti pubblici verdi per l'acquisto dei prodotti — in modo da evitare, per esempio, gli articoli monouso (alimenti, saponi, shampoo) e acquistare i prodotti di pulizia in forma concentrata e alla rinfusa — e applicando un'attenta politica dei volumi di appalto.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile alle strutture ricettive di ogni tipo e dimensione, comprese le **piccole imprese**.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i37) Produzione di rifiuti per ospite-notte (kg/ospite-notte)	(e45) Produzione totale di rifiuti (differenziati e indifferenziati) $\leq 0,6$ kg per ospite-notte.

3.5.2. Raccolta differenziata dei rifiuti e avvio al riciclaggio

La BEMP consiste nel fornire impianti per la raccolta differenziata in tutto l'edificio, al fine di garantire che vi sia una chiara procedura per la raccolta differenziata e stipulare contratti per servizi di riciclaggio adeguati almeno per il vetro, la carta e il cartone, la plastica, i metalli e i rifiuti organici.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile alle strutture ricettive di ogni tipo e dimensione, comprese le **piccole imprese**.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati


Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i38) Percentuale di rifiuti avviati a riutilizzo o riciclaggio (%)	(e46) Almeno l'84 % dei rifiuti, espresso in peso, è avviato al riciclaggio.
(i39) Produzione di rifiuti indifferenziati per ospite-notte (kg/ospite-notte)	(e47) I rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento sono $\leq 0,16$ kg per ospite-notte.

3.5.3. Trattamento delle acque reflue

La BEMP consiste nell'installare un sistema di depurazione delle acque reflue in loco che assicuri almeno un trattamento secondario e un trattamento terziario delle acque reflue e preveda almeno un pretrattamento di separazione di solidi e di decantazione del particolato, seguito da un trattamento biologico efficace (ad esempio in un reattore biologico sequenziale) onde eliminare gran parte di COD, BOD, azoto e fosforo dall'effluente finale. I fanghi devono essere trattati e smaltiti con metodi ecologicamente accettabili.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile alle strutture ricettive di ogni tipo e dimensione che non sono collegate a una rete fognaria, comprese le **piccole imprese**.



Indicatore di prestazione ambientale ed esempio di eccellenza associato

Indicatore di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
(i40) Efficienza del trattamento delle acque reflue in loco (ad esempio % di BOD, COD)	(e48) Quando non è possibile inviare le acque reflue ad un trattamento centralizzato, il trattamento in loco comprende un trattamento preliminare (setaccio/griglia, omogeneizzazione e decantazione), seguito da un trattamento biologico con > 95 % di rimozione di BOD ₅ , > 90 % di nitrificazione e digestione anaerobica (all'esterno del sito) dei fanghi in eccesso.
(i41) Concentrazione negli effluenti finali (mg/l) (ad esempio, BOD, COD, azoto totale, fosforo)	

3.6. Ridurre al minimo il consumo energetico nelle strutture ricettive

3.6.1. Sistemi di monitoraggio e di gestione dell'energia

La BEMP consiste nell'effettuare un audit energetico e monitorare il consumo di energia nei principali processi ad alta intensità energetica e nelle principali zone di consumo di energia (contatori individuali) per individuare le possibilità di miglioramento dell'efficienza, e prevedere adeguate ispezioni periodiche per assicurare la manutenzione di tutte le attrezzature ⁽¹⁾.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile alle strutture ricettive di ogni tipo e dimensione, comprese le **piccole imprese**. La diffusione dei contatori individuali e i sistemi di gestione degli edifici non sono applicabili agli impianti di piccole dimensioni.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i42) Attuazione di un piano di gestione dell'energia specifico per il sito (sì/no)	(e49) Attuazione di un piano di gestione energetica specifico per ciascun sito, comprendente: i) l'installazione di contatori individuali in tutti i processi ad elevato consumo energetico, nonché un confronto con valori di riferimento; ii) il calcolo e la comunicazione del consumo di energia primaria e delle emissioni di CO ₂ legate all'energia. (e50) Per gli edifici esistenti, il consumo finale di energia per il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata (HVAC) e per il riscaldamento dell'acqua è ≤ 75 kWh, o il consumo energetico finale è ≤ 180 kWh/m ² di superficie riscaldata o raffreddata all'anno.
(i43) Uso energetico specifico (kWh/m ² anno)	

3.6.2. Miglioramento dell'involucro edilizio

Per gli edifici di nuova costruzione, la BEMP consiste nel garantire che queste siano conformi ai più alti livelli di prestazione energetica, come quelli certificati dalle norme PassiveHouse and Minergie P ⁽²⁾. Per gli edifici esistenti, la BEMP consiste in un miglioramento per ridurre al minimo le esigenze di riscaldamento e raffreddamento. Per gli edifici esistenti, la BEMP consiste nell'adeguamento tecnico per ridurre al minimo il fabbisogno energetico di riscaldamento e raffreddamento ⁽³⁾.


Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti i tipi di strutture ricettive durante la costruzione o l'esecuzione di ristrutturazioni importanti e nella scelta dell'edificio per le organizzazioni che prendono in affitto i loro locali. La possibilità per le piccole imprese di attuare questa BEMP può essere limitata nel caso di ammodernamento di un edificio esistente, a causa degli alti costi di investimento.

⁽¹⁾ La BEMP può essere attuata nel quadro di un sistema di gestione dell'energia conformemente alla norma ISO 50001.

⁽²⁾ Passive House e Minergie P sono due esempi di standard di costruzione molto ambiziosi in termini di rendimento energetico. I requisiti sono descritti rispettivamente ai seguenti indirizzi: http://www.passiv.de/en/02_informations/02_passive-house-requirements/02_passive-house-requirements.htm e http://www.minergie.ch/minergie_fr.html

⁽³⁾ Le BEMP più specifiche sul miglioramento dell'involucro edilizio e, più in generale, la sostenibilità ambientale degli edifici sono descritte nel documento di riferimento settoriale EMAS per il settore dell'edilizia di prossima pubblicazione.



Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i43) Uso energetico specifico (kWh/m ² anno)	<p>(e50) Per gli edifici esistenti, il consumo finale di energia per il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata (HVAC) e per il riscaldamento dell'acqua è ≤ 75 kWh, o il consumo energetico finale è ≤ 180 kWh/m² di superficie riscaldata o raffreddata all'anno.</p> <p>(e51) Per gli edifici nuovi, la certificazione energetica è conforme alle norme Minergie P o PassiveHouse o equivalenti.</p>

3.6.3. Ottimizzare i sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria

La BEMP consiste nel ridurre al minimo il consumo di energia dei sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione e aria condizionata) installando prodotti appartenenti alle classi energetiche più elevate (se del caso), un controllo della temperatura per zona e una ventilazione controllata con recupero del calore (idealmente, controllata da sensori di CO₂) e componenti a basso consumo energetico (ad esempio, ventilatori a velocità variabile), e nell'ottimizzare il riscaldamento, la ventilazione ed il condizionamento d'aria in relazione alle caratteristiche di involucro edilizio e alle fonti di energia.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a strutture ricettive di ogni tipo e dimensione, comprese le **piccole imprese**. L'ottimizzazione complessiva è possibile solo durante la costruzione o in occasione di una ristrutturazione importante, ma le misure specifiche possono essere attuate in qualsiasi momento.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i43) Uso energetico specifico (kWh/m ² anno)	<p>(e50) Per gli edifici esistenti, il consumo finale di energia per il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata (HVAC) e per il riscaldamento dell'acqua è ≤ 75 kWh, o il consumo energetico finale è ≤ 180 kWh/m² di superficie riscaldata o raffreddata all'anno.</p> <p>(e51) Per gli edifici nuovi, la certificazione energetica è conforme alle norme Minergie P o PassiveHouse o equivalenti.</p>

3.6.4. Sistemi efficienti di pompe di calore e di riscaldamento/raffreddamento geotermici


La BEMP consiste nell'installare pompe di calore efficienti (ad esempio, prodotti con marchio di qualità ecologica, prodotti appartenenti alle classi energetiche più elevate) per il riscaldamento e il raffreddamento, o, se possibile, il raffreddamento dalle acque sotterranee.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti i tipi di strutture ricettive. Nelle zone urbane, potrebbe essere possibile installare sistemi di acque sotterranee soltanto durante la costruzione o l'esecuzione di ristrutturazioni importanti. Le pompe di calore aria-aria sono facili da installare successivamente, ma potrebbero non essere adatte ai climi molto freddi. L'applicabilità di questa BEMP per le **piccole imprese** può essere limitata a causa dei costi d'investimento.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
(i43) Uso energetico specifico (kWh/m ² anno)	(e52) Le pompe di calore acqua/aria e/o i sistemi di riscaldamento/raffreddamento geotermici sono preferibili ai sistemi di riscaldamento/raffreddamento convenzionali ogniqualvolta possibile, e le pompe di calore soddisfano i criteri del marchio Ecolabel UE e corrispondono alle classi di etichette energetiche più elevate.



3.6.5. Apparecchi elettrici e di illuminazione efficienti

La BEMP consiste nell'installare un'illuminazione per zone con lampade fluorescenti compatte e lampade LED di dimensioni adeguate, a controllo intelligente basato su movimento, luce naturale e timer. La BEMP consiste inoltre nell'ottimizzare la progettazione degli edifici e l'assetto interno per quanto riguarda l'uso della luce naturale, tenuto conto dell'impatto energetico delle grandi superfici vetrate per il riscaldamento e il raffreddamento. Per quanto riguarda gli apparecchi elettrici (elettrodomestici e elettronica di consumo), dovrebbero essere scelti, se possibile, prodotti con marchio di qualità ecologica o classi di etichette energetiche più elevate.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile alle strutture ricettive di ogni tipo e dimensione, comprese le **piccole imprese**. Le lampade fluorescenti compatte e le lampade a LED possono spesso sostituire direttamente le lampadine a incandescenza e le lampade alogene. La modifica degli edifici per ottimizzare l'uso della luce naturale è limitata alla fase iniziale di costruzione e alla ristrutturazione.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i44) Capacità di illuminazione installata (W/m ²)	(e53) La capacità di illuminazione installata è ≤ 10 W per m ²
(i45) Consumo energetico specifico per illuminazione (kWh/m ² anno)	(e54) Il consumo energetico specifico per illuminazione è ≤ 25 kWh/m ² di superficie coperta riscaldata e/o raffreddata all'anno.
(i46) Consumo totale di energia elettrica (kWh/m ² anno)	(e55) Il consumo totale di energia elettrica è ≤ 80 kWh/m ² di superficie coperta riscaldata e/o raffreddata all'anno.

3.6.6. Fonti energetiche rinnovabili

La BEMP consiste nell'installare in loco impianti di produzione di energia geotermica, solare o eolica, secondo i casi, e nell'acquistare elettricità da un autentico fornitore (ossia la cui natura di fornitore aggiuntivo sia verificabile) di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Applicabilità

La possibilità di sfruttare le fonti di energia rinnovabili in loco dipende da fattori specifici legati al sito e all'ubicazione, quali il clima, l'ombra, lo spazio disponibile ecc. Tutte le organizzazioni possono investire in progetti sulle energie rinnovabili al di fuori del sito. L'applicabilità di questa BEMP per le **piccole imprese** può essere limitata a causa dei lunghi tempi di recupero dell'investimento.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i11) Percentuale della domanda finale di energia soddisfatta mediante energia rinnovabile prodotta in loco (%)	(e56) L'equivalente del 50 % del consumo annuale di energia della struttura proviene da fonti energetiche rinnovabili prodotte sul sito o di energia rinnovabile prodotte al di fuori del sito e il cui carattere supplementare è verificabile.
(i47) Uso di crediti certificati di energie rinnovabili (sì/no)	(e57) Il 100 % di energia elettrica è riconducibile a fonti di energia rinnovabile tracciabili, non ancora prese in considerazione da un'altra organizzazione o incluse nel mix di generazione media nazionale dell'energia elettrica, o risalente a meno di due anni.



3.7. Cucine di ristoranti e alberghi

3.7.1. Approvvigionamento «verde» di prodotti alimentari e bevande

La BEMP consiste nell'analizzare le catene di approvvigionamento di prodotti alimentari e di bevande per individuare i punti critici sotto il profilo ambientale e i principali punti di controllo, compresa la scelta di prodotti dotati di certificazione ambientale e l'adattamento dei menu in modo da evitare ingredienti particolarmente dannosi per l'ambiente (ad esempio, le specie ittiche a rischio di estinzione e i frutti fuori stagione), nonché nel presentare porzioni oculate di carne e latticini e proporre piatti vegetariani.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutte le cucine. Le cucine nelle aree rurali possono essere in grado di rifornirsi di prodotti alimentari a livello locale. Le cucine più grandi possono avere un'influenza maggiore sui fornitori. Questa BEMP può essere pienamente attuata anche dalle **piccole imprese**.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatore di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i48) Percentuale di ingredienti ecocertificati (in valore) (%)	(e58) L'organizzazione è in grado di presentare documenti che indichino almeno il paese di origine per tutti gli ingredienti principali. (e59) Almeno il 60 % dei prodotti alimentari e delle bevande, in valore di acquisto, è dotato di certificazione ambientale (ad esempio, prodotti biologici).

3.7.2. Gestione dei rifiuti organici

La BEMP consiste nel limitare il più possibile gli sprechi alimentari grazie a un'attenta calibrazione dei menu e alla preparazione di porzioni di dimensioni adeguate, nonché nell'assicurare che tutti i rifiuti organici siano smistati e avviati ad un sistema di digestione anaerobica, se presente, o in alternativa ad un sistema di incenerimento con recupero di energia o di compostaggio locale/sul posto.

Applicabilità


Questa BEMP è applicabile a tutte le cucine. L'opzione privilegiata per il riciclaggio dei rifiuti mediante digestione anaerobica potrebbe non essere disponibile in alcuni siti, nel qual caso i rifiuti possono essere avviati ad un sistema di incenerimento con recupero di energia o di compostaggio. Questa BEMP può essere pienamente attuata anche dalle **piccole imprese**.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i49) Produzione di rifiuti organici (kg/cliente)	(e60) ≥ 95 % dei rifiuti organici è separato e non conferito in discarica e, ove possibile, avviato a un sistema di digestione anaerobica. (e61) La quantità totale di rifiuti organici prodotta è $\leq 0,25$ kg per cliente e la quantità evitabile di rifiuti prodotta è $\leq 0,18$ kg per cliente.
(i50) Percentuale di rifiuti organici avviata ad un sistema di digestione anaerobica, destinata a un'altra forma di recupero energetico, compostata in loco o avviata al compostaggio (in %).	

3.7.3. Ottimizzazione delle lavastoviglie, della pulizia e della preparazione dei pasti

La BEMP consiste nel scegliere apparecchi efficaci, comprese valvole irroratrici pre-risciacquo a basso flusso azionate mediante levetta, lavastoviglie efficienti e forni di cottura al vapore autonomi, nonché nel monitorare il consumo di acqua delle cucine/ristoranti e confrontarlo con i valori di riferimento.



Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutte le cucine. L'installazione di lavastoviglie più efficienti potrebbe essere economicamente sostenibile solo quando le lavastoviglie esistenti si avvicinano al termine del loro ciclo di vita utile o necessitano di riparazioni. Questa BEMP può essere pienamente attuata anche dalle **piccole imprese**.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i51) Consumo di acqua in cucina per cliente (l/cliente)	(e62) Attuazione di un piano di gestione delle risorse idriche della cucina che comprende il monitoraggio e la comunicazione del consumo totale di acqua della cucina, normalizzato per cliente, e la definizione delle misure da adottare in via prioritaria per ridurre il consumo di acqua.
(i52) Percentuale di prodotti chimici per la pulizia e la rigovernatura delle cucine con marchio di qualità ecologica (%)	
(i53) Ricorso agli appalti pubblici verdi per l'acquisto di apparecchi da cucina efficienti (sì/no)	
	(e63) Almeno il 70 % del volume degli acquisti di prodotti chimici per la pulizia (esclusi i detersivi per forni) e la rigovernatura sono muniti di un marchio di qualità ecologica (ad esempio, il marchio Ecolabel UE).

3.7.4. Ottimizzazione della cucina, della ventilazione e del raffreddamento

La BEMP consiste nel selezionare apparecchi di cucina efficienti, comprese le piastre a induzione e a gas con sensore di controllo della cottura, e apparecchi di refrigerazione efficienti che utilizzano refrigeranti naturali come l'ammoniaca e il biossido di carbonio, e nel controllo della ventilazione in funzione della domanda.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutte le cucine. L'installazione di apparecchi di refrigerazione e di cucina più efficienti potrebbe essere economicamente sostenibile solo quando gli apparecchi esistenti si avvicinano al termine del loro ciclo di vita utile. Questa BEMP può essere pienamente attuata anche dalle **piccole imprese**.

Indicatore di prestazione ambientale ed esempio di eccellenza associato

Indicatore di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
(i54) Consumo energetico specifico per cliente (kWh/cliente)	(e64) Attuazione di un piano di gestione delle risorse energetiche della cucina che comprende il monitoraggio e la comunicazione del consumo totale di energia della cucina, normalizzato per cliente, e la definizione delle misure da adottare in via prioritaria per ridurre il consumo energetico.

3.8. Campeggi**3.8.1. Educazione ambientale dei campeggiatori**

La BEMP consiste nel sensibilizzare i campeggiatori alle questioni riguardanti l'ambiente mediante attività interattive in loco, compresi corsi, sentieri di escursionismo o materiali quali mezzi di trasporto a basse emissioni di carbonio (biciclette, biciclette elettriche).

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti i campeggi ed altri tipi di strutture ricettive (soprattutto nelle zone rurali). L'applicabilità di questa BEMP può essere limitata per le **piccole imprese** che dispongono di risorse limitate.



Indicatore di prestazione ambientale ed esempio di eccellenza associato

Indicatore di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
(i55) Informazioni/educazione ambientale per i campeggiatori (sì/no)	(e65) La struttura ricettiva incoraggia e facilita i comportamenti e le attività rispettosi dell'ambiente e fornisce educazione ambientale agli ospiti attraverso attività e corsi di formazione in loco.
(i56) Mezzi di trasporto a basse emissioni di carbonio (ad esempio, biciclette) sono disponibili per i campeggiatori (sì/no)	

3.8.2. Gestione ambientale delle zone all'aperto

La BEMP consiste nell'ottimizzare la biodiversità in loco mediante l'introduzione di specie autoctone e l'installazione di tetti e muri vegetali o di terra. La BEMP consiste nel ridurre al minimo il consumo di acqua per l'irrigazione e l'uso di acqua piovana e acque grigie. La BEMP consiste nel ridurre al minimo l'inquinamento luminoso dovuto all'illuminazione esterna (ad esempio, con lampade a vapori di sodio a bassa pressione correttamente inclinate) e nel ridurre l'inquinamento acustico provocato dagli eventi organizzati all'esterno mediante l'installazione di barriere fonoassorbenti e l'introduzione di limiti orari rigorosi per questi tipi di eventi.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti i campeggi ed altri tipi di strutture ricettive (soprattutto nelle zone rurali), comprese le **piccole industrie**.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatore di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i4) Attuazione di un piano di gestione della biodiversità (sì/no)	(e66) Mantenere o aumentare la biodiversità in loco mediante l'introduzione di specie autoctone, la creazione di rifugi per talune specie animali locali e l'installazione di tetti vegetali (verdi o di terra), ove possibile; e riducendo al minimo le sostanze chimiche e l'inquinamento acustico e luminoso.
	(e67) Ridurre al minimo l'inquinamento luminoso e le perturbazioni della fauna selvatica mediante l'installazione di lampioni da esterno controllati da timer o sensori, efficienti, con un'inclinazione adeguata e il fascio di luce non rivolto verso l'alto.
	(e68) Ridurre al minimo il consumo di acqua mediante l'introduzione di specie autoctone e pacciamatura e mediante l'installazione di sistemi d'irrigazione controllata, alimentati da acque grigie ogniqualvolta ciò sia possibile.

3.8.3. Efficienza energetica dei campeggi e generazione di energia rinnovabile

La BEMP consiste nel ridurre al minimo il consumo di energia per il riscaldamento dell'acqua, i sistemi HVAC e l'illuminazione grazie all'installazione di apparecchi a basso flusso, un buon isolamento degli edifici e l'utilizzo di un'illuminazione con lampade fluorescenti o LED, nonché nell'installare una capacità di generazione di energie rinnovabili in loco (ad esempio, energia solare per il riscaldamento dell'acqua). Inoltre, il calore può essere recuperato dalle acque grigie di lavaggio, utilizzando una pompa di calore.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti i campeggi. Il ricorso a talune tecnologie basate sulle energie rinnovabili dipende dalle caratteristiche specifiche del sito. Questa BEMP può essere pienamente attuata dalle **piccole imprese**.



Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i57) Consumo energetico specifico per ospite/ notte (kWh/ospite-notte)	(e69) Il consumo energetico specifico finale (esclusa l'energia rinnovabile prodotta in loco) è $\leq 2,0$ kWh/ospite-notte.
(i11) Percentuale della domanda finale di energia soddisfatta mediante energia rinnovabile prodotta in loco (%)	(e70) Il 100 % dell'energia elettrica è riconducibile a fonti di energia rinnovabile tracciabili non ancora prese in considerazione da un'altra organizzazione o inclusi nel mix di generazione media nazionale dell'energia elettrica, o risalente a meno di due anni.
(i47) Uso di crediti certificati di energie rinnovabili (sì/no)	

3.8.4. Efficienza idrica del campeggio

La BEMP consiste nel ridurre al minimo il consumo di acqua mediante l'installazione di rubinetti e docce a basso flusso, interruttori a tempo nelle docce, gabinetti a doppio scarico e a basso flusso e di orinatoi senza scarico d'acqua.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti i campeggi. Questa BEMP può essere pienamente attuata dalle **piccole imprese**.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
(i23) Consumo d'acqua per ospite-notte (l/ospite-notte)	(e71) Il consumo di acqua totale è ≤ 94 litri per ospite-notte nei campeggi a quattro e a cinque stelle, e il consumo di acqua è ≤ 58 litri per ospite-notte in tutti gli altri campeggi.
(i25) Portata di docce e servizi igienici, orinatoi e scarico dei wc (l/min o l/scarico)	

3.8.5. Riduzione al minimo dei rifiuti campeggi


La BEMP consiste nel ridurre al minimo la produzione di rifiuti attuando pratiche di prevenzione dei rifiuti, proponendo adeguati impianti di differenziazione dei rifiuti in loco e facendo ricorso a servizi esterni di riciclaggio dei rifiuti.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti i campeggi. I campeggi si prestano meno alla prevenzione dei rifiuti rispetto ad altre strutture ricettive, poiché la maggior parte dei rifiuti proviene dagli acquisti dei clienti. Questa BEMP può essere pienamente attuata dalle **piccole imprese**.

Indicatore di prestazione ambientale ed esempio di eccellenza associato

Indicatore di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
(i39) Produzione di rifiuti indifferenziati per ospite-notte (kg/ospite-notte)	(e72) La quantità totale di rifiuti residui destinati allo smaltimento è $\leq 0,2$ kg per ospite-notte.



3.8.6. *Piscine naturali*


La BEMP consiste nell'installare una piscina naturale o a trasformare uno stagno esistente in piscina naturale.

Applicabilità

Questa BEMP può essere attuata in tutti i campeggi e in altri tipi di strutture ricettive (soprattutto nelle zone rurali). Questa BEMP può essere pienamente attuata dalle **piccole imprese**.

Indicatore di prestazione ambientale ed esempio di eccellenza associato


Indicatore di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
(i58) Installazione di una piscina naturale (sì/no)	(e73) La piscina o le piscine in loco sono dotate di sistemi di filtrazione naturale con vegetali naturali che consentano di depurare l'acqua ai richiesti standard igienici.



4. PRINCIPALI INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE PER SETTORE SPECIFICO RACCOMANDATI


La tabella seguente riporta una **selezione** dei principali indicatori di prestazione ambientale per le organizzazioni del settore turistico. Si tratta di un sottoinsieme di tutti gli indicatori menzionati nel capitolo 3. La tabella è divisa in sei parti; la prima elenca **gli indicatori applicabili a tutti gli operatori del settore (aspetti di natura trasversale)**, mentre le parti seguenti concernono **singolarmente ciascuna delle categorie di operatori cui è indirizzato il presente documento di riferimento settoriale (gestori di destinazioni turistiche, tour operator e agenti di viaggio, strutture ricettive, cucine di ristoranti e alberghi, campeggi)**.

Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
ASPETTI DI NATURA TRASVERSALE					
1. Attuazione di un sistema di gestione ambientale	(sì/no)	L'indicatore rileva se l'organizzazione applica un sistema di gestione ambientale. Questo indicatore è applicabile a tutti gli operatori del settore turistico (ad esempio i gestori di destinazioni turistiche, i tour operator, i prestatori di servizi di ricettività, di ristorazione, di attività turistiche e gli operatori dei trasporti).	Per sito (può essere aggregato a livello di organizzazione)	Tutti	Adeguati indicatori sono utilizzati per monitorare costantemente tutti gli aspetti pertinenti delle prestazioni ambientali, compresi gli aspetti meno facilmente misurabili e quelli indiretti quali gli impatti sulla biodiversità. (BEMP 3.1.1) A tutto il personale sono fornite informazioni sugli obiettivi ambientali e attività di formazione sulle pertinenti misure di gestione ambientale. (BEMP 3.1.1) Ove possibile, sono applicate le migliori pratiche di gestione ambientale. (BEMP 3.1.1)
2. Percentuale di prodotti e servizi conformi a specifici criteri ambientali	%	L'indicatore concerne la valutazione della catena di approvvigionamento, sulla base della scelta dei prodotti/servizi conformi a specifici criteri ambientali e alle certificazioni (ad esempio, il marchio UE di qualità ecologica).	Per sito (può essere aggregato a livello di organizzazione)	Tutti	L'organizzazione ha applicato il concetto del ciclo di vita al fine di individuare le opzioni di miglioramento per tutte le principali catene di approvvigionamento che hanno conseguenze per gli aspetti ambientali critici. (BEMP 3.1.2) ≥ 97 % delle sostanze chimiche (in peso del principio attivo o in volume acquistato) utilizzate nelle strutture ricettive e di ristorazione sono certificate da un marchio di qualità ecologica ISO tipo I (o corrispondono in modo comprovato alla soluzione disponibile più rispettosa dell'ambiente). (BEMP 3.1.2) ≥ 97 % di tutto il legno, la carta e il cartone acquistati dalle strutture ricettive e dai ristoranti è prodotto con materiali riciclati o ecocertificati (Ecolabel, FSC, PEFC). (BEMP 3.1.2)



Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
1. Attuazione di un piano sostenibile della destinazione turistica	(sì/no)	L'indicatore rileva se il gestore della destinazione turistica attua un piano sostenibile della destinazione che affronta le principali sfide ambientali presenti nella destinazione, copre l'intera zona di destinazione e coordina tutti i pertinenti operatori coinvolti.	Destinazione	Tutti	Attuazione di un piano di destinazione turistica che: i) copre l'intera zona di destinazione; ii) include il coordinamento di tutti i pertinenti operatori pubblici e privati; iii) affronta le principali sfide ambientali all'interno della destinazione. (BEMP 3.2.1)
2. Attuazione di un piano di gestione della biodiversità	(sì/no)	L'indicatore concerne l'attuazione di un piano di gestione della biodiversità nell'area di destinazione.	Destinazione	Biodiversità	Ridurre al minimo e compensare eventuali dislocazioni della biodiversità causate dallo sviluppo del turismo in modo da preservare o aumentare il livello di biodiversità nelle zone ad alto valore naturalistico, e da aumentare quello delle zone degradate. (BEMP 3.2.2)
3. Consumo giornaliero di acqua per ospite	l/ospite-giorno	Quantità di acqua utilizzata in media da ciascun ospite nel sito di destinazione.	Destinazione	Acqua	Il consumo idrico medio per turista è ≤ 200 l per ospite al giorno. (BEMP 3.2.3)
4. Percentuale di acque reflue avviate a trattamento secondario o terziario	%	Percentuale delle acque reflue prodotte nel luogo di destinazione che viene avviata a trattamento secondario o terziario durante l'alta stagione turistica.	Destinazione	Acqua	I servizi, tra cui i trasporti pubblici, l'approvvigionamento idrico, il trattamento delle acque reflue e il riciclaggio dei rifiuti, sono intesi a far fronte ai picchi di domanda e garantire la sostenibilità del turismo nella destinazione turistica. (BEMP 3.2.3) ≥ 95 % delle acque reflue prodotte nella destinazione riceve almeno un trattamento secondario o un trattamento terziario per lo scarico verso acque riceventi sensibili, anche in alta stagione turistica. (BEMP 3.2.3)

GESTORI DI DESTINAZIONI TURISTICHE




Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
5. Percentuale di rifiuti solidi urbani avviati al riciclaggio o alla digestione anaerobica	%	Percentuale di rifiuti solidi urbani raccolti nella destinazione e avviati al riciclaggio o alla digestione anaerobica	Destinazione	Rifiuti	≥ 95 % dei rifiuti solidi urbani viene smaltito in discarica e avviato al riciclaggio o alla digestione anaerobica. (BEMP 3.2.3)
6. Percentuale di viaggi effettuati con mezzi di trasporto pubblici, spostamenti a piedi e in bicicletta all'interno della destinazione da parte dei turisti	%	Percentuale di viaggi nell'area di destinazione effettuati con i trasporti pubblici, spostamenti a piedi e in bicicletta da parte dei turisti.	Destinazione	Emissioni	I servizi, tra cui i trasporti pubblici, l'approvvigionamento idrico, il trattamento delle acque reflue e il riciclaggio dei rifiuti, sono intesi a far fronte ai picchi di domanda e garantire la sostenibilità del turismo nella destinazione turistica. (BEMP 3.2.3) I trasporti pubblici, gli spostamenti a piedi e in bicicletta rappresentano ≥ 80 % dei viaggi effettuati dai turisti nella città di destinazione. (BEMP 3.2.3)
7. Percentuale della domanda finale di energia soddisfatta mediante energia rinnovabile prodotta in loco	%	Rapporto tra l'energia rinnovabile prodotta in loco nella zona di destinazione e la domanda totale di energia della destinazione in termini di energia finale.	Destinazione	Emissioni	— (BEMP 3.2.3)


TOUR OPERATOR E AGENZIE DI VIAGGIO					
Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
1. Emissioni di gas a effetto serra specifiche al trasporto	kg CO ₂ /passaggero-km	Il consumo energetico/di carburante degli aeromobili, degli autobus, dei pullman e dei treni sotto il controllo dei tour operator è monitorato e sono richiesti dati relativi ai subappaltatori dei servizi di trasporto.	Aeromobili/Parco autoveicoli dell'organizzazione	Efficienza energetica Efficienza dei materiali Emissioni	I tour operator non offrono voli per: i) destinazioni che distano meno di 700 km; ii) destinazioni che distano fino a 2 000 km per un soggiorno inferiore a 8 giorni; o; iii) destinazioni che distano più di 2 000 km per un soggiorno inferiore a 14 giorni. (BEMP 3.3.1) Il consumo medio specifico di carburante delle flotte aeree del tour operator è di ≤ 2,7 litri per 100 passeggeri-km. (BEMP 3.3.1)



Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1.221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
					Il consumo medio di carburante della flotta di autobus/pullman $\leq 0,75$ litri per 100 passeggeri-km e almeno il 90 % della flotta è conforme a EURO V o dotato di sistemi di carburanti alternativi. (BEMP 3.3.1)
2. Percentuale di emissioni di gas a effetto serra dovute ai trasporti compensata con crediti di carbonio certificati	%	Percentuale delle emissioni di CO ₂ compensate dall'acquisto di crediti di carbonio certificati. Per la compensazione per le emissioni del settore dell'aviazione dovrebbe essere applicato un appropriato indice di forzatura radiativa..	Aeromobili/Parco autoveicoli dell'organizzazione	Efficienza energetica Efficienza dei materiali Emissioni	Le emissioni di gas serra prodotte dal trasporto di tutti i pacchetti venduti sono automaticamente compensate dall'investimento diretto in progetti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o dall'acquisto di crediti di carbonio certificati. (BEMP 3.3.1)
3. Percentuale di fornitori di servizi ricettivi (per ospite-notte o in valore venduto) rispondenti a criteri ambientali specifici	%	Questo indicatore concerne le norme ambientali certificate da parte di terzi (ad esempio, il marchio Ecolabel UE, Nordic Swan) nonché la conformità con un insieme specifico di criteri.	Organizzazione	Tutti	≥ 90 % di fornitori di servizi ricettivi, sulla base del valore delle vendite o dei permottamenti, è conforme a una serie di requisiti ambientali (preferibilmente riconosciuti da certificazione da parte di terzi). (BEMP 3.3.2)
4. Percentuale di servizi sottoposti a miglioramento ambientale nell'area di destinazione	%	L'indicatore concerne la percentuale di servizi che il tour operator ha contribuito a migliorare nell'ambito di ciascuna delle sue principali destinazioni.	Destinazione e organizzazione	Tutti	Il tour operator favorisce il miglioramento ambientale nella destinazione turistica: i) migliorando la prestazione della catena di approvvigionamento; ii) condizionando la gestione delle destinazioni turistiche; iii) mediante programmi diretti di miglioramento. (BEMP 3.3.3)
5. Percentuale di tour ad elevata sostenibilità (ad esempio ecocertificati) venduti (in termini di valore)	%	La percentuale in valore di tour ad elevata sostenibilità (ad esempio pacchetti turistici certificati con il marchio austriaco) rispetto al totale dei tour venduti dal tour operator.	Organizzazione	Tutti	Il tour operator promuove pacchetti turistici sostenibili nel suo materiale pubblicitario generale. (BEMP 3.3.4) I pacchetti di offerta turistica sostenibile di punta (ad esempio, pacchetti di viaggio con marchio di qualità austriaco) rappresentano una quota delle vendite ≥ 10 % (BEMP 3.3.4)




Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
6. Consumo di carta per cliente	g/cliente	I quantitativi di carta utilizzati per cliente.	Organizzazione	Efficienza dei materiali Rifiuti Emissioni	Il tour operator utilizza metodi di marketing e di comunicazione efficaci per incoraggiare scelte più sostenibili nell'offerta dei pacchetti turistici. (BEMP 3.3.4) Il tour operator fornisce a tutti i suoi clienti informazioni sulle destinazioni e di sensibilizzazione al fine di incoraggiare un comportamento sostenibile nella destinazione turistica. (BEMP 3.3.4)
7. Certificazione ambientale della carta e della stampa	(sì/no)	Questo indicatore si riferisce al fatto che la carta utilizzata è certificata dal punto di vista ambientale (ad esempio EU Ecolabel, FSC), e sono stati utilizzati servizi di stampa certificati dal punto di vista ambientale.	Organizzazione	Efficienza dei materiali Rifiuti	La stampa di documenti amministrativi e di materiale promozionale: i) viene evitata quando possibile; ii) è effettuata su carta riciclata al 100 % o dotata di certificazione ambientale (e.g. ecocertificata, FSC, PEFC); iii) è effettuata da servizi di copisteria dotati di certificazione ambientale (ad esempio EMAS, ISO14001). (BEMP 3.3.5)
8. Emissioni specifiche di CO ₂ derivanti dalle attività amministrative e commerciali	kg CO ₂ /cliente kg CO ₂ /m ² -anno	Questo indicatore misura la quantità di CO ₂ derivante dalle attività commerciali ed amministrative. Può essere espresso come emissioni per cliente o emissioni per superficie adibita ad attività commerciali ed amministrative all'anno.	Organizzazione	Emissioni	Sono attuati piani di gestione dell'energia e delle emissioni di gas a effetto serra e il consumo di energia e le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività commerciali e amministrative sono registrati e espressi in m ² di spazio commerciale e amministrativo per anno e per cliente. (BEMP 3.3.5)




Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
9. Consumo annuo di acqua per dipendente negli edifici adibiti a uffici	l/dipendente-anno	Questo indicatore rileva il consumo annuo di acqua nei locali adibiti ad ufficio diviso per il numero di dipendenti che lavorano in tali locali.	Organizzazione	Acqua	Il consumo di acqua è ≤ 2,0 m³ per dipendente e per anno. (BEMP 3.3.5)

STRUTTURE RICETTIVE


1. Consumo di acqua per ospite-notte	l/ospite-notte	Il consumo di acqua viene misurato nelle strutture ricettive per anno, normalizzato per numero di ospite-notte. Il consumo di acqua per le piscine di grandi dimensioni o nei servizi di ristorazione che servono un'alta percentuale di clienti non residenti può essere escluso dall'indicatore relativo alle strutture ricettive.	Per albergo o equivalente (può essere aggregato a livello di organizzazione) Rilevamento del consumo mediante contatori individuali nelle zone ricettive	Acqua	Attuazione di piani di gestione idrica specifici per ciascun sito, comprendenti: i) l'installazione di contatori individuali in tutti i processi ad elevato consumo idrico e in tutte le zone ad elevato consumo idrico, e relativo confronto con i valori di riferimento; ii) l'ispezione e la manutenzione periodica dei «punti soggetti a perdite» delle reti e degli apparati idrici. (BEMP 3.4.1) Il consumo totale di acqua è di ≤ 140 l per ospite-notte negli alberghi con servizi completi e ≤ 100 l per ospite-notte nelle strutture in cui la maggioranza dei bagni sono condivisi (ad esempio, ostelli). (BEMP 3.4.1)
2. Quantità di articoli di lavanderia generata per ospite-notte	kg biancheria/ospite-notte	Quantità totale di articoli di lavanderia generata per ospite-notte. Questo indicatore è condizionato dal tasso di riuso, la quantità, le dimensioni e la densità del materiale tessile utilizzato.	Per locale	Acqua Efficienza energetica	Il riutilizzo di asciugamani e biancheria da letto permette di ridurre di almeno il 30 % il quantitativo di biancheria da lavare. (BEMP 3.4.3)
3. Consumo di prodotti chimici per la pulizia e rigovernatura in termini di ingredienti chimici attivi per ospite-notte	g/ospite-notte	Questo indicatore comprende tutti i prodotti per la pulizia e la rigovernatura (esclusi detersivi per bucato e per lavastoviglie, detersivi e prodotti chimici speciali). La quantità va indicata in termini di ingredienti chimici attivi.	Per locale	Rifiuti	Il consumo di prodotti chimici per la pulizia e la rigovernatura (esclusi i detersivi e i prodotti chimici per piscine) è di ≤ 10 g di ingredienti chimici attivi per ospite-notte. (BEMP 3.4.3)




Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
4. Percentuale di prodotti chimici e tessuti dotati di marchio di qualità ecologica ISO tipo I	%	Percentuale di prodotti chimici con marchio di qualità ecologica ISO tipo I (per le operazioni di pulizia, i saponi, gli shampoo e i prodotti tessili utilizzati ecc.).	Per locale	Rifiuti	Almeno l'80 % (in peso di ingrediente attivo o volume acquistato) dei detergenti multiuso, detersivi per sanitari, saponi e shampoo utilizzati dalla struttura ricettiva deve avere ottenuto un marchio di qualità ecologica ISO tipo I (per esempio, il marchio UE di qualità ecologica). (BEMP 3.4.3)
5. Consumo di acqua per kg di bucato	l/kg bucato	Questo indicatore misura il consumo di acqua per il ciclo di lavaggio completo per kg di bucato.	Per biancheria utilizzata nella struttura ricettiva	Acqua	Per le operazioni di lavanderia su piccola scala, tutte le nuove lavatrici per uso domestico sono di classe A + + secondo il sistema di etichettatura energetica dell'UE, e il consumo medio di acqua delle lavatrici commerciali è ≤ 7 l per kg di biancheria lavata. Il consumo totale di acqua per l'intero ciclo di lavaggio durante le operazioni di lavanderia su grande scala è di ≤ 5 l/kg di biancheria per le strutture ricettive e di ≤ 9 l/kg per i ristoranti. (BEMP 3.4.5)
6. Consumo di energia per kg di bucato	kWh/kg bucato	Questo indicatore misura il consumo energetico per il ciclo di lavaggio completo per kg di bucato.	Per biancheria utilizzata nella struttura ricettiva	Efficienza energetica	Il consumo energetico totale delle operazioni di lavanderia su piccola scala in loco è $\leq 2,0$ kWh/kg di tessuto/articoli di biancheria asciutti e rifiniti). (BEMP 3.4.4). Il consumo totale di energia per il trattamento su larga scala di articoli di lavanderia asciutti e rifiniti è di $\leq 0,90$ kWh/kg di biancheria per le strutture ricettive e di $\leq 1,45$ kWh/kg per i ristoranti. (BEMP 3.4.5)
7. Percentuale di detersivi per bucato contrassegnati dal marchio di qualità ecologica	%	Percentuale di detersivi usati in lavanderia contrassegnati dal marchio di qualità ecologica.	Per biancheria utilizzata nella struttura ricettiva	Rifiuti	Almeno l'80 % dei detersivi per le operazioni di lavanderia su piccola scala (in peso di principi attivi o in volume acquistato) ha ottenuto un marchio di qualità ecologica ISO tipo I (Ecolabel UE, Nordic Swan, Blaue Engel). (BEMP 3.4.4)




Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
8. Servizi di lavanderia con marchio di qualità ecologica	(sì/no)	Questo indicatore concerne il ricorso ad un prestatore esterno di servizi di lavanderia conforme ad un marchio di qualità ecologica ISO tipo I.	Per i servizi di lavanderia utilizzati dalla struttura ricettiva	Acqua Efficienza energetica	Per le operazioni di lavanderia su larga scala, uso esclusivo di detersivi per uso professionale e conformi ad un marchio di qualità ecologica ISO tipo I (ad esempio, il marchio Ecolabel UE, Nordic Swan), utilizzati in dosi appropriate. (BEMP 3.4.5)
9. Attuazione di un piano di gestione ambientale per le piscine	(sì/no)	L'attuazione di un piano di gestione ambientale comprende il monitoraggio dei consumi di acqua, energia e prodotti chimici.	Per locale	Acqua Efficienza energetica Efficienza dei materiali	Tutte le operazioni di lavanderia esternalizzate sono effettuate da un fornitore cui è stato assegnato un marchio di qualità ecologica ISO tipo I (ad esempio Nordic Swan), e tutte le operazioni di lavanderia su larga scala effettuate internamente o quelle subappaltate a prestatori di servizi non certificati rispettano i parametri di riferimento applicabili. (BEMP 3.4.5)
10. Attuazione del riciclaggio di acqua piovana e acque grigie	(sì/no)	Questo indicatore rileva se è installato e utilizzato un sistema che impiega acque grigie per interni o esterni (ad esempio, sistemi di irrigazione), o che utilizza l'acqua piovana per fini interni (ad esempio, scarico d'acqua di wc).	Per locale A livello di organizzazione: % dei locali	Acqua	Attuazione di un piano di efficienza per le piscine e le aree termali, comprendente: i) il confronto, rispetto a un livello di riferimento, del consumo specifico di acqua, energia e sostanze chimiche nelle piscine e nelle aree termali, espresso in m ³ di superficie per ospite-notte; ii) la riduzione del consumo di cloro mediante un dosaggio ottimizzato e l'applicazione di metodi di disinfezione complementari quali ozonizzazione e trattamento UV. (BEMP 3.4.6)
					Installazione di un sistema di riciclaggio dell'acqua piovana che risponde alla domanda di acqua interna e/o di un sistema di riciclaggio delle acque grigie che risponde alla domanda interna o esterna. (BEMP 3.4.7)



Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
1.1. Produzione di rifiuti per ospite-notte	kg/ospite-notte	Questo indicatore rileva la produzione totale di rifiuti (differenziati e non differenziati). L'obiettivo è valutare l'efficacia di misure di prevenzione dei rifiuti (per esempio il riutilizzo).	Almeno per albergo o equivalente (può essere aggregato a livello di organizzazione) Per zona di produzione (ad esempio cucina, servizi domestici)	Rifiuti Efficienza dei materiali	Produzione totale di rifiuti (differenziati e indifferenziati) \leq 0,6 kg per ospite-notte. (BEMP 3.5.1)
1.2. Percentuale di rifiuti avviati a riutilizzo o riciclaggio	%	Questo indicatore rileva la quantità di rifiuti (in peso) che sono raccolti separatamente e avviati al riciclaggio.	Per albergo o equivalente (può essere aggregato a livello di organizzazione)	Rifiuti Efficienza dei materiali	Almeno l'84 % dei rifiuti, espresso in peso, è avviato al riciclaggio. (BEMP 3.5.2)
1.3. Rifiuti indifferenziati prodotti per ospite-notte	kg/ospite-notte	Questo indicatore misura la quantità di rifiuti indifferenziati (non avviati al riciclaggio) generati.	Per albergo o equivalente (può essere aggregato a livello di organizzazione)	Rifiuti Efficienza dei materiali	I rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento sono \leq 0,16 kg per ospite-notte. (BEMP 3.5.2)
1.4. Efficienza di rimozione del trattamento delle acque reflue in loco	% di BOD ₅ , COD, rimozione dell'azoto totale e del fosforo totale BOD ₅ , COD, concentrazione di azoto totale e di fosforo totale negli effluenti (mg/l)	Questo indicatore concerne le prestazioni dei sistemi di trattamento delle acque reflue in loco (se presente).	Per albergo o equivalente	Rifiuti Acqua	Quando non è possibile inviare le acque reflue ad un trattamento centralizzato, il trattamento in loco comprende un trattamento preliminare (setaccio/griglia, omogeneizzazione e decantazione), seguito da un trattamento biologico con $>$ 95 % di rimozione di BOD ₅ , $>$ 90 % di nitrificazione e digestione anaerobica (all'esterno del sito) dei fanghi in eccesso. (BEMP 3.5.3)




Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
15. Attuazione di un piano di gestione dell'energia specifico per il sito	(sì/no)	L'indicatore rileva se è attuato un piano di gestione dell'energia per un sito specifico che comprende il rilevamento con contatori individuali di tutti i principali processi che consumano energia e se sono calcolati e riportati il consumo di energia primaria e le emissioni di CO ₂ legate all'energia.	Per albergo o equivalente e a livello organizzativo (valore aggregato)	Efficienza energetica	Attuazione di un piano di gestione energetica specifico per ciascun sito, comprendente: i) l'installazione di contatori individuali in tutti i processi ad elevato consumo energetico, nonché un confronto con valori di riferimento; ii) il calcolo e la comunicazione del consumo di energia primaria e delle emissioni di CO ₂ legate all'energia. (BEMP 3.6.1)
16. Uso specifico dell'energia	kWh/m ² -anno	Consumo totale d'energia per unità di superficie e per anno in termini di energia finale. Le energie rinnovabili generate in loco non vanno detratte. Nei casi in cui l'energia di riscaldamento e di raffreddamento possa essere separata dall'energia necessaria per altri processi, si raccomanda di comunicare separatamente i relativi dati.	Per albergo o equivalente e a livello organizzativo (valore aggregato)	Efficienza energetica	Per gli edifici esistenti, il consumo finale di energia per il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata (HVAC) e per il riscaldamento dell'acqua è ≤ 75 kWh, o il consumo energetico finale è ≤ 180 kWh/m ² di superficie riscaldata o raffreddata all'anno. (BEMP 3.6.1, 3.6.2 e 3.6.3) Per gli edifici nuovi, la certificazione energetica è conforme alle norme Minergie P o PassiveHouse o equivalenti. (cfr. BEMP: 3.6.2, 3.6.3) Le pompe di calore acqua/aria e/o i sistemi di riscaldamento/raffreddamento geotermici sono preferibili ai sistemi di riscaldamento/raffreddamento convenzionali ogniqualvolta possibile, e le pompe di calore soddisfano i criteri del marchio Ecolabel UE e corrispondono alle classi di etichette energetiche più elevate. (BEMP 3.6.4) Il consumo totale di energia elettrica è ≤ 80 kWh/m ² di superficie coperta riscaldata e/o raffreddata all'anno. (BEMP 3.6.5)
17. Capacità di illuminazione installata	W/m ²	Potenza d'illuminazione installata per soddisfare le esigenze di illuminazione per unità di area.	Per albergo o equivalente	Efficienza energetica	La capacità di illuminazione installata è ≤ 10 W per m ² . (BEMP 3.6.5) Il consumo energetico specifico per illuminazione è ≤ 25 kWh/m ² di superficie coperta riscaldata e/o raffreddata all'anno. (BEMP 3.6.5)




Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
		Un buon indicatore tecnico alternativo è usare i lumen/m ² , ma le prestazioni ambientali sono più strettamente legate alla potenza installata misurata in W/m ² .			Il consumo totale di energia elettrica è ≤ 80 kWh/m ² di superficie coperta riscaldata e/o raffreddata all'anno (BEMP 3.6.5)
18. Percentuale della domanda finale di energia soddisfatta mediante energia rinnovabile prodotta in loco	%	Rapporto tra l'energia rinnovabile prodotta in loco nella struttura ricettiva e la domanda totale di energia della struttura in termini di energia finale.	Per albergo o equivalente e a livello organizzativo (valore aggregato)	Efficienza energetica	L'equivalente del 50 % del consumo annuale di energia della struttura proviene da fonti energetiche rinnovabili prodotte sul sito o di energia rinnovabile prodotte al di fuori del sito e il cui carattere supplementare è verificabile. (BEMP 3.6.6)
19. Uso di crediti certificati di energie rinnovabili	(sì/no)	Questo indicatore rileva se la struttura ricettiva acquista all'esterno energia rinnovabile certificata (ad esempio, energia elettrica da fonti rinnovabili). La certificazione deve garantire che l'energia rinnovabile acquistata non è già presa in considerazione da un'altra organizzazione o in combinazione media di generazione elettrica nazionale.	Per albergo o equivalente e a livello organizzativo (valore aggregato)	Efficienza energetica	Il 100 % dell'energia elettrica è riconducibile a fonti di energia rinnovabile tracciabili, non ancora prese in considerazione da un'altra organizzazione o incluse nel mix di generazione media nazionale dell'energia elettrica, o risalente a meno di due anni (BEMP 3.6.6)




Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
CUCINE DI RISTORANTI E ALBERGHI					
1. Percentuale di ingredienti ecocertificati (in valore)	%	Questo indicatore concerne gli ingredienti certificati in base alle pertinenti norme ambientali (ad esempio gli standard biologici, MSC).	Per principale ingrediente acquistato (può essere aggregato a livello di organizzazione)	Tutti	L'organizzazione è in grado di presentare documenti che indichino almeno il paese di origine per tutti gli ingredienti principali. (BEMP 3.7.1) Almeno il 60 % dei prodotti alimentari e delle bevande, in valore di acquisto, è dotato di certificazione ambientale (ad esempio, prodotti biologici). (BEMP 3.7.1)
2. Produzione di rifiuti organici per cliente	kg/cliente	Totale dei rifiuti organici prodotti diviso per il numero di coperti (clienti) serviti.	Per cucina di albergo (può essere aggregato a livello di organizzazione)	Rifiuti Efficienza dei materiali	La quantità totale di rifiuti organici prodotta è $\leq 0,25$ kg per cliente e la quantità evitabile di rifiuti prodotta è $\leq 0,18$ kg per cliente. (BEMP 3.7.2)
3. Percentuale di rifiuti organici avviata ad un sistema di gestione anaerobica, destinata a un'altra forma di recupero energetico, compostata in loco o avviata al compostaggio	%	Le cucine di ristoranti e alberghi dovrebbero indicare separatamente le quantità di rifiuti organici avviate alla digestione anaerobica, al compostaggio, al recupero di energia alternativa o compostate in loco, in percentuale della produzione totale dei rifiuti organici.	Per cucina di albergo (può essere aggregato a livello di organizzazione)	Rifiuti Efficienza dei materiali	≥ 95 % dei rifiuti organici è separato e non conferito in discarica e, ove possibile, avviato a un sistema di digestione anaerobica. (BEMP 3.7.2)
4. Consumo idrico giornaliero della cucina per cliente	l/cliente	Rapporto tra il consumo totale di acqua delle cucine e il numero di coperti (clienti serviti).	Almeno per cucina o albergo (può essere aggregato a livello di organizzazione) Per processo	Acqua Efficienza energetica	Attuazione di un piano di gestione delle risorse idriche della cucina che comprende il monitoraggio e la comunicazione del consumo totale di acqua della cucina, normalizzato per cliente, e la definizione delle misure da adottare in via prioritaria per ridurre il consumo di acqua. (BEMP 3.7.3)




Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
		Numerosi processi contribuiscono al consumo d'acqua e, idealmente, il monitoraggio dovrebbe avvenire a livello di ciascun processo (rigovernatura, rubinetti, vaporiere ecc.).			
5. Percentuale di prodotti chimici per la pulizia e la rigovernatura delle cucine con marchio di qualità ecologica	%	Questo indicatore rileva la percentuale di prodotti chimici per la pulizia e la rigovernatura delle cucine che sono muniti di marchio di qualità ecologica ISO tipo I.	Per locale	Rifiuti	Almeno il 70 % del volume degli acquisti di prodotti chimici di pulizia (esclusi i detersivi per forni) e di rigovernatura sono muniti di un marchio di qualità ecologica (ad esempio, il marchio Ecolabel UE). (BEMP 3.7.3)
6. Uso energetico specifico per cliente	kWh/cliente	Consumo totale di energia per la cucina diviso per il numero di coperti. Questo indicatore comprende tutte le fonti di energia (ad esempio energia elettrica, gas naturale, GPL). Molti processi contribuiscono al consumo energetico e, idealmente, il monitoraggio dovrebbe avvenire a livello di ciascun processo (cottura, refrigerazione, rigovernatura ecc.).	Almeno per cucina o albergo (può essere aggregato a livello di organizzazione) Per processo	Efficienza energetica	Attuazione di un piano di gestione delle risorse idriche della cucina che comprende il monitoraggio e la comunicazione del consumo totale di acqua della cucina, normalizzato per cliente, e la definizione delle misure da adottare in via prioritaria per ridurre il consumo di acqua. (BEMP 3.7.4)
CAMPEGGI					
1. Informazioni/educazione ambientale dei campeggiatori	(sì/no)	Questo indicatore concerne la disponibilità di informazioni sulle opzioni di mobilità a basso impatto, per esempio informazioni su biciclette, trasporti pubblici (ad esempio, i veicoli elettrici), l'offerta di corsi che riguardano le questioni ambientali e percorsi naturalistici.	Per campeggio	Tutti	La struttura ricettiva incoraggia e facilita i comportamenti e le attività rispettosi dell'ambiente e fornisce educazione ambientale agli ospiti attraverso attività e corsi di formazione in loco. (BEMP 3.8.1)



Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
2. Attuazione di un piano di gestione della biodiversità	(sì/no)	L'indicatore concerne l'attuazione di un piano di gestione della biodiversità nel campeggio.	Per campeggio	Biodiversità	Mantenere o aumentare la biodiversità in loco mediante l'introduzione di specie autoctone, la creazione di rifugi per talune specie animali locali e l'installazione di tetti vegetali o di terra, ove possibile; e riducendo al minimo le sostanze chimiche e l'inquinamento acustico e luminoso. (BEMP 3.8.2) Ridurre al minimo l'inquinamento luminoso e le perturbazioni della fauna selvatica mediante l'installazione di lampioni da esterno controllati da timer o sensori, efficienti, con un'inclinazione adeguata e il fascio di luce non rivolto verso l'alto. (BEMP 3.8.2) Ridurre al minimo il consumo di acqua mediante l'introduzione di specie autoctone e pacciamatura e mediante l'installazione di sistemi d'irrigazione controllata, alimentati dalle acque grigie ogniqualvolta ciò sia possibile. (BEMP 3.8.2)
3. Uso energetico specifico per campeggiatore	kWh/campeggiatore-notte	Consumo totale d'energia nel campeggio per campeggiatore in termini di energia finale. Occorre precisare chiaramente se l'energia rinnovabile prodotta in loco è inclusa nel conteggio, questa può comunque essere espressa separatamente. L'energia utilizzata negli edifici e nelle cucine può anche essere espressa separatamente in kWh/m ² anno e kWh/campeggiatore.	Per campeggio (può essere aggregato a livello di organizzazione) Per processo	Efficienza energetica	Il consumo energetico specifico finale (esclusa l'energia rinnovabile prodotta in loco) è ≤ 2,0 kWh/ospite-notte. (BEMP 3.8.3)



Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
4. Percentuale della domanda finale di energia soddisfatta mediante energia rinnovabile prodotta in loco	%	Questo indicatore è calcolato come percentuale di energia finale utilizzata generata da fonti di energia rinnovabile in loco.	Per campeggio (può essere aggregato a livello di organizzazione) Per processo	Efficienza energetica	— (BEMP 3.8.3)
5. Uso di crediti certificati di energie rinnovabili	(sì/no)	Questo indicatore rileva se la struttura ricettiva acquista all'esterno energia rinnovabile certificata (ad esempio, energia elettrica da fonti rinnovabili). La certificazione deve garantire che l'energia rinnovabile acquistata non è già presa in considerazione da un'altra organizzazione o inclusa nel mix di generazione media nazionale dell'energia elettrica.	Per campeggio (può essere aggregato a livello di organizzazione) Per processo	Efficienza energetica	100 % dell'energia elettrica è riconducibile a fonti di energia rinnovabile tracciabili non già prese in considerazione da un'altra organizzazione o incluse nel mix di generazione media nazionale dell'energia elettrica, o risalente a meno di due anni. (BEMP 3.8.3)
6. Il consumo di acqua per campeggiatore-notte	l/campeggiatore-notte	Il consumo di acqua viene misurato nei campeggi per un anno, e diviso per il numero di campeggiatori per notte. Il consumo di acqua per le piscine di grandi dimensioni o per esercizi di ristorazione che servono un'alta percentuale di clienti non residenti può essere escluso dall'indicatore delle strutture ricettive.	Per campeggio (può essere aggregato a livello di organizzazione)	Acqua	Il consumo di acqua totale è ≤ 94 litri per ospite-notte nei campeggi a quattro e a cinque stelle, e il consumo di acqua è ≤ 58 litri per ospite-notte in tutti gli altri campeggi. (BEMP 3.8.4)



Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
7. Rifiuti indifferenziati prodotti per campeggiatore-notte	kg/campeggiatore-notte	Questo indicatore misura la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti.	Almeno per campeggio o equivalente (può essere aggregato a livello di organizzazione)	Rifiuti Efficienza dei materiali	La quantità totale di rifiuti residui destinati allo smaltimento è $\leq 0,2$ kg per ospite-notte. (BEMP 3.8.5)

16CE1202



DECISIONE (PESC) 2016/612 DEL CONSIGLIO**del 23 marzo 2016****relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10, paragrafo 4, della decisione 2014/219/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce che le modalità particolareggiate relative alla partecipazione di Stati terzi devono essere oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea.
- (2) Il 7 dicembre 2015 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) («accordo»).
- (3) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (G.U.L. 113 del 16.4.2014, pag. 21).



Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3


Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS



TRADUZIONE

ACCORDO DI PARTECIPAZIONE**tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)**

L'UNIONE EUROPEA («UE» o «Unione»),

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

dall'altra,

in seguito denominate «parti»,

TENUTO CONTO:

della decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) ⁽¹⁾,della decisione (PESC) 2015/76 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, relativa all'avvio della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) e recante modifica della decisione 2014/219/PESC ⁽²⁾,della decisione (PESC) 2015/1916 del comitato politico e di sicurezza, del 20 ottobre 2015, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali/3/2015) ⁽³⁾,della decisione (PESC) 2015/1917 del comitato politico e di sicurezza, del 20 ottobre 2015, relativa all'accettazione del contributo della Svizzera alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali/4/2015) ⁽⁴⁾,dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica del Mali sullo status della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) ⁽⁵⁾ («accordo sullo status della missione»),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Partecipazione alla missione**

1. La Confederazione svizzera partecipa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali («EUCAP Sahel Mali») conformemente alla decisione (PESC) 2015/76 e a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decida di prorogare l'EUCAP Sahel Mali, nonché al presente accordo e alle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie a norma dell'articolo 6 del presente accordo.

2. Il contributo della Confederazione svizzera all'EUCAP Sahel Mali lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione. L'Unione informa a tempo debito la Confederazione svizzera di qualsiasi cambiamento o modifica della missione in Mali e, in particolare, dei documenti di cui al paragrafo 3.

3. La Confederazione svizzera garantisce che il personale svizzero che partecipa all'EUCAP Sahel Mali effettui la propria missione conformemente:

— alla decisione 2014/219/PESC e ogni successiva modifica,


⁽¹⁾ GUL 113 del 16.4.2014, pag. 21.

⁽²⁾ GUL 13 del 20.1.2015, pag. 5.

⁽³⁾ GUL 280 del 24.10.2015, pag. 28.

⁽⁴⁾ GUL 280 del 24.10.2015, pag. 30.

⁽⁵⁾ GUL 344 del 29.11.2014, pag. 3.



- al piano della missione,
 - alle misure di attuazione.
4. Il personale distaccato dalla Confederazione svizzera presso la missione conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'EUCAP Sahel Mali.
 5. La Confederazione svizzera informa a tempo debito il capomissione di qualsiasi modifica della propria partecipazione e del proprio contributo alla missione.

Articolo 2

Status del personale

1. Lo status del personale messo a disposizione dell'EUCAP Sahel Mali dalla Confederazione svizzera è disciplinato dall'accordo sullo status della missione.
2. Fatto salvo l'accordo sullo status della missione, la Confederazione svizzera esercita la giurisdizione sul suo personale che partecipa all'EUCAP Sahel Mali.
3. La Confederazione svizzera è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all'EUCAP Sahel Mali, formulate da o relative a un qualsiasi membro del suo personale. La Confederazione svizzera è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
4. Le parti convengono di rinunciare a tutte le richieste di indennizzo nei confronti l'una dell'altra, diverse da quelle aventi natura contrattuale, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà o da esse gestiti, causati nello svolgimento delle loro funzioni nel quadro delle attività ai sensi del presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o comportamento doloso.
5. La Confederazione svizzera si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all'EUCAP Sahel Mali e a farlo all'atto della firma del presente accordo.
6. L'Unione si impegna ad assicurare che gli Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per la partecipazione della Confederazione svizzera all'EUCAP Sahel Mali e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

Articolo 3

Informazioni classificate


L'accordo tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate ⁽¹⁾ si applica nel contesto dell'EUCAP Sahel Mali.

Articolo 4

Catena di comando

1. Il personale svizzero partecipante all'EUCAP Sahel Mali resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
2. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell'operazione dell'UE il controllo operativo del rispettivo personale.
3. Il comandante civile delle operazioni dell'UE assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUCAP Sahel Mali a livello strategico.
4. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUCAP Sahel Mali.

⁽¹⁾ GUL 181 del 10.7.2008, pag. 58.



5. Il capomissione dirige l'EUCAP Sahel Mali e ne assume la gestione quotidiana.
6. La Confederazione svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana della missione, degli Stati membri dell'UE partecipanti, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 1.
7. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale dell'EUCAP Sahel Mali. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dalle autorità nazionali svizzere competenti.
8. La Confederazione svizzera nomina un punto di contatto del contingente nazionale («NPC») per rappresentare il suo contingente nazionale in seno all'EUCAP Sahel Mali. L'NPC riferisce al capomissione su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.
9. La decisione di terminare l'EUCAP Sahel Mali è adottata dall'Unione previa consultazione della Confederazione svizzera, purché la Confederazione svizzera contribuisca ancora all'EUCAP Sahel Mali alla data di conclusione dell'EUCAP Sahel Mali.
10. Il comandante della missione dell'UE può, previa consultazione della Confederazione svizzera, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Confederazione svizzera.

Articolo 5

Aspetti finanziari

1. Fatto salvo il paragrafo 3, la Confederazione svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'EUCAP Sahel Mali.
2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta la missione, la Confederazione svizzera, una volta accertata la sua responsabilità, paga gli indennizzi alle condizioni previste dall'accordo sullo status della missione.
3. L'Unione esonera la Confederazione svizzera dal contributo finanziario al bilancio operativo dell'EUCAP Sahel Mali.

Articolo 6

Disposizioni di attuazione dell'accordo

Eventuali intese tecniche e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione del presente accordo sono concluse tra le autorità competenti delle parti.

Articolo 7


Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi derivanti dal presente accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso di un mese.

Articolo 8

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.



*Articolo 9***Entrata in vigore e denuncia**


1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.
3. Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Confederazione svizzera alla missione.
4. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte. La denuncia ha effetto tre mesi dopo la data di tale notifica.

Fatto a Bruxelles, in duplice copia in lingua inglese il 13 aprile 2016

Per l'Unione europea

Per la Confederazione svizzera

—



TESTO DELLE DICHIARAZIONI

Testo per gli Stati membri dell'UE:

Nell'applicare la decisione (PESC) 2015/76 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, relativa all'avvio della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) e recante modifica della decisione 2014/219/PESC gli Stati membri dell'UE cercheranno, per quanto lo consenta il loro ordinamento giuridico interno, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti della Confederazione svizzera per le lesioni riportate da membri del proprio personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'EUCAP Sahel Mali, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:


- siano stati causati da membri del personale della Confederazione svizzera nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'EUCAP Sahel Mali, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o
- risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Confederazione svizzera, purché l'uso di tali mezzi sia connesso alla missione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale della Confederazione svizzera che partecipa alla missione dell'UE nell'utilizzare detti mezzi.

Testo per la Confederazione svizzera:

Nell'applicare la decisione (PESC) 2015/76 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, relativa all'avvio della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) e recante modifica della decisione 2014/219/PESC la Confederazione svizzera cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualunque altro Stato partecipante all'EUCAP Sahel Mali per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nella missione dell'UE, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'EUCAP Sahel Mali, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o
- risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano alla missione dell'UE, purché l'uso di tali mezzi sia connesso alla missione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale della missione dell'UE nell'utilizzare detti mezzi.

16CE1203



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/613 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

¹⁾ G.U. 256 del 7.9.1987, pag. 1.

²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (G.U. L 302 del 19.10.1992, pag. 1).



Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e dell'Unione doganale




ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo (cosiddetto «braccio porta monitor») in alluminio, composto da due bracci, giunti mobili e un supporto di fissaggio su ciascuna estremità dell'articolo.</p> <p>Esso è concepito per essere fissato a una parete, a una scrivania o a una rotaia, da un lato, e a un monitor, dall'altro lato.</p> <p>L'articolo consente di regolare l'altezza, la larghezza e la profondità del monitor a esso fissato. Il monitor può essere spostato in tutte le direzioni a piacimento dell'utilizzatore. Nel contempo i cavi possono essere occultati ordinatamente all'interno dell'articolo.</p> <p>L'articolo può essere adattato anche all'uso con tablet, smartphone ecc.</p> <p>Cfr. immagine (*).</p>	7616 99 90	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 7616, 7616 99 e 7616 99 90.</p> <p>Si esclude la classificazione nella voce 8428 come macchina e apparecchio di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione, poiché la funzione principale dell'articolo è garantire che l'attrezzatura fissata al braccio sia fruita ergonomicamente. L'apparecchiatura fissata al braccio non è trattata ai sensi della voce 8428 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (HSEN) relative alla voce 8428].</p> <p>Poiché è possibile fissare all'articolo diversi tipi di apparecchiature, si esclude altresì la classificazione nella voce 8473, come parte ed accessorio adatti a essere usati esclusivamente o principalmente con macchine delle voci da 8469 a 8472.</p> <p>Poiché l'articolo non esegue nessuna funzione distinta indipendentemente da qualsiasi altra macchina o apparecchio a esso fissato, si esclude altresì la classificazione nella voce 8479 come altri apparecchi meccanici con una funzione specifica [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (HSEN) relative alla voce 8479, terzo paragrafo, A)].</p> <p>L'articolo va perciò classificato nel codice NC 7616 99 90 fra gli altri articoli di alluminio.</p>

(*) L'immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo.



16CE1204



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/614 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della Fiscalità e dell'Unione doganale*



ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo (cosiddetto «serra hobby»), avente dimensioni approssimative di 140 × 140 × 200 cm, comprensivo di un telaio di acciaio. Il telaio contiene anche scaffalature di otto ripiani, quattro lungo ogni lato, in filo metallico, aventi dimensioni approssimative di 58 × 28 cm. Il telaio è coperto su tutti i lati da un rivestimento flessibile di plastica con un'apertura arrotolabile sulla parte frontale, di dimensioni approssimative di 86 × 145 cm. L'apertura può essere chiusa per mezzo di una chiusura in velcro. Nella struttura vi è posto per una persona. La sua funzione è accogliere piante a lungo o breve termine (per esempio nei mercati).</p> <p>Cfr. immagine (*)</p>	7326 90 98	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 7326, 7326 90 e 7326 90 98.</p> <p>La classificazione nella voce 9403 come «altri mobili» è esclusa in quanto l'articolo non è destinato ad attrezzare abitazioni private, alberghi, uffici, scuole, chiese, magazzini, laboratori e simili, bensì è usato per accogliere piante (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 94 generale, secondo paragrafo, A) nonché alla voce 9403, secondo paragrafo).</p> <p>Si esclude altresì la classificazione nella voce 9406 come «costruzione prefabbricata», poiché la costruzione è relativamente instabile con pareti flessibili. Di conseguenza non è idonea a un uso esterno prolungato poiché non è considerata resistente alle intemperie.</p> <p>L'articolo va quindi classificato secondo la materia costitutiva. Il carattere essenziale dell'articolo è dato dall'elemento di costruzione (telaio metallico e scaffalature).</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 7326 90 98 come altro lavoro di ferro o acciaio.</p>

(*) L'immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo.



16CE1205



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/615 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2


Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente


Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e dell'Unione doganale

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Un dispositivo (denominato «docking station per smartphone») costituito dalle seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — uno schermo a colori LCD di 29,5 cm; — un alloggiamento apribile con due porte USB; — una tastiera con un pannello tattile; — una base per smartphone; — una presa di alimentazione che utilizza una tensione non superiore a 1 000 V; — altoparlanti incorporati. <p>Quando lo smartphone è collegato al dispositivo, la sua batteria viene caricata e, contemporaneamente, l'apparecchio serve come unità di entrata e di uscita consentendo di svolgere tutte le funzioni dello smartphone collegato.</p> <p>Poiché l'apparecchio non è munito di un convertitore di segnale, tutti i segnali vengono ricevuti inalterati dallo smartphone collegato.</p> <p>L'apparecchio non è adatto per la connessione ad un dispositivo automatico per l'elaborazione di dati.</p>	8537 10 99	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l'interpretazione dalla nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8537, 8537 10 e 8537 10 99.</p> <p>il dispositivo è una macchina composta in grado di eseguire le funzioni delle voci 8504, 8518, 8528 e 8537. Tutte le singole funzioni svolte dai suoi vari componenti sono incluse nelle summenzionate voci del capitolo 85. Pertanto, è esclusa la classificazione sotto la voce 8543 come macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85.</p> <p>Tenuto conto delle sue caratteristiche, si ritiene che nessuna di tali funzioni sia la funzione principale dell'apparecchio ai sensi della nota 3 della sezione XVI.</p> <p>Di conseguenza, l'apparecchio deve essere classificato nella voce che, in ordine di numerazione, appare per ultima.</p> <p>Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 8537 10 99 fra gli altri quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando elettrico aventi una tensione inferiore o uguale a 1 000 V.</p>

16CE1206



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/616 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	110,9
	MA	92,8
	SN	175,5
	TR	108,9
	ZZ	122,0
0707 00 05	MA	80,7
	TR	108,5
	ZZ	94,6
0709 93 10	MA	91,2
	TR	126,2
	ZZ	108,7
0805 10 20	CR	66,6
	EG	48,9
	IL	79,4
	MA	57,5
	TR	38,0
	ZZ	58,1
	ZZ	58,1
0805 50 10	MA	132,7
	ZZ	132,7
0808 10 80	AR	107,0
	BR	104,1
	CL	114,8
	CN	131,9
	NZ	153,8
	US	153,3
	ZA	87,3
	ZZ	121,7
	ZZ	121,7
	ZZ	121,7
0808 30 90	AR	96,1
	CL	117,4
	CN	86,4
	ZA	112,4
	ZZ	103,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/617 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione dell'aglio.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate durante i primi sette giorni di calendario del mese di aprile 2016, per il sottoperiodo dal 1° giugno 2016 al 31 agosto 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione «A», fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1° giugno 2016 al 31 agosto 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*


Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli d'importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GUL 90 del 30.3.2007, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



ALLEGATO

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° giugno 2016 al 31 agosto 2016 (in %)
Cina		
— Importatori tradizionali	09.4105	71,983729
— Nuovi importatori	09.4100	0,483082
Altri paesi terzi		
— Importatori tradizionali	09.4106	—
— Nuovi importatori	09.4102	—

16CE1208



DECISIONE (UE) 2016/618 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 13 aprile 2016****relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, presentata dalla Svezia)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 16 settembre 2015 la Svezia ha presentato la domanda EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero presso Volvo trucks (Volvo Group Trucks Operations, EMEA) e presso quattro fornitori e produttori a valle in Svezia, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 793 710 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Svezia.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 855.⁽²⁾ GUC 373 del 20.12.2013, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 1 793 710 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dal 13 aprile 2016.

Fatto a Strasburgo, il 13 aprile 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente


M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT

16CE1209



DECISIONE (UE) 2016/619 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 aprile 2016

**relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2016/000
TA 2016 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire un sostegno ai lavoratori in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale o a causa di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1309/2013 stabilisce che lo 0,5 % dell'importo annuo massimo del FEG può essere utilizzato annualmente per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
- (4) È dunque opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per concedere un importo pari a 380 000 EUR al fine di fornire assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2016, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di 380 000 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 855.⁽²⁾ GUC 373 del 20.12.2013, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 13 aprile 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente


M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT

16CE1210



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/620 DEL CONSIGLIO**del 21 aprile 2016****che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 dicembre 2015 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 ⁽²⁾ che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).
- (2) Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere un'entità nell'elenco.
- (3) È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza l'elenco,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 344 del 28.12.2001, pag. 70.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 del Consiglio, del 21 dicembre 2015, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1325 (GUL 334 del 22.12.2015, pag. 1).




Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

Per il Consiglio
Il presidente
G.A. VAN DER STEUR




ALLEGATO

L'entità elencata in appresso è soppressa dall'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001:

II. GRUPPI ED ENTITÀ

12. «International Sikh Youth Federation» — «ISYF» (Federazione giovanile internazionale Sikh).

16CE1211



REGOLAMENTO (UE) 2016/621 DELLA COMMISSIONE**del 21 aprile 2016****che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 giugno 2003 il comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori, sostituito dal comitato scientifico dei prodotti di consumo («CSPC») con la decisione 2004/210/CE della Commissione ⁽²⁾ e successivamente dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») con la decisione 2008/721/CE della Commissione ⁽³⁾, ha emesso un parere ⁽⁴⁾ secondo il quale, in linea generale, l'ossido di zinco può essere considerato sostanza non tossica anche quando impiegato in prodotti cosmetici. Il potenziale di assorbimento per inalazione non è tuttavia stato preso in considerazione e il CSPC ha espresso riserve circa la sicurezza dell'ossido di zinco micronizzato a causa della mancanza di informazioni affidabili sulla sicurezza di tale sostanza. In seguito a richieste di chiarimenti da parte della Commissione, il CSPC ⁽⁵⁾ confermava che l'uso dell'ossido di zinco in forma non-nano nei prodotti cosmetici era sicuro fino a una concentrazione massima del 25 % e che era opportuno presentare dati adeguati per la valutazione del rischio dell'ossido di zinco in forma nano.
- (2) Il CSSC è stato invitato a effettuare una valutazione della sicurezza dell'ossido di zinco in forma nano e il 18 settembre 2012 ha espresso un parere ⁽⁶⁾ seguito da un addendum del 23 luglio 2013 ⁽⁷⁾. Sulla base degli elementi disponibili il CSSC ha concluso che l'uso di nanoparticelle di ossido di zinco con le caratteristiche indicate e in concentrazione massima pari al 25 % come filtro UV nei prodotti solari può essere considerato privo di rischi di effetti nocivi negli esseri umani in seguito ad applicazione cutanea. Il CSSC ha inoltre indicato che non vi sono prove che le nanoparticelle di ossido di zinco vengano assorbite attraverso la pelle e per via orale. Nel determinare il margine di sicurezza, il calcolo dell'esposizione alle nanoparticelle di ossido di zinco ha come risultato un margine di sicurezza accettabile sia per via orale sia per via cutanea. Il CSSC ha successivamente confermato che l'ossido di zinco in forma nano può essere impiegato in prodotti cosmetici destinati all'applicazione cutanea diversi dai prodotti solari.
- (3) Le caratteristiche indicate nel parere del CSSC riguardano le proprietà fisico-chimiche del materiale (quali purezza, struttura e aspetto fisico, distribuzione dimensionale numerica delle particelle e solubilità in acqua) e il possibile rivestimento con determinate sostanze chimiche. Altri ingredienti cosmetici possono essere utilizzati come rivestimenti purché si dimostri al CSSC che, rispetto ai nanomateriali contemplati nel pertinente parere del CSSC, sono sicuri e non influiscono sulle proprietà delle particelle relative al comportamento e/o agli effetti tossicologici. La Commissione ritiene pertanto che queste proprietà fisico-chimiche e i requisiti relativi ai rivestimenti dovrebbero riflettersi nel regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (4) Il CSSC ha ritenuto inoltre che, sulla base delle informazioni disponibili, l'impiego di nanoparticelle di ossido di zinco nei prodotti spray non può essere considerato sicuro. In un ulteriore parere del 23 settembre 2014 per chiarire il significato dell'espressione «prodotti/applicazioni sotto forma di spray» per le nanoforme di nerofumo CI 77266, biossido di titanio e ossido di zinco ⁽⁸⁾, il CSSC ha inoltre indicato che la sua preoccupazione si limita

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 59.

⁽²⁾ GUL 66 del 4.3.2004, pag. 45.

⁽³⁾ GUL 241 del 10.9.2008, pag. 21.


⁽⁴⁾ SCCNFP/0649/03, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sccp/documents/out222_en.pdf

⁽⁵⁾ SCCP/0932/05, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_00m.pdf SCCP/1147/07, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf e SCCP/1215/09, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_167.pdf

⁽⁶⁾ SCCS/1489/2012, Revisione dell'11 dicembre 2012, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_103.pdf.

⁽⁷⁾ SCCS/1518/13, Revisione del 22 aprile 2014, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_137.pdf.

⁽⁸⁾ SCCS/1539/14, Revisione del 25 giugno 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf.



ai prodotti spray che potrebbero comportare un'esposizione dei polmoni del consumatore a nanoparticelle di ossido di zinco per inalazione. Il CSSC ha anche indicato che, per quanto riguarda la tossicità polmonare in seguito a inalazione, l'ossido di zinco in forma non-nano ha effetti tossici simili all'ossido di zinco in forma nano.

- (5) Alla luce dei sopracitati pareri del CSSC la Commissione ritiene che l'ossido di zinco in forma non-nano dovrebbe essere autorizzato per l'impiego come filtro UV nei prodotti cosmetici; l'ossido di zinco in forma nano (secondo le specifiche del CSSC) dovrebbe essere autorizzato per l'impiego come filtro UV nei prodotti cosmetici. Entrambe le forme della sostanza dovrebbero essere autorizzate a una concentrazione massima del 25 %, fatta eccezione per le applicazioni che possono comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.
- (6) La Commissione ritiene che l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 andrebbe modificato per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono aggiunte le seguenti voci con numeri di riferimento 30 e 30a:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza					Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero EC	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso	Altre		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
30	Ossido di zinco	Zinc Oxide	1314-13-2	215-222-5		25 % (*)		Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.	
30a	Ossido di zinco	Zinc Oxide (nano)	1314-13-2	215-222-5		25 % (*)		Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione. Sono consentiti solo i nanomateriali con le seguenti caratteristiche: — purezza ≥ 96 %, con struttura cristallina della wurtzite e aspetto fisico a cluster a bastoncino, stella e/o di forma isometrica, con impurezze costituite unicamente da anidride carbonica e acqua, mentre tutte le altre impurezze sono inferiori all'1 % in totale. — diametro mediano della distribuzione dimensionale numerica delle particelle D50 (50 % del numero al di sotto di tale diametro) > 30 nm e D1 (1 % al di sotto di questa dimensione) > 20 nm — solubilità in acqua < 50 mg/l — non rivestiti o rivestiti con tritossi-caprilsilano, dimeticone, dimetossi-difenil-silano-trietossi-caprilsilano cross-polimero o ottitrietossilano.	

(*) In caso di uso combinato di ossido di zinco e ossido di zinco (nano), la somma non deve superare il limite indicato nella colonna g.*



REGOLAMENTO (UE) 2016/622 DELLA COMMISSIONE**del 21 aprile 2016****che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Il 27 marzo 2014 il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») ha pubblicato un parere scientifico sull'idrossido di potassio ⁽²⁾, in cui ha concluso che l'idrossido di potassio è sicuro per l'impiego nei prodotti per ammorbidire/rimuovere le callosità a una concentrazione massima dell'1,5 % p/p.
- (2) Il CSSC ha inoltre concluso che l'uso sicuro di prodotti cosmetici contenenti idrossido di potassio libero in concentrazioni a partire da 0,5 % p/p dipende da una gestione responsabile del rischio, mediante avvertenze e indicazioni dettagliate per l'uso.
- (3) A seguito del parere scientifico del CSSC, la Commissione ritiene che l'idrossido di potassio dovrebbe essere considerato sicuro per l'impiego nei prodotti per ammorbidire/rimuovere le callosità a una concentrazione massima di impiego dell'1,5 % p/p.
- (4) Alla luce delle conclusioni del CSSC relative alla gestione responsabile del rischio per quanto riguarda i prodotti contenenti idrossido di potassio libero in concentrazioni a partire dallo 0,5 % p/p, la Commissione ritiene che i prodotti cosmetici contenenti idrossido di potassio da impiegare per ammorbidire/rimuovere le callosità dovrebbero recare un'avvertenza che faccia riferimento alle istruzioni per l'uso.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 59.⁽²⁾ SCCS/1527/14, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_154.pdf.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:

1) il numero d'ordine 15a è sostituito dal seguente:

n. di rif.	Identificazione della sostanza					Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altro		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
«15a	Potassa caustica o soda caustica (*)	Potassium hydroxide/sodium hydroxide	1310-58-3/1310-73-2	215-181-3/215-185-5	a) Solvente per le cuticole delle unghie b) Prodotti per la stratura dei capelli c) Regolatore del pH nei prodotti per la depilazione d) Altri usi come regolatore del pH	a) 5 % (**) 2 % (**) 4,5 % (**)	Uso generale Uso professionale c) pH < 12,7 d) pH < 11	a) Contiene un agente alcalino Evitare il contatto con gli occhi. Può causare cecità Tenere lontano dalla portata dei bambini Contiene un agente alcalino Evitare il contatto con gli occhi. Può causare cecità Tenere lontano dalla portata dei bambini Solo per uso professionale. Evitare il contatto con gli occhi. Può causare cecità Tenere lontano dalla portata dei bambini	

(*) Per altri usi dell'idrossido di potassio, si veda l'allegato III, n. 15d.

(**) La quantità d'idrossido di sodio, di potassio o di litio è espressa in peso di idrossido di sodio. Nelle miscele la somma non deve superare il limite indicato nella colonna g.*




2) è inserito il numero d'ordine 15d:

n. di rif.	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altro	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
« 15d	Potassium hydroxide (*)	Potassium hydroxide	1310-58-3	215-181-3	Prodotto per ammorbidire/rimuovere callosità	1,5 % (**)		Contiene un agente alcalino Evitare il contatto con gli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso.

(*) Per altri usi dell'idrossido di potassio, si veda l'allegato III, n. 15a.

(**) La quantità d'idrossido di sodio, di potassio o di litio è espressa in peso di idrossido di sodio. Nelle miscele la somma non deve superare il limite indicato nella colonna g.»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/623 DELLA COMMISSIONE**del 21 aprile 2016****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la decisione 2012/105/UE del Consiglio, del 14 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione, nonché all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea e del protocollo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione di tale accordo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 agosto 2012 la Federazione russa ha aderito all'Organizzazione mondiale del commercio. Tra gli impegni assunti dalla Federazione russa vi è quello di applicare contingenti tariffari all'esportazione di specifici tipi di legname di conifere, assegnandone una parte alle esportazioni verso l'Unione. Le modalità relative alla gestione di tali contingenti tariffari sono stabilite nell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione («l'accordo») e nel protocollo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell'accordo («il protocollo»). L'accordo e il protocollo sono stati firmati il 16 dicembre 2011 e applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio.
- (2) A norma dell'articolo 4 della decisione 2012/105/UE, il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le regole che disciplinano l'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea. Tale regolamento cesserà di applicarsi alla data in cui terminerà l'applicazione a titolo provvisorio del protocollo.
- (3) Pur se continua l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo e del protocollo in attesa che siano espletate le procedure necessarie per le loro conclusioni, l'esperienza maturata durante l'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 ha evidenziato la necessità di modificare alcune disposizioni di tale regolamento.
- (4) In particolare l'articolo 3 dovrebbe essere modificato al fine di ridurre la durata della prima parte di ciascun periodo contingente, estendendo nel contempo la durata della seconda parte. Pertanto la prima parte di ciascun periodo contingente inizierà il 1° gennaio e terminerà il 31 maggio e la seconda parte di ciascun periodo contingente inizierà il 1° giugno e terminerà alla fine del rispettivo anno civile. Si tratta di una modifica importante, poiché la seconda parte di ciascun periodo contingente ora inizia con due mesi di anticipo rispetto alla situazione attuale. Tale modifica è necessaria per consentire agli importatori dell'UE di abete rosso e di pino di accedere il prima possibile ai quantitativi rimanenti dei contingenti tariffari durante un dato periodo contingente.
- (5) L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 dovrebbe essere modificato per chiarire che i massimali per gli importatori tradizionali in un dato periodo contingente sono calcolati in base alle pertinenti importazioni precedenti del gruppo di prodotti in questione.
- (6) L'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 dovrebbe essere modificato in modo da garantire che nella prima parte di ciascun periodo contingente i diritti all'importazione massimi degli importatori tradizionali, per ciascuno dei gruppi di prodotti, non siano inferiori a quelli concessi ai nuovi importatori.
- (7) All'articolo 11, paragrafo 1, dovrebbe essere aggiunta una terza frase per formalizzare gli obblighi di informazioni trimestrali delle autorità di rilascio degli Stati membri sulle importazioni effettive dei prodotti interessati.

⁽¹⁾ GUL 57 del 29.2.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione, del 12 giugno 2012, sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea (GU L 152 del 13.6.2012, pag. 28).



- (8) L'articolo 12 dovrebbe essere modificato per consentire agli importatori che non sono in grado di restituire le autorizzazioni contingentate inutilizzate all'autorità di rilascio dello Stato membro di presentare invece all'autorità di rilascio una «dichiarazione giurata», in cui l'importatore conferma che, nonostante i suoi sforzi, non è stato in grado di recuperare le autorizzazioni contingentate inutilizzate dalle autorità della Federazione russa. A tal fine, è opportuno introdurre un nuovo formulario nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012.
- (9) Gli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 dovrebbero inoltre essere modificati per riflettere la necessità di aggiornare le norme relative alla riduzione dei massimali degli importatori tradizionali in caso di sottoutilizzo o di mancata restituzione delle autorizzazioni contingentate rilasciate.
- (10) L'articolo 15, paragrafo 2, dovrebbe essere modificato per consentire la sospensione dell'applicazione degli articoli 13 e 14 per un ulteriore terzo periodo contingente. Tale ulteriore sospensione è giustificata in considerazione dell'attuale basso tasso di utilizzo dei contingenti tariffari e della necessità di incoraggiarne un uso maggiore nel prossimo periodo contingente.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il legno istituito dalla decisione 2012/105/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione è modificato come segue:

- 1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

L'assegnazione dei contingenti tariffari avviene in base ai seguenti criteri, in funzione della data di presentazione della domanda da parte dell'importatore:

- a) per le domande presentate entro il 31 maggio di ogni anno (nel seguito «prima parte del periodo contingente»), la Commissione assegna i contingenti tariffari secondo le categorie di importatori «tradizionali» o «nuovi», ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del protocollo; nonché
- b) per le domande presentate a partire dal 1° giugno (nel seguito «seconda parte del periodo contingente»), la Commissione assegna i quantitativi rimanenti dei contingenti tariffari secondo l'ordine cronologico di ricezione delle notifiche con cui le autorità competenti degli Stati membri (nel seguito «autorità di rilascio») informano la Commissione delle domande presentate dai singoli importatori, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del protocollo.»;

- 2) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:


«2. Il massimale per ciascun gruppo di prodotti di un importatore tradizionale applicabile nel periodo contingente successivo («periodo contingente n + 1») è calcolato in base alla media delle importazioni del gruppo di prodotti interessati effettivamente realizzate da tale importatore nei due periodi contingenti precedenti l'anno di calcolo di tale massimale, sulla base della seguente formula:

$$C_i = T * (\bar{I}_i / \bar{\Sigma I}_i)$$

in cui:

«C_i» rappresenta il massimale per il gruppo di prodotti in questione (pino o abete rosso) per l'importatore i durante il periodo contingente n + 1;

«T» rappresenta il contingente disponibile per gli importatori tradizionali per il gruppo di prodotti in questione nell'anno di calcolo del massimale («periodo contingente n»);



“ \bar{I}_i ” rappresenta la media delle importazioni effettuate dall’importatore tradizionale i per il gruppo di prodotti in questione nei due periodi contingenziali precedenti il calcolo (“periodo contingenziale $n - 2$ ” e “periodo contingenziale $n - 1$ ”), secondo la seguente formula:

$$[(\text{importazioni effettive dell'importatore } i \text{ nel periodo contingenziale } n - 2) + (\text{importazioni effettive dell'importatore } i \text{ nel periodo contingenziale } n - 1)]/2$$

“ $\Sigma \bar{I}_i$ ” rappresenta la somma delle importazioni medie \bar{I}_i di tutti gli importatori tradizionali per il gruppo di prodotti in questione.»;

3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. Ogni anno la Commissione calcola i massimali applicabili a ciascun importatore tradizionale per il periodo contingenziale successivo conformemente al metodo di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Se il massimale calcolato applicabile a un importatore tradizionale per un dato gruppo di prodotti è superiore a 0 %, ma inferiore al massimo dell'1,5 % del contingente tariffario concesso ai nuovi importatori a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, il massimale dell'importatore tradizionale in questione è fissato a un livello dell'1,5 % del contingente tariffario per il rispettivo gruppo di prodotti.

2. Le autorità di rilascio trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo del periodo contingenziale n , informazioni sulle importazioni effettive dei prodotti interessati nel periodo contingenziale $n - 1$ loro notificate conformemente all'articolo 11, paragrafo 1. Tali informazioni sono presentate in un quadro sinottico in formato elettronico, conformemente al sistema informatico stabilito dalla Commissione.

3. Entro il 30 aprile del periodo contingenziale n , la Commissione informa le autorità di rilascio dei massimali risultanti dai calcoli effettuati conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 7, paragrafo 1.»;

4) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, l'importatore comunica all'autorità dello Stato membro che gli ha rilasciato l'autorizzazione contingenziale il quantitativo delle importazioni dei prodotti interessati effettivamente realizzate nell'Unione europea nel corso degli ultimi tre mesi. A tale scopo l'importatore trasmette all'autorità di rilascio copia delle dichiarazioni doganali riguardanti le importazioni in oggetto. Le autorità di rilascio trasmettono alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre, un quadro sinottico delle importazioni dei prodotti interessati effettivamente realizzate nell'Unione europea nel corso degli ultimi tre mesi, notificate loro dagli importatori.»;

5) gli articoli 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:


«Articolo 12

1. Se l'autorizzazione contingenziale non è utilizzata entro sei mesi dal suo rilascio, l'importatore conferma all'autorità di rilascio l'intenzione di utilizzarla entro la fine del periodo contingenziale oppure restituisce l'autorizzazione contingenziale all'autorità di rilascio pertinente. Qualora non sia in grado di recuperare le autorizzazioni contingenziali inutilizzate dalle autorità della Federazione russa, l'importatore può presentare invece all'autorità di rilascio una corrispondente dichiarazione giurata nella forma stabilita nell'allegato IV, attestante la sua incapacità di recuperare l'autorizzazione contingenziale inutilizzata nonostante i suoi sforzi. In ogni caso, entro la fine del periodo contingenziale n , l'importatore restituisce tutte le autorizzazioni contingenziali inutilizzate o presenta, se del caso, una o più corrispondenti dichiarazioni giurate usando il formulario di cui all'allegato IV. Se l'autorizzazione contingenziale è stata rilasciata prima dell'inizio del periodo contingenziale ai sensi dell'articolo 4 del protocollo, i sei mesi decorrono dal 1° gennaio dell'anno corrispondente al periodo contingenziale.

2. Se un importatore restituisce un'autorizzazione contingenziale o presenta una dichiarazione giurata, l'autorità di rilascio ne informa immediatamente la Commissione in conformità al paragrafo 1. Il saldo dei massimali degli importatori tradizionali disponibili per il gruppo di prodotti interessati è modificato in funzione del quantitativo corrispondente.

Articolo 13

1. Se le importazioni effettivamente realizzate da un importatore tradizionale di prodotti interessati nel periodo contingenziale $n - 1$ sono inferiori al 75 % dei quantitativi coperti da tutte le autorizzazioni contingenziali per un gruppo di prodotti concesse a tale importatore nel corso dello stesso periodo contingenziale, i massimali di importazione di tale importatore per il gruppo di prodotti in questione nel periodo contingenziale $n + 1$ sono ridotti proporzionalmente al volume delle importazioni non realizzate.



2. La riduzione di cui al paragrafo 1 è calcolata come segue:

$$r_i = (0,75 * \Sigma A_i - I_i) / \Sigma A_i$$

in cui:

“ r_i ” rappresenta la riduzione applicabile al massimale d’importazione dell’importatore i , per il gruppo di prodotti in questione, nel periodo contingente $n + 1$;

“ ΣA_i ” rappresenta la somma dei quantitativi coperti dalle autorizzazioni contingentate per il gruppo di prodotti in questione concesse all’importatore tradizionale i nel periodo contingente $n - 1$;

“ I_i ” rappresenta la somma delle importazioni effettivamente realizzate dall’importatore i del gruppo di prodotti in questione nel periodo contingente $n - 1$.

Articolo 14

1. Se l’autorizzazione contingentata che non è stata restituita dopo sei mesi dal suo rilascio o coperta da una corrispondente dichiarazione giurata, conformemente all’articolo 12, resta inutilizzata alla fine del periodo contingente $n - 1$, i massimali d’importazione dell’importatore per il gruppo di prodotti in questione nel periodo contingente $n + 1$ sono ridotti proporzionalmente al volume delle autorizzazioni contingentate inutilizzate.

2. La riduzione di cui al paragrafo 1 è calcolata come segue:

$$R_i = \Sigma U_i / \Sigma A_i$$

in cui:

“ R_i ” rappresenta la riduzione applicabile al massimale d’importazione dell’importatore i , per il gruppo di prodotti in questione, nel periodo contingente $n + 1$;

“ ΣU_i ” rappresenta la somma dei quantitativi inutilizzati coperti dalle autorizzazioni contingentate per il gruppo di prodotti in questione concesse all’importatore i nel periodo contingente $n - 1$;

“ ΣA_i ” rappresenta la somma dei quantitativi coperti da autorizzazioni contingentate concesse all’importatore i , per il gruppo di prodotti interessato, nel periodo contingente $n - 1$.»;

6) all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 non si applicano durante i tre periodi contingenti immediatamente successivi al periodo transitorio.»;

7) l’allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Dichiarazione giurata

Importatore:

Stato membro dell’UE:


Partita IVA:

Persona di contatto:

Telefono:

E-mail:

Il sottoscritto conferma con il presente documento che, nonostante i migliori sforzi, non è stato possibile recuperare dalle autorità della Federazione russa le autorizzazioni contingentate inutilizzate elencate di seguito.



Autorizzazione contingentata 1:

Autorizzazione contingentata n.:

Data di rilascio dell'autorizzazione contingentata:

Importatore (nome, paese, partita IVA):

Esportatore (nome, paese, partita IVA):

Autorizzazione contingentata 2 ecc.:

Il sottoscritto dichiara solennemente che il contenuto della dichiarazione giurata di cui sopra è, a quanto gli consta, veritiero ed esatto e che nessuna delle informazioni fornite è falsa.

Luogo/Data_____
Firma»*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

16CE1214



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/624 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA


Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	IL	275,5	
	MA	99,0	
	SN	175,5	
	TR	108,9	
	ZZ	164,7	
0707 00 05	MA	81,5	
	TR	112,4	
	ZZ	97,0	
0709 93 10	MA	91,2	
	TR	127,2	
	ZZ	109,2	
0805 10 20	CR	66,6	
	EG	50,5	
	IL	82,3	
	MA	57,0	
	TR	38,0	
	ZZ	58,9	
0805 50 10	MA	132,7	
	ZZ	132,7	
0808 10 80	AR	135,2	
	BR	102,5	
	CL	109,4	
	CN	131,9	
	NZ	168,2	
	US	182,2	
	ZA	85,4	
	ZZ	130,7	
	0808 30 90	AR	134,2
		CL	123,6
CN		90,6	
ZA		116,6	
ZZ		116,3	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/625 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2016 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 e per il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2016 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 e per il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
- (4) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2016 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (5) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 e per il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, figurano nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 e per il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale



ALLEGATO


PARTE A

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 (%)	Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 (in kg)
1	09.4211	0,309177	—
2	09.4212	0,620355	—
4A	09.4214	0,378357	—
	09.4251	0,417811	—
	09.4252	85,287552	—
6A	09.4216	0,314557	—
	09.4260	0,354233	—
7	09.4217	—	11 340 400
8	09.4218	—	3 478 800

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il periodo 1° luglio 2016 — 30 giugno 2017 (%)
3	09.4213	0,89206
4B	09.4253	—
6B	09.4261	—
	09.4262	—
	09.4263	0,034733
	09.4264	—
	09.4265	—


PARTE B

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 (%)	Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 (in kg)
5A	09.4215	0,532298	—
	09.4254	0,7215	—
	09.4255	3,267973	—
	09.4256	41,305372	—



Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il periodo 1° luglio 2016 — 30 giugno 2017 (%)
5B	09.4257	—
	09.4258	—
	09.4259	—

16CE1216



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/626 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2016

recante fissazione del prezzo massimo di acquisto di latte scremato in polvere per la prima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/482

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/482 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto una gara relativa all'acquisto di latte scremato in polvere per il periodo fino al 30 settembre, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute in risposta a gare parziali, la Commissione deve fissare un prezzo massimo di acquisto.
- (3) Tenendo conto delle offerte ricevute per la prima gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la prima gara parziale relativa all'acquisto di latte scremato in polvere nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/482, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 19 aprile 2016, il prezzo massimo di acquisto è fissato a 169,80 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2016


*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA*

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 346 del 20.12.2013, pag. 12.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/482 della Commissione, del 1º aprile 2016, che sospende gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016 e recante apertura di una gara di acquisto (GUL 87 del 2.4.2016, pag. 26).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GUL 349 del 29.12.2009, pag. 1).



DECISIONE (PESC) 2016/627 DEL CONSIGLIO**del 21 aprile 2016****recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC ⁽¹⁾ relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania.
- (2) Il 28 aprile 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/666 ⁽²⁾ che proroga le misure restrittive fino al 30 aprile 2016.
- (3) In base a un riesame della decisione 2013/184/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 30 aprile 2017.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2013/184/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2017. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

Per il Consiglio
Il presidente
G.A. VAN DER STEUR

⁽¹⁾ Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2015/666 del Consiglio, del 28 aprile 2015, recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 14).



DECISIONE (PESC) 2016/628 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2016

che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che modifica la decisione (PESC) 2015/2430

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 21 dicembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/2430 ⁽²⁾ che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC («elenco»).
- (3) Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere un'entità nell'elenco.
- (4) È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza l'elenco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione (PESC) 2015/2430 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

Per il Consiglio
Il presidente
G.A. VAN DER STEUR

⁽¹⁾ Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2015/2430 del Consiglio, del 21 dicembre 2015, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2015/1334 (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 18).



ALLEGATO

L'entità elencata in appresso è cancellata dall'elenco riportato nell'allegato della decisione (PESC) 2015/2430:

II. GRUPPI ED ENTITÀ

12. «International Sikh Youth Federation» — «ISYF» (Federazione giovanile internazionale Sikh).

16CE1219



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/629 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2016

che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

[notificata con il numero C(2016) 2229]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali particolari. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie nuove deroghe nazionali e varie modifiche delle deroghe autorizzate.
- (2) È opportuno autorizzare tali deroghe.
- (3) Dato che l'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, devono quindi essere adeguati, occorre, per motivi di chiarezza, sostituirli integralmente.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/CE.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri elencati in allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste in relazione al trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.

Articolo 2

L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.


Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2016

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 260 del 30.9.2008, pag. 13.



ALLEGATO

Gli allegati I e II della direttiva 2008/68/CE sono così modificati:

1) nell'allegato I, il capo I.3 è sostituito dal testo seguente:

«I.3. **Deroghe nazionali**

Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Identificazione delle deroghe: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = strada

a/bi/bii = articolo 6, paragrafo 2, lettera a)/lettera b), punto i)/lettera b), punto ii)

MS = sigla dello Stato membro

nn = numero di ordine

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

AT Austria

RO-a-AT-1

Oggetto: piccole quantità di tutte le classi, eccetto 1, 6.2 e 7.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate.

Contenuto della legislazione nazionale: fino a 30 kg o l di merci pericolose che non appartengono alle categorie di trasporto 0 o 1 in imballaggi interni in quantità limitate o in imballaggi conformi all'accordo ADR o che sono oggetti robusti, possono essere imballati insieme in X scatole sottoposte a prove.

Gli utilizzatori finali sono autorizzati a ritirarli dal negozio e a riportarli indietro e i dettaglianti a trasportarli per consegnarli agli utilizzatori finali o da un loro negozio all'altro.

Il limite per unità di trasporto è di 333 kg o l e il perimetro consentito è di 100 km.

Le scatole devono essere contrassegnate in modo uniforme e accompagnate da un documento di trasporto semplificato.

Si applicano solo poche disposizioni relative al carico e alla movimentazione.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: —


Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2022

BE Belgio

RO-a-BE-1

Oggetto: Classe 1 — Piccole quantità.



Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: il punto 1.1.3.6. limita a 20 kg la quantità di esplosivi per attività minerarie che può essere trasportata in un normale veicolo.

Contenuto della legislazione nazionale: gli operatori di depositi lontani da punti di fornitura possono essere autorizzati a trasportare 25 kg di dinamite o di esplosivi potenti e 300 detonatori al massimo in normali autoveicoli, a condizioni che devono essere fissate dal servizio esplosivi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Article 111 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.*

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO-a-BE-2

Oggetto: trasporto di contenitori vuoti non ripuliti che hanno contenuto prodotti di diverse classi.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6.

Contenuto della legislazione nazionale: indicazione sui documenti di trasporto: «Imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto prodotti di diverse classi».

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Dérogation 6-97.*

Osservazioni: deroga registrata dalla Commissione con il n. 21 (a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO-a-BE-3

Oggetto: adozione della deroga RO-a-UK-4.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.*

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO-a-BE-4

Oggetto: esenzione da tutte le prescrizioni dell'ADR per il trasporto nazionale di un massimo di 1 000 rilevatori di fumo ionici da abitazioni private all'impianto di trattamento in Belgio attraverso i punti di raccolta previsti nel piano per la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo.

Riferimento all'ADR: tutte le prescrizioni.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE:

Contenuto della legislazione nazionale: l'uso domestico di rilevatori di fumo ionici non è soggetto a un controllo regolamentare da un punto di vista radiologico quando il rilevatore di fumo è di tipo omologato. Anche il trasporto di questi rilevatori di fumo per la consegna all'utilizzatore finale è esente dalle prescrizioni dell'ADR. [cfr. punto 2.2.7.1.2, lettera d)].

La direttiva 2002/96/CE (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede la raccolta selettiva di rilevatori di fumo usati per il trattamento delle schede di circuito e, nel caso dei rilevatori di fumo ionici, per estrarre le sostanze radioattive. Per consentire questa raccolta selettiva è stato elaborato un piano per incentivare i nuclei domestici a portare i rilevatori di fumo usati ad un punto di raccolta da cui possono essere trasportati ad un impianto di trattamento, talvolta attraverso un secondo punto di raccolta o un deposito intermedio.



Nei punti di raccolta saranno messi a disposizione imballaggi metallici in cui potrà essere sistemato un massimo di 1 000 rilevatori di fumo. Da tali punti un imballaggio di questo tipo contenente rilevatori di fumo può essere trasportato con altri rifiuti ad un deposito intermedio o all'impianto di trattamento. L'imballaggio è etichettato con la dicitura «Rilevatore di fumo».

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: il piano per la raccolta selettiva di rilevatori di fumo fa parte delle condizioni per l'eliminazione di strumenti approvati previste nell'articolo 3.1.d.2 del decreto reale del 20 luglio 2001: regolamento sulla radioprotezione generale.

Osservazioni: questa deroga è necessaria per consentire la raccolta selettiva di rilevatori di fumo ionici.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

DE Germania

RO-a-DE-1

Oggetto: imballaggio in comune e carico in comune di parti di automobili con la classificazione 1.4G assieme a determinate merci pericolose (n4).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10 e 7.5.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative all'imballaggio in comune e al carico in comune.

Contenuto della legislazione nazionale: le merci nn. ONU 0431 e ONU 0503 possono far parte di un unico carico comprendente determinate merci pericolose (prodotti connessi alla costruzione automobilistica) in quantità specifiche, indicate nell'esenzione. Il valore «1 000» (cfr. punto 1.1.3.6.4) non deve essere superato.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Gefahrgut-Ausnahmereordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.*

Osservazioni: l'esenzione è necessaria per consentire una rapida consegna di parti di ricambio per la sicurezza automobilistica, a seconda della domanda locale. A causa dell'ampia gamma di prodotti, il deposito di tali prodotti presso le officine locali non è comune.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-a-DE-2

Oggetto: esenzione dall'obbligo di essere muniti di un documento di trasporto e di una dichiarazione dello speditore per determinate quantità di merci pericolose, come indicato al punto 1.1.3.6. (n1).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 e 5.4.1.1.6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.


Contenuto della legislazione nazionale: per tutte le classi eccetto la classe 7: non sono necessari documenti di trasporto se la quantità della merce trasportata non supera le quantità indicate al punto 1.1.3.6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Gefahrgut-Ausnahmereordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.*

Osservazioni: le informazioni fornite nella marcatura e nell'etichettatura degli imballaggi sono considerate sufficienti per il trasporto nazionale, dato che un documento di trasporto non è sempre appropriato in caso di distribuzione locale.

Deroga registrata dalla Commissione con il n. 22 (a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2021



RO-a-DE-3

Oggetto: trasporto di complessi di misura e pompe di carburante (vuote, non ripulite).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: disposizioni applicabili ai nn. ONU 1202, 1203 e 1223.

Contenuto dell'allegato della direttiva: istruzioni per l'imballaggio, la marcatura, i documenti, il trasporto e la movimentazione, istruzioni per gli equipaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: specificazione delle norme applicabili e delle disposizioni accessorie per l'applicazione della deroga; fino a 1 000 litri: comparabile agli imballaggi vuoti, non ripuliti; più di 1 000 litri: conformità a determinate norme per le cisterne; unicamente trasporto di oggetti vuoti e non ripuliti.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.*

Osservazioni: N. di elenco: 7, 38, 38a.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-a-DE-5

Oggetto: autorizzazione dell'imballaggio combinato.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

Contenuto della legislazione nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione dell'imballaggio combinato di oggetti della classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e di materiali per la pulizia e il trattamento delle classi 3 e 6.1 (nn. ONU indicati) sotto forma di set da vendere in imballaggi combinati del gruppo II e in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.*

Osservazioni: N. di elenco: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

DK Danimarca

RO-a-DK-2

Oggetto: trasporto su strada di imballaggi contenenti sostanze esplosive e di imballaggi contenenti detonatori nello stesso autoveicolo.


Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative all'imballaggio in comune.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di merci pericolose su strada deve avvenire nel rispetto delle regole dell'ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 1.*

Osservazioni: esiste l'esigenza pratica di poter caricare le materie esplosive e i detonatori sullo stesso veicolo per trasportarli dal luogo di deposito al luogo in cui sono utilizzati e nuovamente al deposito.



Quando la legislazione danese sul trasporto di merci pericolose sarà stata modificata, le autorità danesi autorizzeranno questi trasporti alle condizioni seguenti:

- 1) non si possono trasportare più di 25 kg di materie esplosive del gruppo D;
- 2) non si possono trasportare più di 200 detonatori del gruppo B;
- 3) i detonatori e le materie esplosive devono essere imballati separatamente in imballaggi con certificazione ONU, in conformità alla direttiva 2000/61/CE che modifica la direttiva 94/55/CE;
- 4) gli imballaggi contenenti i detonatori e quelli contenenti le materie esplosive devono essere collocati ad almeno 1 metro di distanza gli uni dagli altri. Questa distanza deve essere mantenuta anche dopo una frenata brusca. Gli imballaggi contenenti le materie esplosive e quelli contenenti i detonatori devono essere collocati in modo da poter essere estratti rapidamente dal veicolo;
- 5) devono essere rispettate tutte le altre norme relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-a-DK-3

Oggetto: trasporto su strada di imballaggi e oggetti contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di determinate classi, raccolti presso abitazioni e imprese a fini di smaltimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti e capitoli 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 e 8.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni sulla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni sull'imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi, prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo e prescrizioni relative alla formazione.

Contenuto della legislazione nazionale: gli imballaggi interni e gli oggetti contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di determinate classi, raccolti presso abitazioni private o imprese a fini di smaltimento, possono essere imballati in comune in determinati imballaggi esterni e/o sovrimezzi e trasportati seguendo procedure di spedizione speciali che prevedono restrizioni particolari in materia di imballaggio e di marcatura. La quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto è limitata.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.*

Osservazioni: non è possibile per i responsabili della gestione dei rifiuti applicare tutte le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE quando rifiuti contenenti quantità residue di merci pericolose sono stati raccolti presso abitazioni private e imprese per essere trasportati a impianti di smaltimento. I rifiuti sono generalmente contenuti in imballaggi venduti al dettaglio.

Data di scadenza: 1° gennaio 2019

FI Finlandia

RO-a-FI-1

Oggetto: trasporto di determinate quantità di merci pericolose in autobus.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 1, 4 e 5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni, disposizioni relative all'imballaggio, marcatura e documentazione.



Contenuto della legislazione nazionale:

negli autobus con passeggeri, piccole quantità di specifiche merci pericolose possono essere trasportate come carico in modo che la quantità totale non superi i 200 kg. In un autobus, un privato può trasportare le merci pericolose di cui al punto 1.1.3 se tali merci sono imballate per la vendita al dettaglio e destinate ad un uso personale. La quantità totale di liquidi infiammabili contenuta in recipienti ricaricabili non può superare i 5 litri.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

regolamento dell'agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada e decreto governativo relativo al trasporto di merci pericolose su strada (194/2002).

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-a-FI-2

Oggetto: descrizione delle cisterne vuote nel documento di trasporto.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

disposizioni speciali per il trasporto in veicoli cisterna o in unità di trasporto con più di una cisterna.

Contenuto della legislazione nazionale:

nel trasporto in veicoli cisterna vuoti non ripuliti o in unità di trasporto con una o più cisterne aventi una marcatura conforme al punto 5.3.2.1.3, l'ultima materia trasportata indicata nel documento di trasporto può essere la materia avente il punto di infiammabilità più basso.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

regolamento dell'agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-a-FI-3

Oggetto: affissione di pannelli e marcatura delle unità di trasporto per esplosivi.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2.1.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali relative ai pannelli di segnalazione di colore arancio.

Contenuto della legislazione nazionale:

sulle unità di trasporto (generalmente furgoni) che trasportano piccole quantità di esplosivi (massa netta massima 1 000 kg) verso cave e cantieri può essere affisso sul lato anteriore e posteriore un pannello modello n. 1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

regolamento dell'agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2021



FR Francia

RO-a-FR-2

Oggetto: trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell'ADR per il trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Arrêté du 1^{er} juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12.*

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-a-FR-5

Oggetto: trasporto di merci pericolose in veicoli per il trasporto pubblico di passeggeri (18).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: trasporto di passeggeri e merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto di merci pericolose diverse da quelle della classe 7, autorizzato come bagaglio a mano nei veicoli di trasporto pubblico: si applicano solo le disposizioni relative all'imballaggio, alla marcatura e all'etichettatura dei colli stabilite ai punti 4.1, 5.2 e 3.4.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.*

Osservazioni: i passeggeri possono trasportare nel bagaglio a mano unicamente merci pericolose destinate al proprio uso personale o professionale. Alle persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili di gas nella quantità necessaria per un viaggio.

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

RO-a-FR-6

Oggetto: trasporto per conto proprio di merci pericolose in piccole quantità (18).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di avere un documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto per conto proprio di merci pericolose diverse da quelle della classe 7 in piccole quantità non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6, non è soggetto all'obbligo di avere un documento di trasporto previsto al punto 5.4.1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.*

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

RO-a-FR-7

Oggetto: trasporto su strada di campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose a fini di sorveglianza del mercato.



Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali, classificazione, disposizioni speciali ed esenzioni relative al trasporto delle merci pericolose imballate in quantità limitate, disposizioni riguardanti l'utilizzo di imballaggi e cisterne, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione degli imballaggi, disposizioni su condizioni di trasporto, movimentazione, carico e scarico, prescrizioni relative alle attrezzature e alle operazioni di trasporto, prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: i campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose e trasportati a fini di analisi nell'ambito di attività di sorveglianza del mercato devono essere contenuti in imballaggi combinati. Essi devono essere conformi alle norme relative alle quantità massime per gli imballaggi interni a seconda del tipo di merci pericolose. L'imballaggio esterno deve essere conforme alle prescrizioni per le casse di plastica rigida (codice 4H2 di cui all'allegato I, capo I.1, capitolo 6.1, della direttiva 2008/68/CE). L'imballaggio esterno deve recare la marcatura prevista all'allegato I, capo I.1, punto 3.4.7, della direttiva 2008/68/CE e la dicitura «Campioni destinati all'analisi» (in francese: *Echantillons destinés à l'analyse*). Se tali disposizioni sono rispettate, il trasporto non è soggetto alle disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres*.

Osservazioni: l'esenzione di cui all'allegato I, capo I.1, punto 1.1.3, della direttiva 2008/68/CE non si applica al trasporto a fini di analisi di campioni di merci pericolose prelevati dalle autorità competenti o per loro conto. Per assicurare una sorveglianza del mercato efficace, la Francia ha introdotto una procedura basata sul sistema applicabile alle quantità limitate, al fine di garantire la sicurezza del trasporto di campioni contenenti merci pericolose. Dato che non è sempre possibile applicare le disposizioni della tabella A, il limite quantitativo per l'imballaggio interno è stato definito in modo più adeguato alle necessità operative.

Data di scadenza: 1° gennaio 2019

HU Ungheria

RO-a-HU-1

Oggetto: adozione di RO-a-DE-2

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról*.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020

RO-a-HU-2

Oggetto: adozione di RO-a-UK-4


Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról*.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020

IE Irlanda

RO-a-IE-1

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni del punto 5.4.0 dell'ADR per il documento di trasporto per i pesticidi della classe 3 dell'ADR, figuranti al punto 2.2.3.3 come pesticidi FT2 (punto di infiammabilità < 23 °C) e della classe 6.1 dell'ADR, figuranti al punto 2.2.61.3 come pesticidi liquidi T6 (punto di infiammabilità non inferiore a 23 °C), quando le quantità delle merci pericolose trasportate non superano le quantità fissate al punto 1.1.3.6 dell'ADR.



Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di essere muniti di un documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il documento di trasporto non è richiesto per il trasporto di pesticidi delle classi 3 e 6.1 dell'ADR quando la quantità di merci pericolose trasportate non supera le quantità fissate al punto 1.1.3.6 dell'ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Regulation 82(9) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004»*.

Osservazioni: prescrizione inutile e onerosa per il trasporto locale e la fornitura di tali pesticidi.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-a-IE-4

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni previste nei capitoli 5.3, 5.4, 7 e nell'allegato B dell'ADR per quanto riguarda il trasporto di bombole di gas per distributori (di bevande) quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo insieme alle bevande (per le quali saranno utilizzate).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3, 5.4, 7 e allegato B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: marcatura dei veicoli, documenti di trasporto e disposizioni relative alle attrezzature di trasporto e alle operazioni di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni previste nei capitoli 5.3, 5.4, 7 e nell'allegato B dell'ADR per quanto riguarda le bombole di gas usate nei distributori di bevande, quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo insieme alle bevande (per le quali saranno utilizzate).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione *«Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004»*.

Osservazioni: l'attività principale consiste nella distribuzione di colli di bevande, che non sono materie secondo l'ADR, nonché di piccole quantità di bombolette di gas per la distribuzione di bevande.

In precedenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-a-IE-5

Oggetto: esenzione, per il trasporto nazionale all'interno dell'Irlanda, dalle prescrizioni relative alla costruzione, alle prove e all'utilizzazione dei recipienti, stabilite nei capitoli 6.2 e 4.1 dell'ADR, per le bombole e i fusti a pressione contenenti gas della classe 2 che sono stati oggetto di un trasporto multimodale comportante un percorso marittimo, qualora tali bombole e fusti a pressione i) siano costruiti, sottoposti a prove e utilizzati in conformità al codice IMDG, ii) non siano stati ricaricati in Irlanda ma rinviati nominalmente vuoti nel paese di origine del trasporto multimodale e iii) siano distribuiti in piccole quantità a livello locale.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.4.2, 4.1 e 6.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni concernenti i trasporti multimodali comportanti un percorso marittimo, l'utilizzazione di bombole e di fusti a pressione per i gas della classe 2 dell'ADR e la costruzione e le prove di tali bombole e fusti a pressione per i gas della classe 2 dell'ADR.



Contenuto della legislazione nazionale: le disposizioni stabilite nei capitoli 4.1 e 6.2 non si applicano alle bombole e ai fusti a pressione per i gas della classe 2, a condizione che tali bombole e fusti a pressione i) siano costruiti e sottoposti a prove in conformità al codice IMDG, ii) siano utilizzati in conformità al codice IMDG, iii) siano stati inviati allo spediteore con un trasporto multimodale comportante un percorso marittimo, iv) siano trasportati fino all'utilizzatore finale con un unico viaggio, effettuato nell'arco di una giornata, a partire dal destinatario del trasporto multimodale (di cui al punto iii)], v) non siano ricaricati nello Stato e siano rinvii nominalmente vuoti nel paese di origine dell'operazione di trasporto multimodale (di cui al punto iii)] e vi) siano distribuiti in piccole quantità a livello locale nel territorio dello Stato.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione «*Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004*».

Osservazioni: a causa delle specifiche richieste dagli utilizzatori finali per i gas contenuti in tali bombole e fusti a pressione, è necessario importarli da zone al di fuori dell'area ADR. Dopo l'utilizzo, tali bombole e fusti a pressione nominalmente vuoti devono essere rinvii nel paese di origine, dove saranno ricaricati con i gas specificati; essi non possono essere ricaricati in Irlanda né in alcuna altra parte dell'area ADR. Sebbene non siano conformi all'ADR, sono conformi al codice IMDG e sono accettati ai fini di tale codice. Il trasporto multimodale inizia al di fuori dell'area ADR e termina nei locali dell'importatore, da dove le bombole e i fusti a pressione sono destinati a essere distribuiti in piccole quantità agli utilizzatori finali a livello locale nel territorio dell'Irlanda. Questo trasporto all'interno dell'Irlanda rientrerebbe nell'articolo 6, paragrafo 9, modificato della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-a-IE-6

Oggetto: esenzione da alcune disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE concernenti l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura di piccole quantità (inferiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6) di oggetti pirotecnici scaduti con i codici di classificazione 1.3G, 1.4G e 1.4S della classe 1 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE, recanti i numeri di identificazione ONU 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 o 0507 per il trasporto verso una caserma militare o un poligono di tiro militare a fini di smaltimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 1, 2, 4, 5 e 6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali, classificazione, disposizioni relative all'imballaggio, disposizioni relative alla spedizione, costruzione e prove di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE concernenti l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura di oggetti pirotecnici scaduti recanti i numeri ONU 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 o 0507 per il trasporto verso una caserma militare o un poligono di tiro militare non si applicano, a condizione che siano rispettate le disposizioni generali dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE in materia di imballaggio e siano incluse informazioni supplementari nel documento di trasporto. L'esenzione si applica unicamente al trasporto locale, verso una caserma militare o un poligono di tiro militare, di piccole quantità di materie pirotecniche scadute ai fini del loro smaltimento in condizioni di sicurezza.


Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g)*.

Osservazioni: il trasporto di piccole quantità di materie pirotecniche per la segnalazione marittima «scadute», effettuato in particolare da proprietari di imbarcazioni da diporto e da fornitori navali, verso una caserma militare o un poligono di tiro militare ai fini del loro smaltimento in condizioni di sicurezza ha creato problemi, soprattutto in relazione alle prescrizioni sull'imballaggio. La deroga concerne le piccole quantità (inferiori a quelle indicate al punto 1.1.3.6) per il trasporto locale e comprende tutti i numeri ONU assegnati alle materie pirotecniche per la segnalazione marittima.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020

RO-a-IE-7

Oggetto: adozione di RO-a-UK-4



Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: —

Data di scadenza: 30 giugno 2022

PT Portogallo

RO-a-PT-3

Oggetto: adozione di RO-a-UK-4

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: —

Data di scadenza: 30 gennaio 2022

SE Svezia

RO-a-SE-1

Oggetto: adozione di RO-a-FR-7

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a), (piccole quantità)

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contesto della direttiva:

Riferimento alla normativa nazionale: *Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.*

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2022

UK Regno Unito

RO-a-UK-1

Oggetto: trasporto di alcuni articoli contenenti materie radioattive a basso rischio, quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola (E1).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: gran parte delle prescrizioni dell'ADR.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni sul trasporto di materie della classe 7.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione totale dalle disposizioni della regolamentazione nazionale per alcuni prodotti commerciali contenenti quantità limitate di materie radioattive. (Un dispositivo luminoso destinato ad essere indossato da una persona; in un qualunque veicolo o veicolo ferroviario, non più di 500 rivelatori di fumo per uso domestico con attività individuale non superiore a 40 kBq; o in un qualunque veicolo o veicolo ferroviario, non più di cinque dispositivi luminosi al trizio gassoso con attività individuale non superiore a 10 GBq).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).*

Osservazioni: questa deroga è una misura a breve termine, che non sarà più necessaria quando modifiche simili ai regolamenti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) saranno state introdotte nell'accordo ADR.

Data di scadenza: 30 giugno 2021



RO-a-UK-2

Oggetto: esenzione dall'obbligo di essere muniti di un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose (diverse da quelle della classe 7) quali definite al punto 1.1.3.6 (E2).

Riferimento all'allegato I, capo 1.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.2 e 1.1.3.6.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzione da talune prescrizioni per determinate quantità per unità di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il documento di trasporto non è obbligatorio per le quantità limitate, salvo nel caso in cui esse fanno parte di un carico più consistente.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a)*.

Osservazioni: questa esenzione è adeguata al trasporto nazionale, in cui un documento di trasporto non è sempre appropriato in caso di distribuzione locale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-a-UK-3

Oggetto: esenzione dall'obbligo di dotare di un dispositivo antincendio i veicoli che trasportano materie con un basso livello di radioattività (E4).

Riferimento all'allegato I, capo 1.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di dotare i veicoli di dispositivi antincendio.

Contenuto della legislazione nazionale: abolisce l'obbligo di avere estintori a bordo dei veicoli che trasportano unicamente colli esentati (nn. ONU 2908, 2909, 2910 e 2911).

Limita l'obbligo in caso di trasporto di un numero esiguo di colli.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d)*.

Osservazioni: il trasporto di dispositivi antincendio non è rilevante nella pratica per il trasporto delle merci nn. ONU 2908, 2909, 2910 e 2911, spesso consentite a bordo di veicoli di piccole dimensioni.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-a-UK-4

Oggetto: distribuzione di merci in imballaggi interni a dettaglianti o utilizzatori (eccetto quelle delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) dai depositi per la distribuzione locale ai dettaglianti o agli utilizzatori e dai dettaglianti agli utilizzatori finali (N1).

Riferimento all'allegato I, capo 1.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: non è necessario che gli imballaggi rechino un marchio RID/ADR od ONU o che siano contrassegnati in altro modo se contengono merci come stabilito nell'elenco 3.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13*.



Osservazioni: le prescrizioni dell'ADR sono inadeguate per le fasi finali di un trasporto tra un deposito di distribuzione e un dettagliante o un utilizzatore o tra un dettagliante e un utilizzatore finale. Lo scopo di questa deroga è consentire che i recipienti interni di merci destinate alla distribuzione al dettaglio possano essere trasportati senza imballaggio esterno nel tragitto finale di un viaggio di distribuzione locale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-a-UK-5

Oggetto: permettere diverse «quantità totali massime per unità di trasporto» per le merci della classe 1, delle categorie 1 e 2, della tabella figurante al punto 1.1.3.6.3 (N10).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni legate alle quantità trasportate per unità di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: stabilisce norme che prevedono esenzioni per quantità limitate e carichi in comune di esplosivi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.*

Osservazioni: permettere limiti quantitativi diversi per le merci della classe 1, cioè «50» per la categoria 1 e «500» per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi in comune, i fattori di moltiplicazione sono «20» per la categoria di trasporto 1 e «2» per la categoria di trasporto 2.

In precedenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-a-UK-6

Oggetto: aumento della massa netta massima autorizzata di oggetti esplosivi nei veicoli EX/II (N13)

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.5.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: limitazioni delle quantità trasportate di materie e oggetti esplosivi.

Contenuto della legislazione nazionale: limitazioni delle quantità trasportate di materie e oggetti esplosivi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.*

Osservazioni: la regolamentazione del Regno Unito autorizza una massa netta massima di 5 000 kg nei veicoli di tipo II per i gruppi di compatibilità 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1 J.

Molti oggetti della classe 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1 J trasportati nell'Unione sono voluminosi o ingombranti e superano la lunghezza di 2,5 m. Sono soprattutto oggetti esplosivi per uso militare. Le limitazioni imposte alla costruzione dei veicoli EX/III (obbligatoriamente coperti) rendono molto difficile il carico e lo scarico di questi oggetti. Per alcuni oggetti sarebbero necessarie attrezzature speciali per il carico e lo scarico all'inizio e alla fine del viaggio. Nella pratica tali attrezzature esistono raramente. Sono pochi i veicoli EX/III in servizio nel Regno Unito e sarebbe estremamente oneroso chiedere all'industria di costruire più veicoli EX/III specializzati per trasportare questo tipo di esplosivi.

Nel Regno Unito gli esplosivi militari sono trasportati soprattutto da imprese commerciali, che in quanto tali non possono beneficiare delle esenzioni previste per i veicoli militari dalla direttiva 2008/68/CE. Per risolvere questo problema, il Regno Unito ha sempre permesso il trasporto di tali oggetti a bordo dei veicoli EX/II fino a un massimo di 5 000 kg. Il limite attuale non è sempre sufficiente dato che un oggetto può contenere oltre 1 000 kg di esplosivo.



Dal 1950 si sono verificati solo due incidenti (entrambi negli anni '50) riguardanti esplosivi da mina con un peso superiore a 5 000 kg. Essi sono stati provocati da un pneumatico incendiato e un surriscaldamento del sistema di scappamento che ha scatenato un incendio dei teloni di copertura del carico. Questi incendi avrebbero potuto verificarsi anche con un carico minore. Non vi sono stati né morti né feriti.

Prove empiriche dimostrano che è improbabile che oggetti esplosivi correttamente imballati esplodano a causa di un impatto, ad esempio una collisione tra veicoli. Le prove raccolte da rapporti militari e da dati sui test d'impatto dei missili dimostrano che è necessaria una velocità d'impatto superiore a quella creata dalla caduta da un'altezza di 12 metri per provocare la deflagrazione di cartucce.

Le attuali norme di sicurezza rimarrebbero inalterate.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-a-UK-7

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni relative alla sorveglianza per piccole quantità di determinate merci della classe 1 (N12).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.4 e 8.5 S1(6).

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli che trasportano determinate quantità di merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: prescrive strutture di parcheggio e di sorveglianza sicure, ma esige che determinati carichi della classe 1 siano oggetto di una sorveglianza costante, come richiesto al capitolo 8.5, punto S1, paragrafo 6, dell'ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.*

Osservazioni: le prescrizioni dell'ADR relative alla sorveglianza non sono sempre realizzabili in un contesto nazionale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-a-UK-8

Oggetto: riduzione delle restrizioni per il trasporto in vagoni, veicoli e contenitori, di carichi in comune di esplosivi e di esplosivi con altre merci pericolose (N4/5/6).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: restrizioni per determinati tipi di carichi in comune.


Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione nazionale è meno restrittiva per quanto riguarda i carichi in comune di esplosivi, a condizione che il loro trasporto possa essere effettuato senza rischi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.*

Osservazioni: il Regno Unito desidera autorizzare alcune varianti nelle norme sul carico in comune di esplosivi con altri esplosivi e di esplosivi con altre merci pericolose. Ogni variante comporterà una limitazione quantitativa di una o di alcune delle parti che costituiscono il carico e sarà permessa solo a condizione che «tutte le misure ragionevolmente possibili siano state adottate per evitare che gli esplosivi entrino in contatto con le merci, che le mettano in pericolo e siano essi stessi messi in pericolo da tali merci».

Esempi di varianti che il Regno Unito desidera autorizzare:

1. gli esplosivi classificati con i numeri ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 o 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate le merci pericolose classificate con il n. ONU 1942. La quantità del n. ONU 1942 il cui trasporto è consentito deve essere limitata in quanto è considerato un esplosivo del codice di classificazione 1.1D;



2. gli esplosivi classificati con i nn. ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 o 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate merci pericolose (eccetto i gas infiammabili, le materie infettanti e le materie tossiche) della categoria di trasporto 2 o merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa totale o il volume totale delle merci pericolose della categoria di trasporto 2 non superi 500 kg o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi 500 kg;
3. gli esplosivi 1.4G possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportati liquidi e gas infiammabili della categoria di trasporto 2 o gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa totale o il volume totale delle merci pericolose non superi complessivamente 200 kg o litri e la massa totale netta degli esplosivi non superi 20 kg;
4. gli oggetti esplosivi classificati con i nn. ONU 0106, 0107 o 0257 possono essere trasportati con oggetti esplosivi del gruppo di compatibilità D, E o F di cui sono componenti. La quantità totale degli esplosivi con i nn. ONU 0106, 0107 e 0257 non deve superare 20 kg.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-a-UK-9

Oggetto: alternativa all'uso di pannelli di segnalazione arancio per le piccole partite di materie radioattive in veicoli di piccole dimensioni.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di applicare pannelli di colore arancio sui veicoli di piccole dimensioni che trasportano materie radioattive.

Contenuto della legislazione nazionale: permette qualsiasi deroga approvata nel quadro di questa procedura. La deroga richiesta è la seguente:

i veicoli devono:

- a) recare pannelli conformi alle disposizioni applicabili del punto 5.3.2 dell'ADR; o
- b) in alternativa, recare un avviso conforme alle prescrizioni della legislazione nazionale, nel caso in cui trasportino un massimo di 10 colli contenenti materiale non fissile o fissile ma non radioattivo e la somma degli indici di trasporto di tali colli non è superiore a 3.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d)*.

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-a-UK-10


Oggetto: trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: tutte le disposizioni.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell'allegato I, capo I.1, per il trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: questa deroga dovrebbe essere adottata nel quadro di *The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011*.

Data di scadenza: 1° gennaio 2017



In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

BE Belgio

RO-bi-BE-4

Oggetto: trasporto di merci pericolose in cisterne per essere eliminati per incenerimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2.

Contenuto della legislazione nazionale: in deroga alla tabella del capitolo 3.2 è permesso l'utilizzo di un contenitore cisterna con il codice cisterna L4BH invece del codice L4DH per il trasporto di liquido idroreattivo, tossico, III, non altrimenti specificato, a determinate condizioni.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Dérogation 01 — 2002*.

Osservazioni: questo regolamento può essere applicato solo al trasporto di merci pericolose su brevi distanze.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO-bi-BE-5

Oggetto: trasporto di rifiuti verso impianti di smaltimento dei rifiuti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1 (vecchio regolamento: A5, 2X14, 2X12).

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, marcatura e prescrizioni in materia di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: invece di essere classificati conformemente all'ADR, i rifiuti sono ripartiti in diversi gruppi (solventi infiammabili, pitture, acidi, batterie ecc.) per evitare pericolose reazioni all'interno di un gruppo. Le prescrizioni relative alla fabbricazione degli imballaggi sono meno restrittive.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route*.

Osservazioni: questo regolamento può essere applicato al trasporto di piccole quantità di rifiuti verso impianti di smaltimento.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO-bi-BE-6

Oggetto: adozione di RO-bi-SE-5.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route*.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO-bi-BE-7

Oggetto: adozione di RO-bi-SE-6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route*.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO-bi-BE-8

Oggetto: adozione di RO-bi-UK-2.



Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route*.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO-bi-BE-9

Oggetto: adozione di RO-bi-SE-3.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route*.

Data di scadenza: 15 gennaio 2018

RO-bi-BE-10

Oggetto: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali con passaggio su strada pubblica.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: le deroghe riguardano i documenti, l'etichettatura e la marcatura dei colli e il certificato del conducente.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route*.

Osservazioni: i seguente elenco indica il numero di deroga nella legislazione nazionale, la distanza consentita e le merci pericolose in questione.

Deroga 2-2001: 300 m (classi 3, 6.1 e 8) — data di scadenza: 30 giugno 2015

Deroga 6-2004: massimo 5 km (prodotti chimici in colli) — data di scadenza: 30 giugno 2015

Deroga 7-2005: passaggio su strada pubblica (ONU 1202) — data di scadenza: 30 giugno 2015

Deroga 1-2006: 600 m (prodotti chimici in colli) — data di scadenza: 30 giugno 2015

Deroga 13-2007: 8 km (prodotti chimici in colli) — data di scadenza: 30 giugno 2015

Deroga 2-2009: 350 m (prodotti chimici in colli) — data di scadenza: 30 giugno 2015

Deroga 3-2009: massimo 4,5 km (prodotti chimici in colli) — data di scadenza: 30 giugno 2015

Deroga 5-2009: massimo 4,5 km (prodotti chimici in colli) — data di scadenza: 30 giugno 2015

Deroga 9-2009: massimo 20 km (classe 2 in colli) — data di scadenza: 9 settembre 2015

Deroga 16-2009: 200 m (GIR) — data di scadenza: 15 gennaio 2018

Data di scadenza: 15 gennaio 2018

DE Germania

RO-bi-DE-1

Oggetto: rinuncia a talune indicazioni nel documento di trasporto (n2).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: contenuti del documento di trasporto.



Contenuto della legislazione nazionale: per tutte le classi eccetto le classi 1 (tranne 1.4S), 5.2 e 7:

nessuna indicazione richiesta nel documento di trasporto:

- a) per il destinatario in caso di distribuzione locale (eccetto per carichi completi e per trasporti con determinati itinerari);
- b) per la quantità e i tipi di imballaggio, se il punto 1.1.3.6 non è applicato e se il veicolo è conforme a tutte le disposizioni degli allegati A e B;
- c) per le cisterne vuote non ripulite è sufficiente il documento di trasporto dell'ultimo carico.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.*

Osservazioni: l'applicazione di tutte le disposizioni non sarebbe realizzabile per il genere di traffico in questione.

Deroga registrata dalla Commissione con il n. 22 (a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-DE-3

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della legislazione nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e GIR; i rifiuti devono essere contenuti in imballaggi interni (come sono raccolti) e classificati in gruppi specifici (per evitare reazioni pericolose in un gruppo di rifiuti); istruzioni scritte speciali per i gruppi di rifiuti, utilizzate come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.*

Osservazioni: n di elenco 6*.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-DE-4

Oggetto: adozione di RO-bi-BE-1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: —

Data di scadenza: 1° gennaio 2017

RO-bi-DE-5

Oggetto: trasporto locale della merce n. ONU 3343 [nitroglicerina in miscela, desensibilizzata, liquida, infiammabile, N.A.S., con non più del 30 % (massa) di nitroglicerina] in contenitori cisterna, in deroga al punto 4.3.2.1.1 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative all'utilizzo di contenitori cisterna.



Contenuto delle disposizioni di legge nazionali: trasporto locale di nitroglicerina (n. ONU 3343) in contenitori cisterna su brevi distanze, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

1. Prescrizioni relative ai contenitori cisterna

- 1.1. Possono essere utilizzati solo contenitori cisterna specificamente autorizzati a tal fine e che, per quanto riguarda la costruzione, gli equipaggiamenti, l'approvazione del prototipo, le prove, l'etichettatura e le operazioni, sono conformi alle prescrizioni del capitolo 6.8 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.
- 1.2. Il meccanismo di chiusura del contenitore cisterna deve avere un dispositivo di decompressione che cede ad una pressione interna di 300 kPa (3 bar) superiore alla pressione normale, liberando così un'apertura orientata verso l'alto con una superficie di decompressione di almeno 135 cm² (132 mm di diametro). L'apertura non deve richiudersi dopo l'attivazione del dispositivo. Uno o più elementi di sicurezza con la stessa modalità di attivazione e una superficie di decompressione corrispondente possono essere utilizzati come dispositivi di sicurezza. Il modello del dispositivo di sicurezza deve aver superato le prove ed ottenuto l'approvazione del prototipo rilasciata dall'autorità responsabile.

2. Etichettatura

Ciascun contenitore cisterna deve recare su entrambi i lati un'etichetta di pericolo conforme al modello 3 del punto 5.2.2.2.2 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

3. Disposizioni relative alle operazioni di trasporto

- 3.1. È obbligatorio accertarsi che durante il trasporto la nitroglicerina sia ripartita in modo omogeneo nella sostanza flemmatizzante e che non avvenga alcuna demiscelazione.
- 3.2. Durante le operazioni di carico e scarico è vietato rimanere nel o sul veicolo, fuorché per azionare i dispositivi di carico e scarico.
- 3.3. I contenitori cisterna devono essere svuotati completamente sul luogo di scarico. Se non possono essere svuotati completamente, devono essere chiusi bene dopo lo scarico fino al caricamento successivo.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga Renania del Nord-Westfalia.

Osservazioni: i trasporti in questione sono trasporti locali in contenitori cisterna effettuati su strada, su brevi distanze, nell'ambito di un processo industriale tra due siti di produzione fissi. Per la fabbricazione di un prodotto farmaceutico, il sito di produzione A consegna, con un trasporto conforme alla regolamentazione in contenitori cisterna di 600 l, una soluzione di resina infiammabile (n. ONU 1866), gruppo di imballaggio II, al sito di produzione B. Qui viene aggiunta una soluzione di nitroglicerina e dopo la miscelazione si ottiene una miscela di colla contenente nitroglicerina desensibilizzata, liquida, infiammabile, non altrimenti specificata, con non più del 30 % (massa) di nitroglicerina (n. ONU 3343) destinata a un ulteriore utilizzo. Anche il trasporto di ritorno di questa sostanza al sito di produzione A avviene nei suddetti contenitori cisterna, appositamente controllati e approvati dall'autorità competente per questa specifica operazione di trasporto e recanti il codice cisterna L10DN.

Fine del periodo di validità: 30 giugno 2022

RO-bi-DE-6

Oggetto: adozione di RO-bi-SE-6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GVSEB).

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-DE-7

Oggetto: adozione di RO-bi-BE-10.



Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

Data di scadenza: 20 marzo 2021

DK Danimarca

RO-bi-DK-1

Oggetto: nn. ONU 1202, 1203, 1223 e classe 2 — nessun documento di trasporto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: documento di trasporto richiesto.

Contenuto della legislazione nazionale: per il trasporto di oli minerali della classe 3, nn. ONU 1202, 1203 e 1223, e di gas della classe 2 in vista della loro distribuzione (merci da consegnare a due o più destinatari e raccolta di merci restituite in situazioni simili) non è richiesto un documento di trasporto, a condizione che le istruzioni scritte contengano, oltre alle informazioni richieste nell'ADR, il numero ONU, il nome e la classe.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.*

Osservazioni: questa deroga nazionale è giustificata dal fatto che, grazie allo sviluppo di apparecchiature elettroniche, le compagnie petrolifere, ad esempio, sono in grado di trasmettere in continuazione ai veicoli informazioni sui loro clienti. Dato che tali informazioni non sono ancora disponibili all'inizio dell'operazione di trasporto e saranno trasmesse al veicolo durante il trasporto, non è possibile compilare i documenti di trasporto prima dell'inizio del viaggio. Questi tipi di trasporto sono ristretti a zone limitate.

Deroga per la Danimarca per una disposizione analoga a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-DK-2

Oggetto: adozione di RO-bi-SE-6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modificato.*

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-DK-3

Oggetto: adozione di RO-bi-UK-1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modificato.*

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-DK-4

Oggetto: trasporto su strada di merci pericolose di alcune classi, raccolte presso abitazioni private e imprese e portate a fini di smaltimento verso punti di raccolta dei rifiuti o impianti di trattamento intermedi situati nelle vicinanze.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.



Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali, disposizioni sulla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni relative all'imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi, disposizioni su condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione, prescrizioni per l'equipaggio, le attrezzature, le operazioni di trasporto e la documentazione e prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: le merci pericolose raccolte presso abitazioni private e imprese possono, a determinate condizioni, essere portate a fini di smaltimento verso punti di raccolta dei rifiuti o impianti di trattamento intermedi situati nelle vicinanze. Devono essere rispettate disposizioni diverse a seconda della natura del trasporto e dei rischi associati, come la quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto, e a seconda del carattere complementare o no del trasporto di merci pericolose rispetto all'attività principale delle imprese.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.*

Osservazioni: non è possibile per i responsabili della gestione dei rifiuti e le imprese applicare tutte le disposizioni dell'allegato I, capo 1.1, della direttiva 2008/68/CE quando rifiuti che possono contenere residui di merci pericolose sono trasportati a fini di smaltimento da abitazioni private e/o da imprese a punti di raccolta dei rifiuti situati nelle vicinanze. Questi rifiuti sono in genere imballaggi che sono stati inizialmente trasportati in conformità all'esenzione prevista al punto 1.1.3.1, lettera c), dell'allegato I, capo 1.1, della direttiva 2008/68/CE e/o venduti al dettaglio. Tuttavia, l'esenzione prevista al punto 1.1.3.1, lettera c), non si applica al trasporto verso punti di raccolta dei rifiuti e le disposizioni del capitolo 3.4 dell'allegato I, capo 1.1, della direttiva 2008/68/CE non coprono il trasporto di imballaggi interni usati.

Data di scadenza: 1° gennaio 2019

EL Grecia

RO-bi-EL-1


Oggetto: deroga alle prescrizioni di sicurezza applicabili alle cisterne fisse (veicoli cisterna) immatricolate prima del 31 dicembre 2001 per il trasporto locale di piccole quantità di alcune categorie di merci pericolose.

Riferimento all'allegato I, capo 1.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, approvazione del prototipo, prove e controlli e marcatura di cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna, con serbatoi costruiti con materiali metallici, e di veicoli batteria e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM).

Contenuto della legislazione nazionale: disposizione transitoria: le cisterne fisse (veicoli cisterna), le cisterne smontabili e i contenitori cisterna immatricolati per la prima volta in Grecia tra il 1° gennaio 1985 e il 31 dicembre 2001 possono restare in servizio. Questa disposizione transitoria riguarda i veicoli per il trasporto dei seguenti materiali pericolosi (nn. ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Essa è prevista per le piccole quantità o il trasporto locale con veicoli immatricolati in detto periodo. Questa disposizione transitoria si applica ai veicoli cisterna modificati in conformità ai seguenti elementi:

1. i punti dell'ADR relativi ai controlli e alle prove: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5 (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154);
2. uno spessore del serbatoio di almeno 3 mm per le cisterne con una capacità massima del compartimento del serbatoio di 3 500 litri e di almeno 4 mm di acciaio dolce per le cisterne con compartimenti con una capacità massima di 6 000 litri, indipendentemente dal tipo o dallo spessore delle separazioni;
3. se il materiale utilizzato è alluminio o un altro metallo, le cisterne dovrebbero soddisfare le prescrizioni sullo spessore e altre specifiche tecniche derivanti dai disegni tecnici approvati dall'autorità locale del paese in cui erano immatricolate in precedenza. In assenza di disegni tecnici, le cisterne devono soddisfare le prescrizioni del punto 6.8.2.1.17 (211.127);
4. le cisterne devono essere conformi alle prescrizioni dei marginali 211.128 e 6.8.2.1.28 (211.129) e a quelle dei punti 6.8.2.2, 6.8.2.2.1 e 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).



Più precisamente, i veicoli cisterna con una massa inferiore a 4 tonnellate utilizzati unicamente per il trasporto locale di gasolio (n. ONU 1202) e immatricolati per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2002, il cui spessore del serbatoio è inferiore a 3 mm, possono essere utilizzati solo se sono trasformati conformemente al marginale 211.127 (5)b4 (punto 6.8.2.1.20).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, controlli e prove di cisterne fisse (veicoli cisterna) e cisterne smontabili in circolazione, per alcune categorie di merci pericolose].

Data di scadenza: 30 giugno 2017

RO-bi-EL-2

Oggetto: deroga alle prescrizioni relative alla costruzione dei veicoli base, per i veicoli destinati al trasporto locale di merci pericolose e immatricolati per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione di veicoli base.

Contenuto della legislazione nazionale: la deroga si applica ai veicoli destinati al trasporto locale di merci pericolose (nn. ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 e 3257), immatricolati per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001.

I veicoli devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato B, parte 9 (da 9.2.1 a 9.2.6) della direttiva 94/55/CE, con le seguenti eccezioni.

La conformità alle prescrizioni del punto 9.2.3.2. è necessaria solo se il veicolo è stato dotato dal costruttore di un sistema di frenatura antibloccaggio; esso deve essere dotato di un sistema di frenatura di rallentamento, come definito al punto 9.2.3.3.1, ma non deve necessariamente essere conforme ai punti 9.2.3.3.2. e 9.2.3.3.3.

L'alimentazione elettrica del tachigrafo deve essere erogata attraverso un dispositivo di sicurezza connesso direttamente alla batteria (marginale 220.514) e l'impianto elettrico del meccanismo di sollevamento dell'asse del carrello deve essere installato dove è stato installato originariamente dal costruttore del veicolo e deve essere collocato in un appropriato contenitore di protezione sigillato (marginale 220.517).

I veicoli cisterna specifici con una massa massima inferiore a 4 tonnellate destinati al trasporto locale di gasolio per riscaldamento (n. ONU 1202) devono soddisfare le prescrizioni dei punti 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 e 9.2.4.5, ma non necessariamente le altre.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Prescrizioni tecniche per i veicoli già in uso, destinati al trasporto locale di alcune categorie di merci pericolose).

Osservazioni: i veicoli in questione sono pochi rispetto al numero totale di veicoli già immatricolati e in aggiunta sono destinati unicamente al trasporto locale. La forma della deroga richiesta, le dimensioni del parco veicoli in questione e il tipo di merci trasportate non creano problemi di sicurezza stradale.


Data di scadenza: 30 giugno 2016

ES Spagna

RO-bi-ES-2

Oggetto: equipaggiamento speciale per la distribuzione di ammoniaca anidra.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8.2.2.2.



Contenuto dell'allegato della direttiva: al fine di evitare eventuali perdite del contenuto in caso di avaria degli organi esterni (tubazioni, organi laterali di chiusura), l'otturatore interno e la sua sede devono essere protetti contro i rischi di strappo sotto l'effetto di sollecitazioni esterne oppure essere progettati in modo tale da evitare tali rischi. Gli organi di riempimento e di svuotamento (comprese le flange o i tappi filettati) e le eventuali coperture di protezione devono poter essere assicurati contro ogni apertura accidentale.

Contenuto della legislazione nazionale: le cisterne utilizzate a fini agricoli per la distribuzione e l'applicazione di ammoniaca anidra, messe in servizio anteriormente al 1° gennaio 1997, possono essere dotate di dispositivi di sicurezza esterni, invece di dispositivi interni, a condizione che offrano una protezione almeno equivalente a quella fornita dalla parete della cisterna.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.*

Osservazioni: prima del 1° gennaio 1997 un tipo di cisterna dotato di dispositivi di sicurezza esterni era utilizzato esclusivamente nell'agricoltura per spargere ammoniaca anidra direttamente sui terreni. Diverse cisterne di questo tipo sono tuttora in servizio. Esse sono raramente trasportate a pieno carico sulle strade e sono utilizzate unicamente per la fertilizzazione in grandi aziende agricole.

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

FI Finlandia

RO-bi-FI-1

Oggetto: modifica delle informazioni nel documento di trasporto per le materie esplosive.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.2.1, lettera a).

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni speciali per la classe 1.

Contenuto della legislazione nazionale:

nel documento di trasporto è ammesso indicare il numero di detonatori (1 000 detonatori corrispondono a 1 kg di esplosivi) invece della massa netta reale delle materie esplosive.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

regolamento dell'Agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti relativo al trasporto di merci pericolose su strada.

Osservazioni:

l'informazione è considerata sufficiente per i trasporti nazionali. Questa deroga è utilizzata soprattutto per l'industria mineraria ai fini del trasporto locale di piccole quantità.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-FI-3

Oggetto: adozione di RO-bi-DE-1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

FR Francia

RO-bi-FR-1

Oggetto: utilizzo di un documento marittimo come documento di trasporto per brevi tragitti successivi allo scarico di una nave.



Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni richieste nel documento utilizzato come documento di trasporto per merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: il documento marittimo vale come documento di trasporto in un raggio di 15 km.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Arrêté du 1^{er} juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4.*

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-FR-3

Oggetto: trasporto di cisterne fisse per gas di petrolio liquefatti (GPL) (18).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di cisterne fisse per GPL è soggetto a norme specifiche. Applicabile solo su brevi distanze.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Arrêté du 1^{er} juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30.*

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-FR-4

Oggetto: Adozione di RO-bi-UK-2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.*

Data di scadenza: 30 gennaio 2022

HU Ungheria

RO-bi-HU-1

Oggetto: adozione di RO-bi-SE-3

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.*

Data di scadenza: 30 gennaio 2020

IE Irlanda

RO-bi-IE-3

Oggetto: esenzione per consentire il carico e lo scarico in un'area pubblica, senza permesso speciale delle autorità competenti, di merci pericolose soggette alla disposizione speciale CV1 del punto 7.5.11 o S1 del capitolo 8.5.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5 e 8.5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni supplementari relative al carico, allo scarico e alla movimentazione.



Contenuto della legislazione nazionale: il carico e lo scarico di merci pericolose in un'area pubblica sono consentiti senza permesso speciale delle autorità competenti, in deroga alle prescrizioni del punto 7.5.11. o del capitolo 8.5.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Regulation 82(5) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».*

Osservazioni: per i trasporti sul territorio nazionale, questa disposizione costituisce un obbligo molto oneroso per le autorità competenti.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-IE-6

Oggetto: esenzione dalla prescrizione del punto 4.3.4.2.2, secondo la quale i tubi flessibili di riempimento e di svuotamento non collegati in modo fisso al serbatoio devono essere vuoti durante il trasporto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: utilizzo di veicoli cisterna.

Contenuto della legislazione nazionale: i ripartitori flessibili (compresi i relativi tubi fissi) installati sui veicoli cisterna utilizzati per la vendita al dettaglio di prodotti petroliferi con i numeri di identificazione ONU 1011, 1202, 1223, 1863 e 1978 non devono obbligatoriamente essere vuoti durante il trasporto su strada, purché vengano adottate misure adeguate per prevenire eventuali perdite del contenuto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Regulation 82(8) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».*

Osservazioni: i tubi di collegamento flessibili installati sui veicoli cisterna per la consegna a domicilio devono sempre essere pieni, anche durante il trasporto. Il sistema di svuotamento è un sistema detto «wet-line», che richiede che il contatore e il tubo di collegamento del veicolo cisterna siano azionati affinché il cliente riceva la giusta quantità di prodotto.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-IE-7

Oggetto: esenzione da alcune prescrizioni dei punti 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11 dell'ADR per il trasporto alla rinfusa di fertilizzante a base di nitrato d'ammonio n. ONU 2067 dai porti fino ai destinatari.


Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11.

Contenuto dell'allegato della direttiva: l'obbligo di avere, per ciascun viaggio di trasporto, un documento di trasporto distinto che indichi la quantità totale corretta delle merci di un dato carico nonché l'obbligo di pulire il veicolo prima e dopo ciascun viaggio.

Contenuto della legislazione nazionale: deroga proposta per consentire la modifica delle prescrizioni dell'ADR relative al documento di trasporto e alla pulizia del veicolo, per tener conto degli aspetti pratici del trasporto alla rinfusa dal porto al destinatario.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica dei «*Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004*».

Osservazioni: le disposizioni dell'ADR esigono a) un documento di trasporto separato, che indichi la massa totale delle merci pericolose trasportate in un dato carico e b) il rispetto della disposizione speciale CV24 relativa alla pulizia per ogni singolo carico trasportato tra il porto e il destinatario durante lo scarico di una nave da carico. Dato che il trasporto è di carattere locale e riguarda lo scarico da una nave da carico, che comporta vari carichi della stessa materia da trasportare (lo stesso giorno o in giorni successivi) tra la nave da carico e il destinatario, un unico documento di trasporto che indichi la massa totale approssimativa di ciascun carico dovrebbe essere sufficiente e non dovrebbe essere necessario conformarsi alla disposizione speciale CV24.



Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-IE-8

Oggetto: trasporto di merci pericolose tra locali privati e un altro veicolo nelle immediate vicinanze di tali locali o tra due parti di locali privati vicine tra loro ma separate da una strada pubblica.

Riferimento all'allegato della direttiva: allegato I, capo 1.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per il trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della legislazione nazionale: non applicazione della regolamentazione quando un veicolo è utilizzato per trasportare merci pericolose

- a) tra locali privati e un altro veicolo nelle immediate vicinanze di tali locali; o
 - b) tra due parti di locali privati vicine tra loro ma separate da una strada pubblica,
- a condizione che il trasporto venga effettuato seguendo il percorso più diretto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.*

Osservazioni: è possibile che si verifichino situazioni in cui le merci sono trasferite tra due parti di locali privati, o tra locali privati e un veicolo ad essi associato, separati da una strada pubblica. Questo tipo di trasporto non costituisce un trasporto di merci pericolose nel senso comune del termine e quindi non è necessario applicare le disposizioni della regolamentazione relativa al trasporto di merci pericolose. Cfr. anche RO-bi-SE-3 e RO-bi-UK-1.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020

NL Paesi Bassi

RO-bi-NL-13

Oggetto: piano del 2015 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 e 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni per determinate quantità; disposizioni speciali; utilizzazione degli imballaggi; utilizzazione dei sovrimezzi; documentazione; costruzione e prove degli imballaggi; carico, scarico e movimentazione; equipaggi; equipaggiamento; esercizio dei veicoli; veicoli e documentazione; costruzione e approvazione di veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: disposizioni relative al trasporto di piccole quantità raccolte di rifiuti domestici pericolosi nonché di rifiuti domestici pericolosi di imprese, che sono fornite in imballaggi appropriati con una capacità massima di 60 litri. Date le piccole quantità raccolte in ciascun caso e la natura diversa delle varie sostanze, non è possibile effettuare le operazioni di trasporto nel pieno rispetto delle norme dell'ADR. Di conseguenza, il piano sopra menzionato prevede una variante semplificata che si discosta da varie disposizioni dell'ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *piano del 2015 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.*

Osservazioni: il piano è stato ideato per consentire ai privati e alle imprese di depositare piccoli rifiuti chimici in un punto di raccolta unico. Le sostanze in questione consistono quindi in residui, ad esempio di vernici. Il livello di



pericolo è notevolmente ridotto dalla scelta dei mezzi di trasporto, che comporta, tra l'altro, l'utilizzo di elementi di trasporto speciali e di avvisi «Vietato fumare» con una luce gialla lampeggiante chiaramente visibile al pubblico. L'essenziale per quanto riguarda il trasporto è garantire la sicurezza, che può essere assicurata, ad esempio, trasportando le sostanze in imballaggi sigillati, in modo da evitare la dispersione o il rischio di fuoriuscita o di accumulo di vapori tossici nel veicolo. Il veicolo è dotato di elementi che permettono lo stoccaggio di diverse categorie di rifiuti e garantiscono la protezione da manovre e spostamenti accidentali, nonché dall'apertura involontaria. Vista la diversità delle sostanze in questione e nonostante le piccole quantità di rifiuti presenti, il trasportatore deve possedere un certificato di competenza professionale. A causa della carenza di conoscenze dei privati riguardo ai livelli di pericolo associati a queste sostanze, dovrebbero essere fornite istruzioni scritte, come stabilisce l'allegato di questo piano.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

PT Portogallo

RO-bi-PT-1

Oggetto: documenti di trasporto per il n. ONU 1965.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per i documenti di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: la designazione ufficiale di trasporto da indicare nei documenti di trasporto, come previsto al punto 5.4.1 del regolamento RPE (*Reglamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada*) per i gas commerciali butano e propano che rientrano nella rubrica collettiva «n. ONU 1965, idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s.», trasportati in bombole, può essere sostituita da altri nomi commerciali, come:

«Butano n. ONU 1965» in caso di miscele A, A01, A02 e A0, come descritto al punto 2.2.2.3 del RPE, trasportato in bombole;

«Propano n. ONU 1965» in caso di miscela C, come descritto al punto 2.2.2.3 del RPE, trasportato in cilindri.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Despacho DGTT 7560/2004 del 16 aprile 2004, a norma dell'articolo 5, n. 1, del Decreto-Lei n. 267-A/2003 del 27 ottobre.*

Osservazioni: si riconosce l'importanza di facilitare agli operatori economici la compilazione dei documenti di trasporto per le merci pericolose, purché non sia compromessa la sicurezza di queste operazioni di trasporto.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-PT-2

Oggetto: documenti di trasporto per cisterne e contenitori vuoti non ripuliti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per i documenti di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: per i viaggi di ritorno di cisterne e contenitori vuoti che sono serviti per trasportare merci pericolose, il documento di trasporto previsto al punto 5.4.1 del RPE può essere sostituito dal documento di trasporto emesso per il viaggio immediatamente precedente, effettuato per consegnare le merci.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Despacho DGTT 15162/2004 del 28 luglio 2004, a norma dell'articolo 5, n. 1, del Decreto-Lei n. 267-A/2003 del 27 ottobre.*



Osservazioni: la prescrizione che il trasporto di cisterne e contenitori vuoti che hanno contenuto merci pericolose debba essere accompagnato da un documento di trasporto in conformità al RPE causa, in certi casi, difficoltà pratiche che possono essere minimizzate senza compromettere la sicurezza.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

SE Svezia

RO-bi-SE-1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di imballaggi contenenti merci pericolose costituite da rifiuti deve essere effettuato in conformità alle disposizioni dell'ADR, che prevedono solo poche esenzioni. Le esenzioni non sono permesse per tutti i tipi di materie e oggetti.

Le esenzioni principali sono le seguenti:

i piccoli imballaggi (meno di 30 kg) contenenti merci pericolose costituite da rifiuti possono essere sistemati in imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, senza rispettare le disposizioni dei punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato I, capo I.1 di detta direttiva. Non è necessario sottoporre gli imballaggi preparati per il trasporto, compresi i GIR e i grandi imballaggi, a prove con un campione rappresentativo dei piccoli imballaggi interni.

Quest'esenzione è autorizzata a condizione che:

- gli imballaggi, i GIR e i grandi imballaggi siano conformi a un prototipo sottoposto a prove e approvato in conformità ai gruppi di imballaggio I o II delle disposizioni applicabili dei capitoli 6.1, 6.5 o 6.6 dell'allegato I, capo I.1, di detta direttiva,
- i piccoli imballaggi siano imballati con un materiale assorbente che trattiene qualsiasi liquido che potrebbe fuoriuscire negli imballaggi esterni, nei GIR o nei grandi imballaggi durante il trasporto, e
- la massa lorda degli imballaggi, dei GIR e dei grandi imballaggi preparati per il trasporto non sia superiore alla massa lorda autorizzata indicata sul marchio del prototipo ONU per i gruppi di imballaggio I o II per gli imballaggi, i GIR e i grandi imballaggi, e
- il documento di trasporto comprenda la seguente dicitura «Imballato in conformità alla parte 16 dell'appendice S dell'ADR».

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.*

Osservazioni: i punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato I, capo I.1, di detta direttiva sono difficili da applicare, perché gli imballaggi, i GIR e i grandi imballaggi devono essere sottoposti a prove con un campione rappresentativo di rifiuti, su cui è difficile fare previsioni.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-SE-2

Oggetto: il nome e l'indirizzo dello spedite nel documento di trasporto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni generali richieste nel documento di trasporto.



Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione nazionale stabilisce che il nome e l'indirizzo dello speditore non sono richiesti se gli imballaggi vuoti non ripuliti sono restituiti nell'ambito di un sistema di distribuzione.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.*

Osservazioni: gli imballaggi vuoti non ripuliti che vengono restituiti contengono ancora, nella maggior parte dei casi, piccole quantità di merci pericolose.

Questa deroga è utilizzata soprattutto dalle industrie quando restituiscono recipienti per gas vuoti non ripuliti in cambio di recipienti pieni.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-SE-3

Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, comprendente il passaggio su strade pubbliche tra le varie parti dei siti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per il trasporto di merci pericolose su strade pubbliche.

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali, comprendente il passaggio su strade pubbliche tra le varie parti dei siti. Le deroghe riguardano l'etichettatura e la marcatura dei colli, i documenti di trasporto, il certificato del conducente e il certificato di approvazione conformemente alla parte 9.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.*

Osservazioni: possono presentarsi alcune situazioni in cui le merci pericolose sono trasferite tra locali situati su lati opposti di una strada pubblica. Questa forma di trasporto non costituisce un trasporto di merci pericolose su via privata e dovrebbe quindi essere associata alle prescrizioni pertinenti. Cfr. anche la direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-SE-4

Oggetto: trasporto di merci pericolose sequestrate dalle autorità.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della legislazione nazionale: deroghe alla regolamentazione possono essere autorizzate se sono giustificate da motivi di protezione del lavoro, di prevenzione dei rischi durante lo scarico, di presentazione di prove ecc.

Le deroghe alla regolamentazione sono autorizzate solo se sono garantiti livelli di sicurezza soddisfacenti durante condizioni di trasporto normali.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.*

Osservazioni: tali deroghe possono essere applicate solo dalle autorità che sequestrano merci pericolose.



Questa deroga riguarda i trasporti locali, ad esempio di merci sequestrate dalla polizia, come esplosivi o beni rubati. Il problema posto da questo tipo di merci è che non si può mai essere certi della loro classificazione. Inoltre, spesso le merci non sono imballate, marcate o etichettate in conformità all'ADR. La polizia effettua ogni anno diverse centinaia di questi trasporti. Nel caso di alcolici di contrabbando, questi devono essere trasportati dal luogo in cui sono stati sequestrati fino a un deposito in cui vengono conservate le prove e poi a un'installazione per la loro distruzione; questi ultimi due posti possono essere situati a notevole distanza l'uno dall'altro. Le deroghe consentite sono: a) non è obbligatorio etichettare ciascun collo e b) non è obbligatorio utilizzare colli approvati. Tuttavia, ciascun pallet contenente tali colli deve essere etichettato correttamente. Tutte le altre prescrizioni devono essere rispettate. Ogni anno vengono effettuati circa 20 trasporti di questo genere.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-SE-5

Oggetto: trasporto di merci pericolose all'interno e in prossimità immediata di porti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Contenuto dell'allegato della direttiva: documenti a bordo dell'unità di trasporto; ogni unità di trasporto con merci pericolose a bordo deve essere dotata degli equipaggiamenti specificati; approvazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale:

la presenza di documenti a bordo dell'unità di trasporto non è obbligatoria (ad eccezione del certificato del conducente).

Gli equipaggiamenti di cui al punto 8.1.5 sono facoltativi a bordo di un'unità di trasporto.

Il certificato di approvazione non è necessario per i trattori.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.*

Osservazioni: cfr. direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-SE-6

Oggetto: certificato di formazione ADR degli ispettori.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire corsi di formazione.

Contenuto della legislazione nazionale: gli ispettori che eseguono l'ispezione tecnica annuale dei veicoli non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al capitolo 8.2 o ad avere il certificato di formazione ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.*

Osservazioni: a volte succede che veicoli sottoposti all'ispezione tecnica portino un carico di merci pericolose, ad esempio cisterne vuote non ripulite.

Le prescrizioni del capitolo 1.3 e del punto 8.2.3 rimangono applicabili.



Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-SE-7

Oggetto: distribuzione locale dei nn. ONU 1202, 1203 e 1223 in autocisterne.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: per cisterne e contenitori cisterna vuoti non ripuliti, la descrizione deve essere conforme al punto 5.4.1.1.6. Il nome e l'indirizzo di destinatari multipli possono essere riportati su altri documenti.

Contenuto della legislazione nazionale: per le cisterne o i contenitori cisterna vuoti non ripuliti, la descrizione nel documento di trasporto conforme al punto 5.4.1.1.6 non è necessaria se la quantità della materia nel piano di carico è riportata con uno zero. Il nome e l'indirizzo dei destinatari non sono richiesti in nessun documento a bordo del veicolo.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.*

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-SE-9

Oggetto: trasporti locali verso siti agricoli o siti di costruzione.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4, 6.8 e 9.1.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: documenti di trasporto; costruzione delle cisterne; certificato di approvazione.

Contenuto della legislazione nazionale: i trasporti locali verso i siti agricoli o i siti di costruzione non sono soggetti ad alcune disposizioni regolamentari:

- a) non è richiesta la dichiarazione delle merci pericolose;
- b) le cisterne e/o i contenitori vecchi costruiti non secondo le disposizioni del capitolo 6.8, ma secondo una legislazione nazionale più vecchia e installati sui rimorchi per l'equipaggio possono rimanere in uso;
- c) le vecchie autocisterne non conformi alle disposizioni dei capitoli 6.7. o 6.8, destinate al trasporto dei nn. ONU 1268, 1999, 3256 e 3257, con o senza attrezzature per la posa della pavimentazione stradale, possono rimanere in uso per i trasporti locali e nelle immediate vicinanze dei cantieri stradali;
- d) non sono richiesti i certificati di approvazione per i rimorchi per l'equipaggio e le autocisterne con o senza attrezzature per la posa della pavimentazione stradale.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.*


Osservazioni: un rimorchio per l'equipaggio è una specie di roulotte comprendente un locale per l'equipaggio, dotata di una cisterna o un contenitore non approvati per il carburante destinato al rifornimento dei trattori forestali.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-SE-10

Oggetto: trasporto di esplosivi in cisterne.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.4.



Contenuto dell'allegato della direttiva: gli esplosivi possono essere imballati soltanto in conformità al punto 4.1.4.

Contenuto della legislazione nazionale: l'autorità nazionale competente procederà all'approvazione dei veicoli destinati al trasporto di esplosivi in cisterne. Il trasporto in cisterne è permesso unicamente per gli esplosivi elencati nel regolamento o previa autorizzazione speciale delle autorità competenti.

Un veicolo che trasporta esplosivi in cisterne deve essere marcato ed etichettato conformemente ai punti 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 e 5.3.1.4. Un solo veicolo dell'unità di trasporto può contenere merci pericolose.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose e al regolamento svedese SÅIFS 1993:4.*

Osservazioni: questa deroga è applicabile unicamente al trasporto nazionale e se l'operazione di trasporto è per la maggior parte di carattere locale. La regolamentazione in questione era in vigore prima dell'adesione della Svezia all'Unione europea.

Solo due società effettuano operazioni di trasporto di esplosivi in veicoli cisterna. Il passaggio a emulsioni avrà luogo in un prossimo futuro.

Vecchia deroga n. 84.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-SE-11

Oggetto: certificato del conducente.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla formazione dell'equipaggio del veicolo.

Contenuto della legislazione nazionale: la formazione dei conducenti non è autorizzata con i veicoli indicati al punto 8.2.1.1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.*

Osservazioni: trasporti locali.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-SE-12

Oggetto: trasporto di fuochi d'artificio, n. ONU 0335.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegato B, punto 7.2.4, V2 1).

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni concernenti l'utilizzo dei veicoli EX/II e EX/III.

Contenuto della legislazione nazionale: la disposizione speciale V2 1) figurante al punto 7.2.4 si applica al trasporto di fuochi d'artificio n. ONU 0335 unicamente se il contenuto netto di esplosivi è superiore a 3 000 kg (4 000 kg con rimorchio), a condizione che ai fuochi d'artificio sia stato assegnato il n. ONU 0335 in conformità alla tabella di classificazione per difetto del punto 2.1.3.5.5 della 14a edizione riveduta delle raccomandazioni dell'ONU sul trasporto di merci pericolose.

Questa assegnazione è soggetta all'approvazione delle autorità competenti. Essa deve essere sottoposta a una verifica sull'unità di trasporto.



Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.*

Osservazioni: il trasporto di fuochi d'artificio è limitato nel tempo a due brevi periodi dell'anno, il periodo di Capodanno e il passaggio dal mese di aprile al mese di maggio. Il trasporto dagli speditori ai depositi può essere effettuato senza grandi problemi dall'attuale parco di veicoli omologati EX. Il trasporto dei fuochi d'artificio dai depositi ai punti vendita e degli articoli invenduti verso i depositi è invece limitato a causa della mancanza di veicoli omologati EX. I trasportatori non sono interessati a investire nell'omologazione perché non riescono ad ammortizzarne i costi. L'esistenza stessa degli speditori di fuochi d'artificio ne risulta compromessa perché non possono immettere sul mercato i loro prodotti.

Quando si usa questa deroga, la classificazione dei fuochi d'artificio deve essere fatta in base all'elenco per difetto delle raccomandazioni dell'ONU, al fine di ottenere la classificazione più aggiornata possibile.

Un tipo di esenzione simile esiste per i fuochi d'artificio n. ONU 0336 compresi nella disposizione speciale 651, punto 3.3.1 dell'ADR 2005.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-SE-13

Oggetto: adozione di RO-bi-DK-4.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i) (trasporto locale su brevi distanze)

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

Riferimento alla legislazione nazionale: *Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.*

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2022

UK Regno Unito

RO-bi-UK-1

Oggetto: attraversamento di strade pubbliche da parte di veicoli che trasportano merci pericolose (N8).


Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strade pubbliche.

Contenuto della legislazione nazionale: non applicazione della regolamentazione sulle merci pericolose al trasporto tra locali privati separati da una strada. Per quanto riguarda la classe 7, questa deroga non si applica a nessuna delle disposizioni della regolamentazione del 2002 relativa al trasporto di materiali radioattivi su strada [*Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002*].

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).*

Osservazioni: può verificarsi facilmente una situazione in cui vengono trasferite merci tra due locali privati situati su due lati di una strada. Questo trasferimento non costituisce un trasporto di merci pericolose su strada pubblica nel senso comune del termine e in questo caso non dovrebbe applicarsi nessuna delle disposizioni della regolamentazione sulle merci pericolose.



Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-UK-2

Oggetto: esenzione dal divieto per il conducente o il suo assistente di aprire i colli contenenti merci pericolose in una catena di distribuzione locale che va dal deposito di distribuzione locale a un dettagliante o a un utilizzatore finale e dal dettagliante all'utilizzatore finale (eccetto per la classe 7) (N11).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto per il conducente o il suo assistente di aprire i colli contenenti merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: il divieto di aprire i colli è limitato dalla clausola «*Unless authorised to do so by the operator of the vehicle*» (salvo autorizzazione da parte dell'operatore del veicolo).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3)*.

Osservazioni: preso letteralmente, il divieto così formulato nell'allegato può creare gravi problemi per la distribuzione al dettaglio.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-UK-3

Oggetto: disposizioni alternative per il trasporto di barili di legno contenenti il n. ONU 3065 del gruppo di imballaggio III.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: capitoli 1.4, 4.1, 5.2 e 5.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative all'imballaggio e all'etichettatura.

Contenuto della legislazione nazionale: consente il trasporto di bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore al 24 %, ma inferiore al 70 % in volume (gruppo di imballaggio III), in barili di legno non conformi alle norme dell'ONU senza etichette di pericolo, a condizione che vi siano prescrizioni più rigorose per il caricamento e il veicolo.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14)*.

Osservazioni: si tratta di un prodotto di elevato valore soggetto a un'accisa che deve essere trasportato dalla distilleria ai magazzini doganali in veicoli securizzati, recanti un sigillo doganale ufficiale. Le prescrizioni di sicurezza supplementari tengono conto delle disposizioni meno rigorose per l'imballaggio e l'etichettatura.


Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-UK-4

Oggetto: adozione di RO-bi-SE-12.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1*.

Data di scadenza: 30 giugno 2021



RO-bi-UK-5

Oggetto: raccolta di batterie usate a fini di smaltimento o di riciclaggio.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizione speciale 636.

Contenuto della legislazione nazionale: permette l'applicazione delle seguenti condizioni, in alternativa alla disposizione speciale 636 del capitolo 3.3:

le pile e le batterie al litio usate (nn. ONU 3090 e 3091) consegnate e raccolte per il trasporto, ai fini del loro smaltimento, dal punto di raccolta per i consumatori all'impianto di trattamento intermedio e le altre pile e batterie non contenenti litio (nn. ONU 2800 e 3028) non sono soggette alle altre disposizioni dell'ADR se soddisfano le seguenti condizioni:

sono imballate in fusti IH2 o casse 4H2 conformi al livello di prova del gruppo di imballaggio II per le materie solide;

non più del 5 % di ciascun collo è costituito da batterie al litio e al litio ionico;

la massa lorda massima di ciascun collo non supera 25 kg;

la quantità totale dei colli caricati su un'unità di trasporto non supera 333 kg;

non può essere trasportata nessun'altra merce pericolosa.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1*.

Osservazioni: i punti di raccolta per i consumatori sono situati in genere in punti di vendita al dettaglio e non è facile insegnare a un gran numero di persone a differenziare e imballare le batterie usate in conformità alle disposizioni dell'ADR. Il sistema britannico funzionerebbe secondo gli orientamenti del *Waste and Resources Action Programme* adottato dal Regno Unito e comporterebbe la fornitura di imballaggi conformi alle disposizioni dell'ADR e di istruzioni appropriate.

Data di scadenza: 30 giugno 2021»

2) nell'allegato II, il capo II.3 è sostituito dal testo seguente:

«II.3. **Deroghe nazionali**

Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Identificazione delle deroghe: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = ferrovia

a/bi/bii = articolo 6, paragrafo 2, lettera a)/lettera b), punto i)/lettera b), punto ii)

MS = sigla dello Stato membro


nn = numero di ordine

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA-a-DE-2

Oggetto: autorizzazione dell'imballaggio combinato.



Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

Contenuto della legislazione nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione dell'imballaggio combinato di oggetti della classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e prodotti per la pulizia e il trattamento delle classi 3 e 6.1 (numeri ONU indicati) sotto forma di set da vendere in imballaggi combinati del gruppo II e in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.*

Osservazioni: N. di elenco: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

FR Francia

RA-a-FR-3

Oggetto: trasporti per esigenze del vettore ferroviario.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni concernenti le materie pericolose che devono figurare nella lettera di vettura.

Contenuto della legislazione nazionale: i trasporti per esigenze del vettore ferroviario, di quantità non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6, non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione del carico.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.*

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA-a-FR-4

Oggetto: esenzione dall'obbligo di etichettatura di taluni vagoni postali.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di applicare etichette sulle pareti dei vagoni.

Contenuto della legislazione nazionale: unicamente i vagoni postali che trasportano più di 3 tonnellate di materie di una stessa classe (diversa dalle classi 1, 6.2 o 7) devono recare etichette.


Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.*

Data di scadenza: 30 giugno 2021

SE Svezia

RA-a-SE-1

Oggetto: l'applicazione di etichette non è necessaria sui vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose per la consegna espressa.



Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose devono recare etichette.

Contenuto della legislazione nazionale: l'applicazione di etichette non è necessaria sui vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose per la consegna espressa.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.*

Osservazioni: il regolamento RID fissa limiti quantitativi per le merci per la consegna espressa. Si tratta quindi di piccole quantità.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

UK Regno Unito

RA-a-UK-1

Oggetto: trasporto di articoli contenenti determinate materie radioattive a basso rischio, quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: gran parte delle prescrizioni del RID.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni sul trasporto di materie della classe 7.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione totale dalle disposizioni della regolamentazione nazionale per alcuni prodotti commerciali contenenti quantità limitate di materie radioattive.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).*

Osservazioni: questa deroga è una misura a breve termine, che non sarà più necessaria quando modifiche simili ai regolamenti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) saranno introdotte nel RID.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA-a-UK-2

Oggetto: riduzione delle restrizioni per il trasporto in vagoni, veicoli e contenitori, di carichi in comune di esplosivi e di esplosivi con altre merci pericolose (N4/5/6).

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: restrizioni per determinati tipi di carichi in comune.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione nazionale è meno restrittiva per quanto riguarda i carichi in comune di esplosivi, a condizione che il loro trasporto possa essere effettuato senza rischi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).*

Osservazioni: il Regno Unito desidera autorizzare alcune varianti nelle norme sul carico in comune di esplosivi con altri esplosivi e di esplosivi con altre merci pericolose. Ogni variante comporterà una limitazione quantitativa di una o di alcune delle parti che costituiscono il carico e sarà permessa solo a condizione che «tutte le misure ragionevolmente possibili siano state adottate per evitare che gli esplosivi entrino in contatto con le merci, che le mettano in pericolo e siano essi stessi messi in pericolo da tali merci».



Esempi di varianti che il Regno Unito desidera autorizzare:

1. gli esplosivi classificati con i nn. ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 o 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate le merci pericolose classificate con il n. ONU 1942. La quantità del n. ONU 1942 che può essere trasportata deve essere limitata in quanto è considerato un esplosivo del codice di classificazione 1.1D;
2. gli esplosivi classificati con i nn. ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 o 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate merci pericolose (ad eccezione dei gas infiammabili, delle materie infettanti e delle materie tossiche) della categoria di trasporto 2 o merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa totale o il volume totale delle merci pericolose della categoria di trasporto 2 non superi 500 kg o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi 500 kg;
3. gli esplosivi 1.4G possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportati liquidi e gas infiammabili della categoria di trasporto 2 o gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa totale o il volume totale delle merci pericolose non superi complessivamente 200 kg o litri e la massa totale netta degli esplosivi non superi 20 kg;
4. gli oggetti esplosivi classificati con i nn. ONU 0106, 0107 o 0257 possono essere trasportati con oggetti esplosivi del gruppo di compatibilità D, E o F di cui sono componenti. La quantità totale degli esplosivi con i nn. ONU 0106, 0107 e 0257 non deve superare 20 kg.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA-a-UK-3

Oggetto: permettere diverse quantità massime totali per unità di trasporto per le merci della classe 1, delle categorie 1 e 2, della tabella del punto 1.1.3.1.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni legate alla natura dell'operazione di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: adozione di norme che prevedono esenzioni per le quantità limitate e i carichi in comune di esplosivi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b)*.

Osservazioni: permettere limiti diversi per le piccole quantità e fattori di moltiplicazione diversi per i carichi in comune di merci della classe 1, cioè «50» per la categoria 1 e «500» per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi in comune, i fattori di moltiplicazione sono «20» per la categoria di trasporto 1 e «2» per la categoria di trasporto 2.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA-a-UK-4

Oggetto: adozione di RA-a-FR-6.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.3.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni meno rigorose sull'affissione di pannelli sui vagoni per il trasporto ferroviario di rimorchi stradali.

Contenuto della legislazione nazionale: le prescrizioni sull'affissione di pannelli non si applicano nei casi in cui i pannelli del veicolo sono chiaramente visibili.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12)*.



Osservazioni: si tratta di una disposizione nazionale già esistente del Regno Unito.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA-a-UK-5

Oggetto: distribuzione di merci in imballaggi interni a dettaglianti o utilizzatori (eccetto quelle delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) dai depositi per la distribuzione locale ai dettaglianti o agli utilizzatori e dai dettaglianti agli utilizzatori finali.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: non è necessario che gli imballaggi rechino un marchio RID/ADR o ONU.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.*

Osservazioni: le prescrizioni del regolamento RID sono inadeguate per le fasi finali di un trasporto tra un deposito di distribuzione e un dettagliante o un utilizzatore o tra un dettagliante e un utilizzatore finale. Lo scopo di questa deroga è consentire che i recipienti interni di merci destinate alla distribuzione al dettaglio possano essere trasportati senza imballaggio esterno nel tragitto ferroviario di un viaggio di distribuzione locale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA-bi-DE-2

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della legislazione nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e in GIR; i rifiuti devono essere contenuti in imballaggi interni (come sono raccolti) e classificati in gruppi specifici (per evitare reazioni pericolose in un gruppo di rifiuti); istruzioni scritte speciali per i gruppi di rifiuti, utilizzate come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.*

Osservazioni: n. di elenco 6*.


Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA-bi-DE-3

Oggetto: trasporto locale del n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d'acqua), classe 4.2, gruppo di imballaggio I, in vagoni cisterna ferroviari.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative alla costruzione di cisterne e vagoni cisterna. Il capitolo 6.8, punto 6.8.2.3, esige l'approvazione del prototipo per le cisterne che trasportano il n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d'acqua).



Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale del n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d'acqua), classe 4.2, gruppo di imballaggio I, per brevi distanze (da Sassnitz-Mukran a Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz e Bitterfeld) in vagoni cisterna ferroviari costruiti secondo le norme russe. Il trasporto di queste merci è soggetto a disposizioni operative supplementari stabilite dalle competenti autorità in materia di sicurezza.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E-1/92*.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020 (proroga della validità dell'autorizzazione).

DK Danimarca

RA-bi-DK-1

Oggetto: trasporto di merci pericolose nei tunnel.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle previste nell'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto riguarda i trasporti attraverso il tunnel ferroviario del collegamento fisso del Grande Belt. Tali disposizioni alternative si riferiscono unicamente al volume di carico e alla distanza tra i carichi di merci pericolose.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005*.

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2022

RA-bi-DK-2

Oggetto: trasporto di merci pericolose nei tunnel.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5

Contenuto dell'allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle previste nell'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto riguarda i trasporti attraverso il tunnel ferroviario del collegamento fisso dell'Øresund. Tali disposizioni alternative si riferiscono unicamente al volume di carico e alla distanza tra i carichi di merci pericolose.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005*.

Osservazioni:

Data di scadenza: 28 febbraio 2022


SE Svezia

RA-bi-SE-1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi.



Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di imballaggi contenenti merci pericolose costituite da rifiuti deve essere effettuato in conformità alle disposizioni di detta direttiva, che prevede solo poche esenzioni. Le esenzioni non sono permesse per tutti i tipi di materie e oggetti.

Le esenzioni principali sono le seguenti:

i piccoli imballaggi (meno di 30 kg) contenenti merci pericolose costituite da rifiuti possono essere sistemati in imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, senza rispettare le disposizioni dei punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato II, capo II.1 di detta direttiva. Non è necessario sottoporre gli imballaggi preparati per il trasporto, compresi i GIR e i grandi imballaggi, a prove con un campione rappresentativo dei piccoli imballaggi interni.

Questa esenzione è autorizzata a condizione che:

- gli imballaggi, i GIR e i grandi imballaggi, siano conformi a un tipo sottoposto a prove e approvato in conformità ai gruppi di imballaggio I o II delle disposizioni applicabili dei capitoli 6.1, 6.5 o 6.6 dell'allegato II, capo II.1, di detta direttiva,
- i piccoli imballaggi siano imballati con un materiale assorbente che trattiene qualsiasi liquido che potrebbe fuoriuscire negli imballaggi esterni, nei GIR o nei grandi imballaggi durante il trasporto, e
- la massa lorda degli imballaggi, dei GIR e dei grandi imballaggi preparati per il trasporto non sia superiore alla massa lorda autorizzata indicata sul marchio del prototipo ONU per i gruppi di imballaggio I o II per gli imballaggi, i GIR e i grandi imballaggi; e
- il documento di trasporto comprenda la seguente dicitura «Imballato in conformità alla parte 16 dell'appendice S del RID».

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.*

Osservazioni: i punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato II, capo II.1, di detta direttiva sono difficili da applicare, perché gli imballaggi, i GIR e i grandi imballaggi devono essere sottoposti a prove con un campione rappresentativo di rifiuti, su cui è difficile fare previsioni.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA-bii-DE-1

Oggetto: trasporto locale del n. ONU 1051 [cianuro di idrogeno stabilizzato, liquido, con un contenuto di acqua pari o inferiore all'1 % (massa)] in vagoni cisterna ferroviari, in deroga all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di trasporto del n. ONU 1051 (cianuro di idrogeno), stabilizzato, liquido, con un contenuto di acqua pari o inferiore all'1 % (massa) in vagoni cisterna ferroviari (cisterne RID).

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale per ferrovia su particolari tragitti prestabiliti facente parte di un processo industriale definito e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente specificate. Il trasporto è effettuato in vagoni cisterna autorizzati specificamente a tale scopo, la cui costruzione e il cui allestimento sono adeguati costantemente in funzione dei canoni di sicurezza più recenti. Il processo di trasporto è soggetto a una regolamentazione dettagliata costituita da disposizioni di sicurezza operativa supplementari, approvate dalle autorità competenti in materia di sicurezza e di prevenzione dei rischi, ed è controllato dalle autorità di supervisione competenti.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, Nr. E-1/97.*

Fine del periodo di validità: 1° gennaio 2023



RA-bii-DE-2

Oggetto: trasporto locale su tragitti prestabiliti del n. ONU 1402 (carburo di calcio), gruppo di imballaggio I, in contenitori su vagoni.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali per il trasporto alla rinfusa. Il capitolo 3.2, tabella A, non autorizza il trasporto alla rinfusa di carburo di calcio.

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale per ferrovia del n. ONU 1402 (carburo di calcio), gruppo di imballaggio I, su particolari tragitti prestabiliti, facente parte di un processo industriale definito e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente specificate. I carichi sono trasportati in vagoni, in contenitori costruiti a tal fine. Il trasporto di queste merci è soggetto a disposizioni operative supplementari, stabilite dalle autorità competenti in materia di sicurezza.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: *Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E-3/10*.


Data di scadenza: 15 gennaio 2018.»

16CE1220

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUE-047) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
 validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 6 0 6 2 3 *

€ 11,00

